

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello stato

Art. 1

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

I saldi sono riportati nell'allegato 1 al disegno di legge.

TITOLO II
MISURE PER LA CRESCITA
CAPO I
Riduzione della pressione fiscale

Art. 2

Sterilizzazione clausole IVA

Comma 1 La disposizione in esame prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 e una parziale sterilizzazione per il 2019. Si evidenzia che l'articolo 5 del D.L. n. 148/2017 ha già previsto una parziale sterilizzazione stabilendo per il 2018 la riduzione dell'aumento dell'aliquota ridotta con il passaggio dal 10% all'11,14% in luogo dell'11,50% previsto.

La Legge di Stabilità 2015, come modificata dal D.L. n. 50/2017, prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati in tabella:

Legge di Stabilità 2015	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13%	3.478,50	4.638,00	6.957	6.957
Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25%	12.264	13.899,00	11.855,00	12.263,80
Accise	0,00	350,00	350,00	350,00
Totale	15.742,50	18.887,00	19.162,00	19.570,80

in milioni di euro

Il D.L. n. 148/2017 è intervenuto riducendo l'aumento dell'aliquota IVA per il 2018 così come indicato nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche gli effetti finanziari ascritti. Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.

D.L. 148/2017	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% (anziché all'11,50%) - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%	-840	0,00	0,00	0,00
Accise	0,00	-340,00	0,00	0,00
Totale	-840,00	-340,00	0,00	0,00

in milioni di euro

Applicando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti,

si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova disposizione:

Sterilizzazione effetti per l'anno 2018	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 è ridotta al 10% - nel 2019 è ridotta al 11,5% - dal 2020 resta pari al 13%	-2.638,50	-1.159,5	0	0
Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 è ridotta al 22% - nel 2019 è ridotta al 24,2% - nel 2020 resta pari al 24,9% - dal 2021 resta pari al 25	-12.264	-4.905,6	0	0
Accise – resta solo l'incremento dal 2020	0	-10	0	0
Totale	-14.902,50	-6.075,1	0,00	0,00

in milioni di euro

Art. 3

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato

Comma 1, lettera a), numeri da 1) a 6). Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica

La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2018 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Per le altre tipologie di intervento è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2018 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2016, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2015 di circa 3.800 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA, si stima una spesa annua pari a 1.287 milioni di euro per infissi sui singoli immobili, pari a 111 milioni di euro per schermature solari e pari a 520 milioni di euro per caldaie a condensazione e a biomassa. Ai fini della stima si assume prudenzialmente una spesa complessiva per il 2018 pari a 4.250 milioni di euro, di cui (per quanto sopra riportato) 1.918 milioni di euro sono relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.332 milioni di euro si riferiscono alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base della metodologia richiamata, tali ammontari di spesa annua sono considerati per la metà come spesa base (che sarebbe comunque sostenuta anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 61,4 milioni di euro annui $((959 \times 14\% + 959 \times 50\%) : 10)$.

In relazione alle spese detraibili al 65% si è invece considerata, per la spesa base, una ulteriore

percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 109,6 milioni di euro annui $((1.166 \times 29\% + 1.166 \times 65\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2018 in circa 483,3 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 439,4 milioni di euro. Applicando ai richiamati ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +43,9 milioni di IVA e +131,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è maggiormente concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che sono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno è riportato nella seguente tabella (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
IRPEF/IRES	-25,6	-273,6	-171,0	-171,0	+128,2	0
IRPEF/IRES	0,0	+199,9	-85,6	0	0	0
IRAP	0,0	+30,8	-13,2	0	0	0
IVA	+43,9	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+18,3	-42,9	-269,8	-171,0	+128,2	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo risulta il seguente (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2027	2028	2029	dal 2030
IRPEF/IRES	-42,4	-451,8	-65,8	-158,6	-159,3	+119,5	0
IRPEF/IRES	0,0	199,9	-85,6	0	0	0	0
IRAP	0,0	30,8	-13,2	0	0	0	0
IVA	+43,9	0,0	0,0	0	0	0	0
Totale	+1,5	-221,1	-164,6	-158,6	-159,3	+119,5	0

Comma 1, lettera a) n. 7). Detrazione interventi di efficienza energetica IACP

La norma in esame stabilisce che le detrazioni di cui all'articolo 14 del DL n. 63 del 2013, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica possano essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad

edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci.

La legislazione vigente, nel richiamato articolo 14, prevede per gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, una detrazione pari al 70 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Pertanto la norma estende agli istituti in esame la detrazione del 65 per cento per interventi di riqualificazioni energetica che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2017.

Assumendo una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale.

Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2018 in circa 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando un'aliquota pari al 10% a questa spesa, si ottiene una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
IRES	-1,5	-15,7	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,8	-3,3	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,2	-6,7	-13,6	-9,8	+7,3	0

Comma 1, lettera a) punto 8), capoverso 3-quater

La proposta prevede l'istituzione, nell'ambito del costituendo Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15 del d.lgs. 4 luglio 2014, n.102, di una sezione specificatamente dedicata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica degli immobili e degli edifici. A tal fine, la dotazione del Fondo

suddetto può essere integrata fino a 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. Tale misura consentirà anche alle famiglie a basso reddito che normalmente abitano in alloggi dove è maggiore il potenziale di risparmio energetico di realizzare interventi di riqualificazione energetica potendo accedere più facilmente a prestiti bancari in quanto assistiti da garanzia. Si stima che in caso di integrazione del Fondo di 50 milioni di euro ogni anno per le garanzie in questione sarebbe possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato** in quanto l'alimentazione della sezione del Fondo sarà operata con quota parte delle entrate effettivamente rinvenienti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ secondo le procedure già disciplinate dall'art. 19 d.lgs. n. 30 del 2013 e le garanzie potranno essere concesse nei limiti delle risorse disponibili.

Comma 1, lettera b), n. 1) Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia

La norma in esame dispone, per le spese sostenute nel 2018 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2018 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati considerati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2017 si rileva un andamento sostanzialmente analogo a quello delle spese complessivamente sostenute per il corrispondente periodo del 2016.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2018 pari a 19.500 milioni di euro. Si assume che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 378,3 milioni di euro annui $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2018 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma risulta pari per il 2018 a +66,5 milioni di IVA e +199,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che vengono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,8	-256,1	-527,9	-378,4	+283,7	0

in milioni di euro

Comma 1, lettera b), n. 2). Detrazione interventi antisismici IACP

La norma in esame estende la detrazione pari al 50% per le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche da parte degli ex enti IACP su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascuna unità. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85% a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2017.

Ai fini della stima si è ipotizzato un piano di intervento da parte di detti enti su circa 500 unità abitative ogni anno per il periodo 2018-2021. Considerando una spesa pari a 96.000 euro per unità, si stima una spesa complessiva annua pari a 48 milioni di euro dal 2018 al 2021. Inoltre è stata applicata l'aliquota di detrazione intermedia pari all'80%.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il periodo 2018-2021 in circa 12 milioni di euro annui (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 10,9 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il periodo 2018-2021 a +1,1 milioni di IVA e +3,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
IRES	-1,2	-13,5	-21,1	-28,7	-35,3	-30,7	-17,3	-9,6	-1,9	+5,8	0,0
IRPEF/IRES	0,0	+5,0	+2,8	+2,8	+2,8	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	+0,8	+0,4	+0,4	+0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	+1,1	+1,1	+1,1	+1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-0,1	-6,6	-16,8	-24,4	-32,1	-33,2	-17,3	-9,6	-1,9	+5,8	0,0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi in materia di detrazioni per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e IACP (Ecobonus):

Saldo netto da finanziare:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
IRPEF/IRES	-85,0	-907,9	-580,2	-587,9	-594,4	-589,8	-576,4	-568,7	-561,0	-553,3	-559,1	+419,2	0,0
IRPEF/IRES	0,0	+515,2	-215,8	2,8	2,8	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	+79,3	-33,2	+0,4	+0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	+113,2	+1,1	+1,1	+1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+28,2	-312,3	-828,1	-583,6	-591,2	-592,2	-576,4	-568,7	-561,0	-553,3	-559,1	+419,2	0,0

in milioni di euro

Comma 1, lettera b), n. 3) Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute nel 2018 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro).

La legislazione vigente non prevede per il 2018 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta un ammontare di spesa per il 2015 di circa 1.186 milioni di euro. Ai fini della stima, a fini prudenziali, si assume un ammontare di tale spesa per l'anno 2018 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi delle disposizioni in materia di Ecobonus e Mobili:

Saldo netto da finanziare e fabbisogno totale:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
IRPEF/IRES	-97,8	-1043,9	-665,2	-672,9	-679,4	-674,8	-661,4	-653,7	-646	-638,3	-644,1	483	0
IRPEF/IRES	0	546,9	-229,4	2,8	2,8	-2,1	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	84,2	-35,3	0,4	0,4	-0,3	0	0	0	0	0	0	0
IVA	143,9	1,1	1,1	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	46,1	-411,7	-928,8	-668,6	-676,2	-677,2	-661,4	-653,7	-646	-638,3	-644,1	483	0

In milioni di euro

L'intervento in esame prevede anche una serie di attività da espletare da parte dell'ENEA, che verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili.

Commi da 2 a 5 La disposizione introduce, per l'anno 2018, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

In base ai dati risultanti negli archivi catastali, risulta un numero di abitazioni in ville, villini, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici di circa 2,3 milioni di unità. Utilizzando come *proxy* il rapporto fra la frequenza annuale di interventi di recupero edilizio e il totale delle abitazioni, si ipotizza che il 15 per cento di tale numero sia relativo ad immobili oggetto degli interventi in esame, e si incrementa tale valore di un ulteriore 10 per cento per tener conto di altri immobili di singoli privati. Da dati Censis risultano inoltre circa un milione di condomini di immobili ad uso abitativo, di cui si considera solo il 5 per cento, ai fini della stima.

Applicando un costo medio di 5.000 euro per gli interventi sui condomini e di 2.500 euro per quanto concerne le restanti tipologie di abitazioni, si stima una spesa complessiva di circa 1.200 milioni di

euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -43,2 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2018 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 136,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +40,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e +13,6 milioni di IVA.

Risulta pertanto l'effetto complessivo riportato nella seguente tabella, in termini finanziari:

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	2030
IRPEF	-6,5	-69,1	-43,2	-43,2	+32,4	0
IRPEF/IRES	0,0	62,0	-26,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	9,5	-4,1	0,0	0,0	0
IVA	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	7,1	2,4	-73,9	-43,2	+32,4	0

In milioni di euro

Comma 6 La norma in esame dispone, per gli anni d'imposta 2018 e 2019, la riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato.

La normativa vigente prevede la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per gli alloggi a canone concordato per il solo quadriennio 2014-2017.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone "concordato", pari a 2.659 milioni di euro. Si stima quindi che la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito da cedolare di circa 132,9 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2018	2019	2020	2021
Cedolare secca	-126,3	-132,9	-6,6	0,0

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame:

Misure	2018	2019	2020	2021	2022
Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e IACP	28,2	-312,3	-828,1	-583,6	-591,2
Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione	17,9	-99,4	-100,7	-85	-85
Detrazione per sistemazione a verde	7,1	2,4	-73,9	-43,2	-43,2
Cedolare secca ridotta per gli alloggi a canone calmierato	-126,3	-132,9	-6,6	0,0	0,0
Agevolazioni fiscali trasporto pubblico locale	-3,9	-98,3	-58,1	-58,1	-58,1
Totale	-77,0	-640,5	-1067,4	-769,9	-777,5

in milioni di euro

Art. 4**Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico**

Comma 1 La norma in esame dispone la detraibilità ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro annui. La norma dispone inoltre che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2009 (ultimo anno di vigenza della norma che prevedeva la detraibilità del 19% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino ad un massimo di spesa pari a 250 euro), risulta un ammontare delle spese in oggetto effettuate nell'anno pari a 233,5 milioni di euro.

Ai fini della stima si considera la spesa per abbonamenti dichiarata, opportunamente proiettata e incrementata prudenzialmente del 10%, per un ammontare stimato pari a 281,2 milioni di euro.

Si assume che il 5% di tale somma, pari a circa 14 milioni di euro, sia relativa ai rimborsi effettuati dal datore di lavoro.

Si stima quindi una variazione IRPEF di competenza annua relativa alla detrazione del 19% pari a -50,8 milioni di euro (267,2 X 19%). Gli effetti di cassa, considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, sono riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2018	2019	2020
IRPEF	0	-88,9	-50,8

Per quanto concerne le somme rimborsate dal datore di lavoro, considerando un'aliquota marginale media IRPEF pari al 30% e un'aliquota media IRES del 20%, si stima una variazione IRPEF di competenza annua di circa -4,2 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -0,2 e -0,08 milioni di euro e una variazione IRES di circa -2,8 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, si stimano i seguenti effetti di

cassa:

	2018	2019	2020
IRPEF	-3,9	-4,2	-4,2
Addizionale regionale	0,0	-0,2	-0,2
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,08
IRES	0,0	-4,9	-2,8
Totale	-3,9	-9,4	-7,28

in milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2018	2019	2020
IRPEF	-3,9	-93,1	-55,0
Addizionale regionale	0,0	-0,2	-0,2
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,08
IRES	0,0	-4,9	-2,8
Totale	-3,9	-98,3	-58,08

in milioni di euro

La copertura finanziaria è assicurata per una quota pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del capitolo 1315 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al Fondo nazionale per il concorso dello Stato al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale esposta nella sezione II della presente legge.

Art. 5

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti

Commi da 1 a 7 (Proroga iperammortamento al 250% a tutto 2019, SW al 140% a tutto 2019, Strumentali a giugno 2019 al 130% esclusione mezzi trasporto comma 1 art. 164 TUIR)

La misura in oggetto prevede per gli investimenti in beni materiali strumentali, fatta eccezione per i mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR, la proroga della legislazione in tema di super ammortamento per il 2018. Si prevede inoltre che l'agevolazione venga applicata anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2019 a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. La maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30% in luogo del 40%.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A effettuati nel 2018, viene prorogata la maggiorazione nella misura del 150%, e inoltre l'agevolazione è applicata anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 2019, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Per gli investimenti che vengano invece effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B) della legge 232/2016, è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2018. Anche per questi beni, la misura trova

applicazione gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla L. 232/2016. Prudenzialmente è stata applicata una maggiorazione del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Circa 12 miliardi del totale degli investimenti costituiscono l'ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia -riconducibili a quelli elencati nell'allegato A - secondo i dati forniti dal Dipartimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Applicando una maggiorazione del 250% si ottiene un maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni di $(250\% - 100\%) \times 12 \text{ mld.} = 18$ miliardi di euro; per tenere conto della possibilità di fare valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico consegnati entro il 31 dicembre 2019, è stata utilizzata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4,8 miliardi di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di $(250\% - 100\%) \times 4,8 \text{ mld.} = 7,2$ miliardi di euro).

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE, si stima prudenzialmente che i beni rientranti nel suddetto Allegato ammontino a circa 2,4 mld di euro, e che godano di un ammortamento di durata triennale (40% di 2,4mld= 960 milioni di maggiori ammortamenti stimati in 3 anni). Per stimare l'applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti in tali beni consegnati entro il 31 dicembre 2019, è stata applicata una quota pari al 40% degli investimenti totali annui (960 milioni di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di $(140\% - 100\%) \times 960 \text{ mln.} = 384$ milioni di euro).

Con riguardo ai 78 miliardi relativi a investimenti in beni strumentali nuovi, la proroga del super ammortamento in via extracontabile determinerà una maggiorazione pari a 23,4 mld (30% di 78 mld) di maggiori ammortamenti stimati in 7 anni. Per stimare l'applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni consegnati entro il 30 giugno 2019, la maggiorazione degli ammortamenti sopra stimata è stata incrementata del 20% ($20\% \times 23,4 = 4,68$ miliardi di euro di investimenti).

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, in termini di competenza e di cassa:

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beni tecno (150%)+SW (40%)	0	-487	-952	-884	-716	-708	-311	146	95	0	0
Beni strumentali (30%)	0	-416	-760	-643	-597	-597	-537	-487	-149	139	39
TOTALE	0	-903	-1.712	-1.527	-1.313	-1.306	-848	-341	-54	139	39

milioni di euro

Art. 6

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018

Comma 1 La norma proroga anche per l'anno 2018 le disposizioni di cui ai commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, relative alla sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ferme restando le eccezioni di cui al medesimo comma 26. Per i comuni che avevano confermato nel 2016 la maggiorazione IMU/TASI dello 0,8 per mille, è comunque prevista la possibilità di mantenerla

anche nel 2018 nella stessa misura deliberata per l'anno 2016. Al riguardo non si stimano effetti finanziari rispetto all'attuale andamento del gettito.

Capo II **Misure per gli investimenti Industria 4.0**

Art. 7

Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini)

Commi 1 e 2 La misura prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni indicati nell'allegato 6/A e nell'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).

L'applicazione delle nuove modalità operative introdotte dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e la possibilità di ottenere un contributo maggiorato per i beni ascrivibili ad investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0 ha fatto registrare un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo trasmesse da banche/intermediari finanziari rispetto alle prenotazioni di contributo effettuate con le precedenti modalità operative.

Al 17 luglio 2017 si registra un ammontare complessivo di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di circa 6,88 miliardi di euro di euro, per un totale di 27.713 domande di agevolazione presentate da circa 18.000 imprese, operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, il 73% delle quali risulta essere di micro e piccola dimensione. Il contributo richiesto alla medesima data ammonta a euro 539.726.710.

La proposta di rifinanziamento prevede:

- a) la proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti delle banche fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
- b) l'incremento al 30% della riserva per i contributi sugli investimenti "Industria 4.0";
- c) uno stanziamento di 330 milioni di euro.

Lo stanziamento di cui al punto c) è calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:

- una richiesta di contributo mensile pari a circa **39 milioni di euro**, in linea con il trend di richieste registrate nel corso del 2017;
- una previsione di esaurimento delle attuali risorse finanziarie a **marzo 2018** (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla legge 232/2016), calcolata a partire dalle attuali disponibilità residue, con un tasso di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi pari all'82%;
- ulteriori disponibilità finanziarie, a valere sulle attuali risorse, a seguito di **revoche o rinunce, per un totale di circa 34 milioni di euro**.

Lo stanziamento complessivo di 330 milioni di euro, in linea con il meccanismo di impegno pluriennale della misura, risulta articolato come di seguito indicato:

- a) 33 milioni di euro per l'anno 2018
- b) 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022
- c) 33 milioni di euro per l'anno 2023.

A fronte di tale stanziamento, si stima un volume corrispondente di investimenti pari a circa 4

miliardi di euro in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a “Industria 4.0”; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati).

Art. 8

Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0

Commi da 1 a 10 La norma in esame stabilisce che a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione come di seguito specificate.

Il beneficio è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Per la concessione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Per il rispetto del limite di spesa così determinato è previsto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il monitoraggio delle fruizioni del beneficio, ai fini scongiurare un eventuale pregiudizio per gli obiettivi di finanza pubblica, ponendo in essere, ove necessario, le iniziative di cui all'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Comma 11 Pertanto, l'onere recato dalla norma in esame è pari alla spesa autorizzata di 250 milioni di euro nel 2019.

Art. 9

Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria

Commi 1 e 2 La norma autorizza la maggiore spesa di **5 milioni** di euro nell'anno 2018, **15 milioni** nel 2019 e **30 milioni** a decorrere dal 2020, con corrispondente impatto sui saldi di finanza pubblica del fondo di cui all'articolo 1, comma 875 della legge n. 296 del 2006, relativo all'istruzione e formazione tecnica superiore al fine di consentire l'incremento dell'offerta formativa ed aumentare il numero di soggetti abilitati all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica ed organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

Sotto il profilo tecnico-finanziario, si rileva che il costo studente previsto dal DPCM 25 gennaio 2008 è di € 7.500/anno, di cui per il 30% a carico delle Regioni ed il 70% a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un costo pari a euro 5.250/anno

Le risorse, pertanto, potranno essere erogate alle Regioni che garantiscono un cofinanziamento pari al 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo. Nel limite delle risorse iscritte sul Fondo, considerata la biennialità dei percorsi, potranno essere autorizzati nuovi corsi di ITS ovvero incrementati i posti disponibili nei corsi esistenti.

A titolo esemplificativo, considerato che attualmente sono iscritti ai corsi ITS circa 9.000 studenti, la norma consentirebbe un incremento degli studenti nel limite di circa 1.000 studenti in più nell'anno 2018, 3.000 studenti in più nell'anno 2019, e 6.000 studenti in più nell'anno 2020, per stabilizzarsi nel numero di circa 15.000 studenti a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

La quantificazione di studenti addizionali è stata effettuata sulla base del numero di studenti diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali che dopo essersi iscritti a percorsi universitari abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno.

Art.10

Sperimentazione della mobilità sostenibile

Comma 1 La disposizione, in ragione degli obiettivi che persegue, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di una norma finalizzata a meglio specificare la destinazione di somme già stanziata con la legge di bilancio 2017 e a definirne le modalità di

utilizzo.

Capo III Finanza per la crescita

Art. 11 PIR e società immobiliari

Comma 1 La norma in esame interviene all'articolo 1, comma 102, della legge n. 232/2016 estendendo il novero degli strumenti finanziari qualificati mediante l'inclusione di investimenti in titoli emessi da società immobiliari.

Con l'introduzione dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), è stato previsto un incentivo fiscale finalizzato a: i) offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie; ii) aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine; iii) favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.

Gli investimenti PIR effettuati da persone fisiche residenti in Italia, se detenuti per almeno 5 anni, sono esenti dalle imposte sugli eventuali redditi di natura finanziaria.

Le recenti linee guida del Dipartimento delle Finanze hanno identificato puntualmente gli investimenti "qualificati" da parte dei Fondi che possono consentire agli investitori persone fisiche di fruire della suddetta agevolazione fiscale (i cosiddetti investimenti "PIR conformi"). L'investimento è qualificato quando è composto da un insieme di "strumenti finanziari qualificati" che rispetta alcuni vincoli di investimento:

- i. ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio e vi può investire fino a 30 mila euro all'anno, fino a un totale di 150 mila euro.
- ii. almeno il 70% dell'investimento totale deve essere investito in strumenti finanziari "qualificati" ovvero titoli, azionari e obbligazionari, emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia. Almeno il 21% (il 30% del 70%) del portafoglio deve essere costituito da titoli emessi da imprese non presenti nell'indice FTSE MIB, in altri termini emessi da società a media e bassa capitalizzazione.
- iii. gli strumenti finanziari di uno stesso emittente non possono essere superiori al 10 per cento dell'investimento totale.
- iv. possono, infine concorrere a formare l'investimento "PIR conforme" – per la restante parte del 30 per cento – anche altri strumenti finanziari che non hanno i requisiti per poter essere considerati come qualificati (ad esempio strumenti emessi o stipulati con imprese residenti nell'Unione europea ma senza una stabile organizzazione in Italia, ecc.)

L'intervento influisce esclusivamente sulla composizione degli strumenti finanziari su cui investe il fondo, ampliando la possibilità di offrire un portafoglio diversificato agli investitori.

La disposizione non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria che ha introdotto i PIR, in quanto la stessa è solo suscettibile di determinare in capo ai Fondi un effetto di sostituzione rispetto alle scelte di investimento in strumenti già inclusi nei PIR. Non si determinerebbero effetti, invece, in capo agli investitori, in considerazione del fatto che la misura agisce su un'agevolazione ben definita, alla luce dei soprarichiamati numerosi vincoli di composizione del portafoglio e delle tipologie di investimento.

Art.12

Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES

Commi da 1 a 3 La modifica normativa in questione riconosce alle SIM lo stesso trattamento fiscale previsto a legislazione vigente per le SGR. Infatti la disposizione estende anche alle SIM l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento, ripristinando la deducibilità degli interessi passivi al 96 per cento, ossia nella misura vigente anteriormente alle modifiche che hanno accompagnato l'introduzione di detta addizionale.

La modifica all'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 446 del 1997, infine, stabilisce la misura della

deducibilità degli interessi passivi anche ai fini IRAP.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari associati alla modifica, considerando una decorrenza dal periodo d'imposta 2017.

	2017	2018	2019	2020
Addizionale IRES	0	-19,6	-11,2	-11,2
IRES	0	+0,2	+0,1	+0,1
Totale	0	-19,4	-11,1	-11,1

in milioni di euro

Art.13

Imposta di registro

Comma 1 La norma in esame è volta a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote).

Al riguardo, si evidenzia che, trattandosi di norma di natura chiarificatrice, dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito. In particolare, la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro.

Art. 14

Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI

Commi da 1 a 4 La disposizione prevede la concessione di un credito di imposta in favore delle piccole e medie imprese - come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE - che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il credito di imposta è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, in misura pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per l'ammissione alla quotazione e fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro.

Tale credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro annui per il biennio 2020-2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La disposizione reca oneri finanziari nei limiti dei tetti di spesa fissati normativamente e di seguito riportati:

	2019	2020	2021
Credito di imposta	-20	-30	-30

in milioni di euro

Capo IV

Accelerazione del processo di esecuzione e sommario

Art.15

Velocizzazione procedure esecutive e limitazione motivi di opposizione decreto ingiuntivo

Comma 1 Tale modifica rappresenta un ulteriore intervento di accelerazione della procedura rispetto alla necessità di fissare tempi certi per l'approvazione del ricavato della vendita dell'immobile oggetto del processo immobiliare.

Dalla disposizione è prevista anche una più celere ripartizione delle rendite e dei frutti civili del bene pignorato anche prima dell'aggiudicazione del medesimo.

Non si rilevano profili di onerosità, avendo tale disposizione carattere meramente procedimentale. Viceversa dalla velocizzazione delle procedure potranno derivare eventuali benefici anche per l'erario nei casi in cui questo sia tra i creditori privilegiati.

Comma 2 Tale norma è tesa a ridurre la possibilità da parte del debitore di opporsi al procedimento monitorio ricorrendo a strategie difensive basate su ragioni meramente dilatorie e si pone nell'ottica di accelerare la procedura di recupero del credito.

Nello specifico, trattandosi di modifica meramente procedimentale, si rileva che dalla stessa non deriva alcun effetto di carattere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Capo V

Misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale

Art. 16

Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile

Commi da 1 a 12

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE SETTORE PRIVATO (ESCLUSI APPRENDISTI TRASFORMATI, OPERAI AGRICOLI E ASSUNTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO):

Sulla base della distribuzione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2016 che non presentano precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato (pari a circa 230.000 per i neo assunti in età inferiore ai 30 anni e a circa 290.000 per i neo assunti in età inferiore ai 35 anni) ed ipotizzando un incremento delle assunzioni di giovani di circa il 30% a regime (nei primi due anni rispettivamente 20% e 25%), per effetto sia della maggiore attrattività della nuova normativa sia del termine degli esoneri precedenti (Legge n.190/2014 e Legge n.208/2015), si è stimato:

- ✓ un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2018 pari a 350.000 giovani con età inferiore ai 35 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.315 euro, a fronte del massimale di 3.000 euro;
- ✓ un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per ciascuno degli anni successivi al 2018 pari a 290.000 giovani per il 2019 e a 300.000 dal 2020 con età inferiore ai 30 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.290 euro

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

Lavoratori - neo assunti a tempo indeterminato (esclusi operai agricoli; apprendisti trasformati e alternanza scuola –lavoro) anno 2018 under 35, anni successivi under 30 Limite annuo 3.000 euro			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	350.000	-314,0	-314,0
2019	640.000	-1.029,0	-899,0
2020	940.000	-1.709,0	-1.341,0
2021	890.000	-2.111,0	-1.593,0
2022	900.000	-2.047,0	-1.487,0
2023	900.000	-2.060,0	-1.601,0

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE OPERAI AGRICOLI:

La platea interessata all'esonero in oggetto è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove assunzioni a tempo indeterminato relative agli operai agricoli con età inferiore ai 30 anni e inferiori a 35 anni (pari rispettivamente a 2.800 e 4.200) del 2015. Del complesso delle assunzioni sono state considerate solo quelle effettuate in zone tariffarie non agevolate, in quanto le altre assunzioni godono di incentivi con maggiore attrattività rispetto alla agevolazione proposta. Ipotizzando una sostanziale stabilità del numero dell'assunzioni di giovani, si è stimato un numero di lavoratori pari a 1.900 soggetti per il 2018 e 1.200 dal 2019. Le retribuzioni della platea si collocano tutte sotto la soglia per il beneficio limite di 3.000 euro, pertanto lo sgravio medio è di circa 960 euro. In via prudenziale e stante la peculiare normativa fiscale di cui gode il settore agricolo, non si sono considerati gli effetti di maggiori entrate fiscali a seguito della riduzione contributiva.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

Operai agricoli (OTI) neo assunti a tempo indeterminato anno 2018 under 35, anni successivi under 30 Limite annuo 3.000 euro			
Anno	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	1.900	-0,2	-0,2
2019	3.100	- 1,7	- 1,7
2020	4.300	-3,0	-3,0
2021	3.600	- 3,9	-3,9
2022	3.600	-3,5	-3,5
2023	3.600	-3,5	-3,5

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE APPRENDISTI TRASFORMATI:

La platea interessata all'esonero è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove prosecuzioni di contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato sulla base degli elementi amministrativi INPS è stata valutata in 53.000 soggetti, tenendo conto sia del requisito anagrafico e sia del vincolo circa l'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato progressi. L'esonero contributivo medio considerato nella fattispecie è pari a circa 2.755 euro.

Ovviamente le minori entrate contributive che ne conseguono tengono conto della minore durata del beneficio che si sostanzia in 12 mesi

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

<i>Lavoratori - Apprendisti trasformati a tempo indeterminato</i> Limite annuo 3.000 euro			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	53.000	-57,0	-57,0
2019	53.000	-144,0	-121,0
2020	53.000	-146,0	-97,0
2021	53.000	-146,0	-112,0
2022	53.000	-146,0	-112,0
2023	53.000	-146,0	-112,0

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La norma in oggetto si sostituisce all'agevolazione prevista nei commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, che riguardava sia le assunzioni a tempo indeterminato che quelle in apprendistato. Prudenzialmente si è deciso di considerare una platea della stessa dimensione, e pari a 18.900 individui, nell'ipotesi che accedano alla nuova forma di esonero anche coloro che potevano godere dell'esonero della legge 232/2016 con assunzioni in apprendistato. La stima dell'esonero medio è pari a 3.000 euro stante la disciplina di maggior favore della categoria in esame.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

<i>Lavoratori – assunzioni alternanza scuola-lavoro</i>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	18.900	-10,3	-10,3
2019	37.800	-20,3	-16,1
2020	56.700	-72,9	-65,8
2021	56.700	-121,2	-94,8
2022	56.700	-165,7	-122,0
2023	56.700	-170,0	-131,0

Nelle stime sopra riportate sono considerati gli effetti positivi derivanti dal mancato uso dell'agevolazione contributiva prevista dalla legge 232/2016.

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE

Nella tabella che segue sono riportate le minori entrate contributive complessive derivanti dalla disposizione sull'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile.

<p align="center"><i>Complesso minori entrate contributive "Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile" Limite 3.000 euro</i></p>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	423.800	-381,5	-381,5
2019	733.900	-1.195,0	-1.037,8
2020	1.054.000	-1.930,9	-1.506,8
2021	1.003.300	-2.382,1	-1.803,7
2022	1.013.300	-2.362,2	-1.724,5
2023	1.013.300	-2.379,5	-1.847,5

Art.17

Sgravi contributivi under 40

Commi 1 e 2 Ai sensi della disposizione in esame è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. In particolare, tale esonero è riconosciuto in forma integrale per i primi tre anni, nel limite del 66 per cento il quarto anno e nel limite del 50 per cento il quinto anno. Il citato esonero spetta quindi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali per un periodo massimo complessivo di cinque anni e non si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2017 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si prevede che l'esonero sia da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sul *de minimis*.

La proposta in esame è finalizzata a prorogare al 2018 lo sgravio contributivo già previsto dalla legge di bilancio 2017 riguardante i giovani lavoratori autonomi agricoli, cioè i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni. L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente. Si ricorda che la contribuzione IVS dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. L'aliquota contributiva vigente a decorrere dal 2018 è pari al 24%. Il reddito medio convenzionale per l'anno 2017 è stato determinato, con decreto del 18 maggio 2017 dal Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in 56,83 euro. È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale

giornaliero, ai sensi della legge n. 160 del 1975, nel limite massimo di n. 156 giornate annue; tale importo per il 2017 è rimasto invariato rispetto al 2016 ed è quindi pari a 0,66 euro. La quantificazione delle minori entrate contributive è stata predisposta sulla base di una agevolazione modulata negli anni come segue:

- esonero totale della contribuzione dovuta IVS, per i primi tre anni;
- esonero pari al 66% della contribuzione dovuta IVS, per il quarto anno;
- esonero pari al 50% della contribuzione dovuta IVS, per il quinto anno;
- nessun esonero della contribuzione dovuta IVS a decorrere dal sesto anno.

Sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi nel 2016 e nei primi mesi del 2017 si è stimata, in via prudenziale, una platea di 9.000 nuovi iscritti nell'anno 2018 con età inferiore a 40 anni, di cui 7.200 nella categoria CD e 1.800 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa, tenendo conto che il pagamento dei contributi agricoli avviene con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate; le date di scadenza sono:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Risultati:

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

Minori entrate contributive derivanti
dall'agevolazione contributiva CD IAP

Generazione nuovi ingressi nel 2018 con
età inferiore a 40 anni

(importi di cassa in mln di euro, - effetti
negativi per la finanza pubblica; +effetti
positivi per la finanza pubblica)

Anno	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Minori entrate contributive (netto fisco)
2018	-7,4	-7,4
2019	-23,9	-22,7
2020	-26,4	-23,1
2021	-22,0	-19,5
2022	-16,8	-15,1
2023	-7,8	-6,6
2024	-1,3	-1,2
2025	0	-0,3

Art. 18

Incremento soglie reddituali "Bonus 80 euro"

Comma 1 La norma in esame dispone un incremento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento del credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1-bis) del TUIR.

L'importo del credito è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.600	960
Oltre 24.600 fino a 26.600	$960 * [1 - (rdt - 24.600) / (26.600 - 24.600)]$
Oltre 26.600	0

La legislazione vigente dispone la seguente determinazione del credito:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.000	960
Oltre 24.000 fino a 26.000	$960 * [1 - (rdt - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento. La stima considera anche l'aumento contrattuale per i dipendenti pubblici come disposto dal Disegno di Legge di Bilancio 2018.

A decorrere dall'anno d'imposta 2018, si stima un costo di competenza annua pari a 210,8 milioni di euro.

Art.19

Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano.

Commi da 1 a 3 Il limite finanziario annuo previsto dalla disposizione e pari a 100 mln di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è stato individuato con riferimento alle imprese che presentano le complessità occupazionali individuate nello schema di norma e che hanno esaurito o stanno esaurendo i limiti massimi di utilizzo della CIGS.

L'onere pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità anche a seguito del rifinanziamento operato ai sensi del DL n. 148/2017.

Dati analisi aziende:

N. aziende in crisi con organico superiore a 100 unità	14	N. lavoratori sospesi in crisi da aziende con organico superiore a 100 unità	4.460	Costo proroga per 6 mesi lavoratori in crisi	42.816.000 Euro
N. aziende in riorganizzazione con organico superiore a 100 unità	15	N. lavoratori sospesi in riorganizzazione da aziende con organico superiore a 100 unità	3.899	Costo proroga per 12 mesi lavoratori in riorganizzazione	74.860.800 Euro
N. totale aziende interessate (*)	29	N. lavoratori totali sospesi (**)	8.359	Costo totale proroghe	117.676.800 Euro (***)

Costo mensile CIGS: 1.600 euro

Proroga crisi: 6 mesi;

Proroga riorganizzazione: 12 mesi

(*) Sono state considerate aziende con organico superiore a n. 100 unità, in crisi o riorganizzazione, che esauriscono i relativi trattamenti in prossimità della fine del 2017. Non sono state considerate le aziende in solidarietà e quelle che hanno richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 42 del dlgs n.

148/2015.

(**) I lavoratori sono stati considerati come lavoratori sospesi tutti a 0 ore.

(**) Dal totale dovrebbe essere detratta una somma pari al 30% (c.d. tiraggio)

Art.20

Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi

Commi 1 e 2 La stima è stata effettuata considerando che la norma abbia effetto per accordi sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2018 ad eccezione di quanto previsto al comma 7 sul raddoppio del contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1 gennaio 2018.

Per la valutazione degli effetti finanziari è stato considerato il numero di lavoratori interessati sulla base delle risultanze degli archivi gestionali dell'Istituto: nel 2016 il numero di beneficiari di CIGS (limitati ai casi di crisi e riorganizzazione aziendale) sono stati 160.000 di cui 105.000 per riorganizzazione aziendale. Sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali negli accordi per riorganizzazione aziendale il numero di esuberanti non può superare il 30% del totale delle persone coinvolte (decreto ministeriale 94033 del 13 gennaio 2016), mentre negli accordi per crisi aziendale il numero di esuberanti è mediamente pari al 50% dei lavoratori coinvolti. Sulla base di questi dati si può prudenzialmente ipotizzare che il 40% dei lavoratori in CIGS possa essere interessato all'accordo di ricollocazione. Si ipotizza inoltre che, individualmente, tutti i lavoratori scelgano di aderire all'accordo.

Considerando che il numero di assunzioni nel 2016 per soggetti provenienti da CIGS è stato pari al 4,25% del totale dei lavoratori in CIGS di cui 1,25% a tempo indeterminato, si è ipotizzato, per tener conto dell'effetto attrattivo della norma in esame, un tasso di rioccupazione da CIGS doppio rispetto a quello registrato. Pertanto il numero di assunzioni annue considerate è pari a 5.440 di cui 1.600 a tempo indeterminato.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, sulla base dei pagamenti diretti per CIGS da parte dell'INPS nel 2016, si è tenuto conto di un costo medio mensile della prestazione CIGS pari a 1.050 euro, della retribuzione media mensile pari a 2.100 euro e una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 70%. Si è inoltre ipotizzata una durata media residua di CIGS pari a 6 mesi.

Per valutare l'effetto in termini di finanza pubblica dell'agevolazione fiscale sulle somme offerte dal datore di lavoro in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si è fatta l'ipotesi prudenziale dell'utilizzo del limite massimo previsto dalla norma (9 mensilità) e si è ipotizzata un'aliquota media di tassazione separata (aliquota alla quale sarebbero state sottoposte le somme in oggetto per incentivo all'esodo) pari al 22%.

Ai fini della determinazione degli oneri derivanti dall'agevolazione contributiva in caso di assunzione si è ipotizzato che la durata dell'agevolazione sia massima per gli assunti a tempo indeterminato e mediamente pari a 12 mesi per gli assunti a tempo determinato (comprese eventuali trasformazioni). Considerati i livelli retributivi della platea dei lavoratori coinvolti si è prudenzialmente considerato il limite massimo di sgravio per ciascun lavoratore assunto (4.030 euro nel 2018).

Sulla base delle informazioni fornite dall'ANPAL, l'importo dell'assegno di ricollocazione, per l'anno 2016, è stato considerato pari a 3.800 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e pari a 1.500 euro per le assunzioni a tempo determinato.

Nel caso di insuccesso occupazionale per i richiedenti l'assegno è previsto comunque un costo fisso per il servizio denominato Fee4services (regolamento ANPAL per assegno di ricollocazione) per un importo massimo pari a 106,5 euro da erogarsi solo sotto determinate condizioni. Non avendo statistiche al riguardo l'ipotesi prudenziale effettuata è che venga sempre pagato per ciascun richiedente non rioccupato.

Ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive derivanti dall'aumento del contributo di licenziamento si è ipotizzato un numero annuo di licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato pari a 60.000. Mediamente negli ultimi anni il numero di licenziamenti collettivi nelle aziende in area CIGS è stato sicuramente superiore ma si è voluto tener conto del forte

ridimensionamento avvenuto nell'ultimo anno. Prudenzialmente non si è considerato un contributo di licenziamento pienamente doppio rispetto a quanto previsto come massimo dalla normativa vigente (circa 1.470 euro nel 2017), ma è stato ridotto del 10%. La stima è stata effettuata considerando applicato il contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1 gennaio 2018, pur tenendo conto della transitorietà prevista e in ragione dei versamenti contributivi per cassa.

Si è infine tenuto conto degli effetti fiscali relativi:

- ✓ all'incremento del contributo di licenziamento;
- ✓ alle minori entrate contributive derivanti dall'agevolazione all'assunzione;
- ✓ alla cassa integrazione residua corrisposta al dipendente.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma:

Assegno ricollocazione + incentivi lavoratori assunti da CIGS (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)							
Anni	Assegno di ricollocazione e costo per il servizio.	Cigs residua dipendente	Onere per agevolazione contributiva		Maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali		Totale oneri al netto degli effetti fiscali
			agevolazione fiscale incentivo esodo	apprendisti (al lordo effetti fiscali)	contributive al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali indotti	
2018	-5,4	-3,6	-6,8	-4,4	41,5	0,9	22,2
2019	-19,1	-12,7	-23,9	-23,3	83,7	-11,1	-6,4
2020	-19,4	-12,9	-24,3	-25,7	85,2	-13,9	-11,0
2021	-19,8	-13,1	-24,8	-26,2	86,9	-9,6	-6,6
2022	-20,2	-13,4	-25,3	-26,7	88,7	-10,2	-7,1
2023	-20,6	-13,7	-25,8	-27,2	90,5	-10,5	-7,3
2024	-21	-13,9	-26,3	-27,8	92,3	-10,6	-7,3
2025	-21,4	-14,2	-26,8	-28,3	94,1	-10,8	-7,4
2026	-21,9	-14,5	-27,4	-28,9	96,0	-11,1	-7,8
2027	-22,3	-14,8	-27,9	-29,5	97,9	-11,3	-7,9

Art.21

Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga anno 2018 nelle aree di crisi complessa

Comma 1 Con il presente comma si dà seguito, nei limiti di risorse comunque programmate, ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi industriale complessa al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti.

Art. 22

APE

Comma 1, lettera a) Proroga dell'APE volontaria

La norma in esame proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019 anziché fino al 31 dicembre 2018 come attualmente previsto) la sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) di cui all'articolo 1, commi 166-178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Sulla base degli stessi dati utilizzati per la valutazione della norma originaria si stimano i seguenti effetti finanziari:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	-4	-35	-43

in milioni di euro

Gli effetti decorrono dal 2022 poiché i soggetti cui è estesa la norma sono quelli che nel 2019 matureranno i requisiti per usufruire dell'APE e quindi gli effetti fiscali connessi alla misura si manifesteranno solo dall'anno di decorrenza del trattamento di quiescenza.

Si segnala che l'onere stimato per il 2024 è da considerarsi un valore massimo, destinato a restare dapprima costante e poi a scendere rapidamente dal 2038 fino ad azzeramento, a seguito delle restituzioni a rate ventennali.

Con riferimento al fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 173 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la disposizione non determina la necessità di ulteriore alimentazione dello stesso, atteso che, al di là della dotazione iniziale – pari a 70 milioni di euro - già prevista a legislazione vigente, il citato fondo si incrementa con le commissioni di accesso pagate dai richiedenti l'APE, in coerenza con lo schema “di mercato” alla base della misura.

Comma 1, lettere b) – d) APE sociale Tempo determinato e APE Sociale Donna

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. L'importo erogato è pari a 1.500 euro mensili o pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo ed è pagata fino al raggiungimento dei requisiti ordinari.

La proposta prevede:

- a) di ampliare per l'anno 2018 la platea dei beneficiari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 estendendo il beneficio per gli accessi nell'anno 2018 anche in caso di scadenza di contratto a tempo determinato a condizione che i soggetti abbiano nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto almeno 18 mesi di lavoro dipendente. Le valutazioni sono state effettuate individuando su un campione rappresentativo dell'universo di soggetti che si trovino in stato di disoccupazione:
 - provenienti da contratti a tempo determinato;
 - che abbiano terminato o termineranno il periodo di sostegno al reddito in tempo utile per usufruire della norma;
 - abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
- b) di ampliare l'accesso nell'anno 2018 per le donne stabilendo che i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 siano ridotti per le donne di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età minima) nell'anno 2018 e applicando percentuali di adesione diverse per ciascuna delle categorie di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma. Tali percentuali sono state riviste rispetto a quelle utilizzate nella relazione tecnica predisposta per la legge di bilancio 2017 per tener conto delle domande fino ad oggi pervenute. In particolare è stata aumentata al 9% la percentuale di cui alla lettera a) e ridotta al 2,2% quella di cui alla lettera c). Inoltre, sulla base del numero medio dei figli rilevato dall'Istat per le generazioni che stanno per raggiungere il requisito dell'APE sociale pari a 1,7 e considerato il limite di 2 anni di anticipo, si è ipotizzata una riduzione media del requisito contributivo pari a 10 mesi.

Nella tavola che segue sono riportate le quantificazioni del maggiore numero di prestazioni e il corrispondente onere.

Anno	Maggiori numero di prestazioni alla fine dell'anno (mgl di unità)	Incremento limite spesa (mln di euro) – Maggiori oneri
2018	6,7	79,7
2019	6,1	93,4
2020	4,7	80,5
2021	2,9	56,6
2022	0,4	20,9
2023	-	1,4

Art. 23

Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Commi 1 e 2 La disposizione in esame interviene all'articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005 che disciplina la previdenza complementare, rendendo strutturale la "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 dalla legge n. 232/2016.

La norma, inoltre, prevede che la rendita in esame sia riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Applicando la metodologia e i dati utilizzati in sede di relazione tecnica a corredo della norma sul regime fiscale RITA (Legge n. 232/2016) e ipotizzando un incremento dell'ammontare di prestazioni anticipate pari al 10%, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2018	2019	2020	2021	dal 2022
Ritenuta	4,2	39,7	-7,1	-10,4	-17,8

in milioni di euro

Art.24

Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS

Commi 1 e 2 L'intervento non produce effetti negativi per la finanza pubblica poiché le anticipazioni in argomento sono annualmente iscritte tra le uscite correnti del bilancio dello Stato e risultano scontate per pari importo nei saldi di finanza pubblica degli esercizi in cui sono state concesse.

Art.25

Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà

La norma in esame procede ad una estensione della platea dei beneficiari del ReI, limitata in sede di prima applicazione sulla base di alcune caratteristiche non economiche del nucleo (**commi 1 e 3**) e ad un incremento del massimale del beneficio economico, fissato in sede di prima applicazione nell'ammontare su base annua dell'assegno sociale (**comma 4**). E' altresì corrispondentemente incrementata la quota del Fondo povertà destinata al finanziamento dei servizi territoriali che costituiscono la componente non economica del ReI (**comma 5**).

Si procedere prioritariamente ad una stima degli oneri connessi all'incremento del beneficio economico. In termini sostanziali, poiché l'unica tipologia familiare con beneficio potenziale sopra il massimale è a legislazione vigente quella dei nuclei con 5 o più componenti, la misura prevista accresce il beneficio massimo del ReI solo per tali nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino a

circa 534 euro. Gli oneri relativi sono quindi connessi esclusivamente a questa tipologia di nuclei familiari, per una spesa incrementale di 60 milioni di euro l'anno pari ad una crescita di circa il 16% rispetto ai 370 milioni stimati per i nuclei con 5 o più a legislazione vigente. Si noti anche che l'incremento del massimale comporta anche un leggero incremento della platea di beneficiari che, per questa tipologia, passano da un numero di 100,1 mila a 106 mila, mentre nel complesso i beneficiari potenziali del ReI si attestano a 499,8 mila.

Con riferimento al **comma 1**, si ricorda che la relazione tecnica al decreto legislativo istitutivo del ReI individua, sulla base delle dichiarazioni presentate a fini ISEE nel 2016, in circa 88 mila i nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne senza figli minori nelle condizioni potenziali di poter beneficiare del ReI. Sulla base delle informazioni disponibili con riferimento all'ASDI – sostegno economico ai disoccupati in condizioni economiche meno stringenti che per il ReI – per il quale i beneficiari risultavano essere meno di 10 mila l'anno, nella relazione tecnica al decreto legislativo, cui si rimanda, si riteneva che almeno metà di questa platea – pur se probabilmente non in possesso dei requisiti ulteriori previsti oltre l'età e lo stato di disoccupazione (licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, ecc.) – dovesse essere considerata nella stima, in via prudenziale, al fine di compensare eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro non censiti nella base dati ISEE.

Sulla base delle ipotesi seguite in relazione tecnica per il ReI, si ritiene pertanto che la spesa connessa all'allargamento della platea previsto al **comma 1** della norma in esame possa essere definita in metà dell'onere complessivamente stimato con riferimento ai nuclei con disoccupati ultracinquantacinquenni.

Al fine di valutare tale onere, nella tabella che segue si indicano il numero dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti, nonché della presenza di redditi nel nucleo nonché di beneficiari di altri trattamenti assistenziali (esclusa l'indennità di accompagnamento) tali da azzerare il beneficio economico.

Numero componenti nel nucleo	Numero totale nuclei potenziali (migliaia)	di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI	Numero totale nuclei beneficiari	Risorse (milioni di euro)
1	33	5	28	59
2	27	8	19	61
3	16	4	12	39
4	9	2	7	30
5 o più	3	0	3	10
Totale	88	19	69	199

Assumendo il criterio di prudenzialità ipotizzato nel decreto legislativo con riferimento a coloro che non abbiano presentato la dichiarazione ISEE – pari al 15% di onere aggiuntivo – si può pertanto stimare complessivamente in circa 230 milioni di euro la spesa per il ReI connessa ai i nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne e senza figli minori, di cui la metà già coperta dal decreto legislativo attuativo del ReI. Pertanto, l'onere aggiuntivo per le previsioni di cui al comma 1 è stimato, a partire dal primo anno di esercizio del ReI, pari a 115 milioni di euro, di cui 57,5 milioni di euro per i primi sei mesi di esercizio della misura.

A partire dal 1° luglio, in realtà, la misura è estesa a tutti i nuclei familiari, esclusivamente sulla base

delle loro condizioni economiche, indipendentemente dalle altre caratteristiche del nucleo. La tabella che segue individua la platea differenziale di tale intervento, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e i corrispondenti oneri di tale allargamento al primo anno, tenuto conto dell'incremento del massimale del beneficio di cui al comma 4 e riassorbendo integralmente l'incremento sopra illustrato in relazione ai disoccupati ultra 55enni.

Numero componenti nel nucleo	Numero differenziale rispetto alla legislazione vigente di nuclei potenziali (migliaia)	di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI	Numero totale nuclei beneficiari differenziali rispetto a quelli a legislazione vigente	Risorse (milioni di euro)
1	151	38	113	233
2	73	25	48	136
3	36	12	24	74
4	15	5	10	40
5 o più	4	1	3	12
Totale	279	81	198	495

Tenendo conto del criterio di prudenzialità sopra esposto (15% aggiuntivo), la spesa annua è inizialmente pari a circa 570 milioni di euro. Tenuto altresì conto del turn-over tra beneficiari e del periodo di sospensione di sei mesi previsto dopo 18 mesi di durata del beneficio, assumendo le stesse ipotesi discusse nella relazione tecnica al d. lgs. istitutivo del ReI cui si rimanda integralmente, il profilo temporale della spesa è il seguente (per semplicità si assume come anno base il 2019, criterio comunque prudenziale, attesa la decorrenza del 1° luglio 2018 e assumendo nel 2018 la spesa massima del 50% dell'ammontare annuo):

	2019	2020	Dal 2021
Profilo temporale (<i>spesa iniziale pari a 100, turn-over a regime non inferiore a due terzi</i>)	100	93	88
Oneri connessi all'allargamento della platea (comma 3)	570	530	502

Gli oneri complessivi con riferimento ai **commi da 1 a 5**, sono pertanto i seguenti:

	2018	2019	2020	Dal 2021
Incremento del massimale beneficio per i beneficiari a legislazione vigente (comma 4)	60	60	60	60
Oneri connessi all'allargamento della platea a tutti i nuclei con disoccupati ultra55enni (comma 1)*	57,5	-	-	-
Oneri connessi all'allargamento a tutti i nuclei nelle condizioni economiche di cui al d. lgs. (comma 3)	285	570	530	502
Quota per servizi territoriali di contrasto alla povertà (comma 5)	35	70	75	75
Utilizzo margine limite di spesa per beneficio economico a legislazione vigente	-137,5	-	-	-
Totale oneri commi da 1 a 5 (e comma 6, primo periodo)	300	700	665	637
Oneri per interventi da disciplinare con il Piano povertà (comma 6, secondo periodo)	-	-	235	263
Totale oneri	300	700	900	900

*solo primi sei mesi 2018, poi riassorbito nell'allargamento di cui al **comma 3**

Si noti che l'incremento della quota servizi del Fondo povertà di cui al **comma 5** corrisponde a regime al 15% dell'incremento strutturale della spesa con riferimento all'allargamento della platea di cui al **comma 2**.

I commi 6 e 7 rideterminano corrispondentemente la dotazione del Fondo Povertà, lasciando un margine di intervento per il Piano per la lotta alla povertà a decorrere dal 2020. Tenuto conto che per il 2018 la differenza tra il limite di spesa di 1.482 milioni di euro di cui all'articolo 20, comma 1, del d. lgs. n. 147 del 2017 e l'onere previsto in relazione tecnica di 1.335 milioni di euro per l'erogazione del beneficio economico è pari a 147 milioni euro, l'incremento della dotazione del Fondo povertà di cui al **comma 6** (che presuppone l'utilizzo del margine non completamente, tenuto conto anche della quota di risorse accantonata per le code dell'ASDI) è capiente anche per il 2018 in maniera comunque congrua per garantire la gestione del limite di spesa in fase di avvio della misura.

Art. 26

Promozione del welfare di comunità

Commi da 1 a 4 La disposizione riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta per le

erogazioni relative ai progetti effettuati dalle fondazioni finalizzate alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà e alle fragilità sociali, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili, alla dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, all'inclusione socio-lavorativa, alla promozione dell'occupazione.

Il credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

Art. 27

Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale

Comma 1. La presente disposizione prevede l'incremento delle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- capitolo del bilancio dello Stato 2230 - piano di gestione 02 – pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, al fine di garantire adeguata copertura finanziaria alle attività connesse alle politiche di formazione individuate dal d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, articolo 1 lett. p,r,s,t,u,v) e, in particolare, per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ nell'ambito VET. Tale incremento si rende necessario nella misura in cui, tra le attività connesse alle politiche legate alla formazione rientra l'obbligo di assicurare "adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva Agenzia Nazionale al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell'Unione applicabili", così come precisato all'articolo 27, comma 9, del Regolamento istitutivo 1288/2013. Le competenze di Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, sono state acquisite dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli anni precedenti tale cofinanziamento veniva garantito attraverso un impegno di spesa sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gestito dalla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione dello stesso Ministero con l'erogazione dell'importo all'Agenzia Nazionale Erasmus+ in ambito VET a seguito di uno specifico Decreto e della sottoscrizione di una Convenzione da parte dell'Autorità Nazionale (nella persona del Direttore generale competente) e dell'Agenzia Nazionale (nella persona del Direttore generale dell'ISFOL/INAPP presso la cui sede è collocata l'Agenzia Nazionale competente). Con la soppressione della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, le cui funzioni, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono state trasferite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive e Passive (ANPAL), si rende pertanto necessario assicurare il cofinanziamento del Programma Erasmus+ in ambito VET, in quanto obbligo comunitario, attraverso l'incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione gestito dall'attuale Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ in ambito VET.

Art.28

Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative

Comma 1 La presente disposizione prevede di fornire copertura alle spese derivanti dall'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40 con risorse del bilancio dello Stato

individuate nell'ambito di quelle gravanti sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, iscritta sul medesimo Fondo- capitolo del bilancio dello Stato 2230. Tali risorse dovrebbero confluire dal piano di gestione 4 al piano di gestione 2 - dedicato agli interventi per la formazione.

Negli anni precedenti il finanziamento veniva garantito a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ai sensi di quanto previsto dal comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 4-bis dell'articolo 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, che così recita: «511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo 20- bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51».

La disposizione individua quale fonte di copertura la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, che ha previsto la promozione di un Programma sperimentale finalizzato al reimpiego di 3000 lavoratori ultracinquantenni. Il successivo comma 10 ha posto gli oneri derivanti dall'attuazione del programma, pari ad euro 15.600.000,00 a decorrere dall'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lett. a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i.. Con Decreto Ministeriale del 19 giugno 2006 è stato individuato un contingente di 2.108 unità complessive con ripartizione ad aziende specificamente individuate. Il successivo decreto direttoriale del 27 novembre 2009, in adempimento all'art. 1, comma 3 della legge del 24 marzo 2006, n. 127, ha autorizzato la proroga delle successive fasi del programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego, per i lavoratori interessati e già beneficiari del programma, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Da quanto emerge da un'analisi degli oneri sostenuti dall'INPS per le annualità dal 2009 al 2016 (2009: euro 13.819.546,92; 2010: euro 7.955.878,03; 2011: euro 8.265.444,36; 2012: euro 8.311.561,79; 2013: euro 6.035.487,74; 2014: euro 3.473.731,03; 2015: euro 2.471.631,06; 2016: euro 1.670.500,82 (dato non ancora consuntivato)), emerge un andamento in flessione, giustificato dalla finalità della norma che prevede l'accompagnamento alla pensione del contingente di lavoratori a suo tempo individuato. Le risorse stanziare per l'intervento ma non utilizzate negli anni sono state disimpegnate, in raccordo con l'ente previdenziale, al fine di poterle reimpiegare per fornire copertura alle maggiori esigenze emerse in materia di ammortizzatori sociali.

Con la disposizione proposta, si intende promuovere, senza maggiori oneri per le finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente alle effettive necessità.

Art. 29

Censimenti permanenti

Commi da 1 a 9 La copertura finanziaria degli oneri che scaturiscono dallo svolgimento dei Censimenti è disciplinata al comma 10.

In particolare si prevede che per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, dei Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, del 7° Censimento generale dell'agricoltura e del Censimento permanente dell'agricoltura, si autorizza la spesa di Euro 5.000.000 per l'anno 2018, Euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, Euro 51.881.600 per l'anno 2021 e per Euro 26.881.600 a decorrere dall'anno 2022.

Per la copertura finanziaria della restante parte della spesa di euro 74.707.968 per il 2018, euro 35.742.291 per il 2019 ed euro 20.768.941 per il 2020 derivanti dallo svolgimento dei Censimenti sopra indicati si provvede, altresì, sia in termini di competenza che di cassa, con le risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui, dall'utilizzo delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, all'art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 e all'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166, da destinare alla finalità dei censimenti di cui al presente articolo.

Il fabbisogno necessario per lo svolgimento delle attività censuarie per il quadriennio 2018-2021 è pari a Euro 281.864.000 come evidenziato dettagliatamente nella seguente tabella.

Tab. 1 – Fabbisogno spese censuarie nel quadriennio 2018-2021 (totale). Valori in euro.

TIPOLOGIA CENSIMENTO	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
AGRICOLTURA	9.404.218	43.605.891	39.415.891	1.355.000
IMPRESE	5.575.000	1.500.000	2.375.000	6.750.000
ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT	2.327.500	85.000	42.500	11.485.000
POPOLAZIONE	62.401.250	37.433.000	25.817.150	32.291.600
TOTALE	79.707.968	82.623.891	67.650.541	51.881.600

Per le attività dei censimenti permanenti che si svolgeranno, a regime, dall'anno 2022 è previsto un fabbisogno annuo di spesa pari a Euro 26.881.600, come di seguito specificato.

Tab. 2 – Fabbisogno annuo spese censuarie a decorrere dal 2022. Valori in euro.

TIPOLOGIA CENSIMENTO	PERIODO	ONERI
AGRICOLTURA	2022-2031	2.348.600
IMPRESE	2022-2031	1.403.800
ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT	2022-2031	700.000
POPOLAZIONE	2022-2031	22.429.200
TOTALE		26.881.600

Ai fini di una più puntuale analisi dei fabbisogni di spesa necessari per l'espletamento della attività

censuarie relative al periodo 2018-2021, si è proceduto alla quantificazione degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento. Le tabelle da 3a a 3d riportano il dettaglio di tale analisi.

Tab. 3a – Fabbisogno spese censimento agricoltura nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
Assistenza, informatica e software	155.600	573.700	573.700	40.000
Formazione, istruzioni e missioni	38.800	75.600	75.600	
Hardware	490.000	55.000	55.000	30.000
Raccolta dati tramite organi intermedi	6.935.904	36.464.048	36.464.048	685.000
Raccolta dei dati da società	-	-	-	
Spese di pubblicità e comunicazione	-	3.965.000	-	
Spese diverse di gestione	9.282	893.359	893.359	30.000
Spese generali	675.000	450.000	225.000	550.000
Stampa e spedizione	529.632	1.059.184	1.059.184	
Sviluppo software	570.000	70.000	70.000	20.000
TOTALE	9.404.218	43.605.891	39.415.891	1.355.000

Tab. 3b – Fabbisogno spese censimento imprese nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
Assistenza, informatica e software	100.000	-	-	-
Formazione, istruzioni e missioni	206.250	137.500	68.750	137.500
Hardware	-	-	-	
Raccolta dati tramite organi intermedi	3.000.000	-	-	6.500.000
Raccolta dei dati da società	-	1.250.000	1.250.000	-
Spese di pubblicità e comunicazione	2.000.000	-	1.000.000	-

Spese diverse di gestione	15.000	-	-	-
Spese generali	150.000	100.000	50.000	100.000
Stampa e spedizione	18.750	12.500	6.250	12.500
Sviluppo software	85.000	-	-	-
TOTALE	5.575.000	1.500.000	2.375.000	6.750.000

Tab. 3c – Fabbisogno spese censimento istituzioni pubbliche e non profit nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
Assistenza, informatica e software	-	-	-	-
Formazione, istruzioni e missioni	115.000	10.000	5.000	110.000
Hardware	-	-	-	-
Raccolta dati tramite organi intermedi	2.000.000	-	-	10.200.000
Raccolta dei dati da società	-	-	-	-
Spese di pubblicità e comunicazione	-	-	-	-
Spese diverse di gestione	-	-	-	1.000.000
Spese generali	112.500	75.000	37.500	75.000
Stampa e spedizione	100.000	-	-	100.000
Sviluppo software	-	-	-	-
TOTALE	2.327.500	85.000	42.500	11.485.000

Tab. 3d – Fabbisogno spese censimento popolazione nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
Assistenza, informatica e software	10.278.500	6.886.000	3.491.500	6.788.000
Formazione, istruzioni e missioni	821.250	547.500	273.750	547.500

Hardware	366.000	122.000	61.000	122.000
Raccolta dati tramite organi intermedi	32.650.500	21.767.000	15.932.400	16.718.100
Raccolta dei dati da società	-	-	-	-
Spese di pubblicità e comunicazione	4.600.000	-	2.000.000	-
Spese diverse di gestione	5.108.500	2.399.500	1.203.000	2.405.000
Spese generali	562.500	775.000	387.500	775.000
Stampa e spedizione	7.404.000	4.936.000	2.468.000	4.936.000
Sviluppo software	610.000	-	-	-
TOTALE	62.401.250	37.433.000	25.817.150	32.291.600

Inoltre, il dettaglio degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento, occorrenti annualmente a regime per lo svolgimento delle attività censuarie permanenti, è di seguito rappresentato.

Tab. 4 – Fabbisogno annuo spese per i censimenti permanenti a regime secondo la voce di spesa. Valori in euro.

VOCI DI SPESA	POPOLAZIONE	IMPRESE	ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT	AGRICOLTURA	TOT CENSI PERMA
Raccolta dati tramite organi intermedi	13.773.000	900.000	600.000	2.061.000	1
Stampa e spedizione	2.468.000	-	30.000	44.900	:
Spese diverse di gestione	2.494.500	-	-	89.100	:
Assistenza informatica e software	2.581.700	-	-	47.700	:
Formazione, istruzioni, missioni	-	123.800	50.000	15.900	
Spese di pubblicità e comunicazione	550.000	350.000	-	-	
Spese generali	400.000	30.000	20.000	50.000	
Hardware	122.000	-	-	24.000	
Sviluppo software	-	-	-	16.000	
Totale	22.429.200	1.403.800	700.000	2.348.600	20

Alla copertura finanziaria degli oneri necessari per gli anni 2018-2021 e per gli anni successivi si provvede mediante le modalità indicate nella seguente tabella.

Tab. 5 – Copertura finanziaria norma censuaria dal 2018. Valori in euro.

ANNO	ONERI FINANZIARI	COPERTURA	MODALITA' DI COPERTURA
2018	79.707.968	5.000.000	Nuova autorizzazione per il 2018
		74.707.968	Utilizzo vincoli agli obblighi comunitari + Residui censuari tornata 2010-2011-2012
2019	82.623.891	46.881.600	Nuova autorizzazione per il 2019
		35.742.291	Utilizzo Residui censuari tornata 2010-2011-2012 + riaccertamento straordinario
2020	67.650.541	46.881.600	Nuova autorizzazione per il 2020
		20.768.941	riaccertamento straordinario
2021	51.881.600	51.881.600	Nuova autorizzazione per il 2021
totale 2018-2021	281.864.000	281.864.000	
DAL 2022	26.881.600	26.881.600	Nuove autorizzazioni a decorrere dal 2022

In particolare, per quanto attiene alla copertura finanziaria mediante la diversa finalizzazione dei residui censuari tuttora disponibili, pari a circa 65 milioni di euro, di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzo, così come disciplinato nel secondo periodo del comma 10, occorre specificare che il citato ammontare di residui è determinato dalle somme ancora disponibili derivanti dalle precedenti autorizzazioni di spesa per i singoli censimenti generali, di cui se ne dettaglia, di seguito, la composizione:

1. Circa 1,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 (15° censimento generale della popolazione);
2. Circa 1,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 (9° censimento generale dell'industria);
3. Circa 57,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui dall'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane);
4. Circa 5,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166 (6° censimento generale dell'agricoltura).

Inoltre, alla copertura finanziaria l'Istituto procederà mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui e dell'utilizzo delle risorse vincolate agli

obblighi comunitari ancora disponibili, stimate in circa 66 milioni di euro.

Risparmio di spesa determinato dalla nuova strategia dei censimenti permanenti

Si evidenzia che i censimenti permanenti determinano un significativo risparmio di spesa, in termini di stanziamenti, rispetto ai censimenti generali decennali, che nell'ultima tornata censuaria sono stati finanziati per 755,5 milioni di euro, di cui 590 milioni per il censimento della popolazione, 37 milioni per il censimento dell'industria e del non profit e 128,5 milioni per il censimento dell'agricoltura. Tali somme, comprendono altresì le risorse autorizzate dall'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). Al netto delle risorse per tali attività preparatorie, le spese censuarie sostenute per i censimenti generali della tornata 2010-2011 sono ammontate a 646.865.614,19 euro.

Di seguito si raffrontano le spese censuarie sostenute svolgendo i censimenti generali, con quelle sostenute e che si prevedranno di sostenere nel decennio 2012-2021 (comprehensive dell'avvio delle attività preparatorie per il censimento permanente della popolazione, del 7° censimento generale dell'agricoltura e di tutti gli altri censimenti permanenti) e con i budget previsti a regime, per il successivo decennio 2022-2031, quando in Istituto si svolgeranno esclusivamente i censimenti permanenti.

Tab. 6 – Fabbisogno spese per il complesso dei censimenti (*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031)(). Totale spesa. Valori in euro.**

Macrovoce di spesa	Censimenti Generali 2010-2011	Censimenti Permanenti 2012-2021	Censimenti Permanenti 2022-2031
Raccolta dati	439.935.755,95	194.194.516,00	173.340.000,00
Personale a TD e spese per formazione e missioni	49.070.679,48	45.935.660,00	1.897.000,00
Servizi di supporto alla produzione	145.635.165,43	49.782.508,00	60.265.000,00
Informatica	11.394.571,06	36.490.821,00	27.914.000,00
Servizi generali e di funzionamento	829.442,27	5.700.000,00	5.400.000,00
Totale	646.865.614,19	332.103.505,00	268.816.000,00

(*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(**) Nel round 2012-2021 il Censimento dell'agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l'avvio del censimento permanente nel 2021.

Si noti come la diversa modalità di effettuazione dei censimenti comporta un notevole risparmio di oneri a carico della finanza pubblica, ulteriori risparmi rispetto a quanto già stimato nella relazione al D. Lgs. 179/2012, dove, peraltro, era stata prevista una spesa complessiva, per il solo censimento permanente della popolazione, pari a circa 400 milioni di euro.

In particolare si evidenzia una **forte riduzione della spesa complessiva** necessaria alla copertura delle spese censuarie, con un decremento, rispetto alla spesa sostenuta nella precedente tornata di svolgimento dei censimenti decennali di tipo tradizionale (anni finanziari 2010 e 2011) di 314,7

milioni, pari al 48,7% nel round censuario 2012-2021 e, a regime, di 378 milioni di euro, pari al 58,4% nel round censuario del 2022-2031.

La spesa per il complesso dei censimenti passa infatti da 646,9 a 322,1 milioni di euro previsti per il round 2012-2021. Tale spesa, nel successivo round del decennio 2022-2031 è prevista ammontare a 268,8 milioni, con un ulteriore risparmio di spesa di 63,3 milioni.

Si rappresenta altresì che, per lo svolgimento dei censimenti di cui alla presente relazione, l'Istituto si avvarrà dell'attività lavorativa del personale a tempo determinato che si è inteso stabilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 5 bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, la cui spesa è garantita da risorse di bilancio già disponibili.

Analogamente, appare significativo il confronto per ciascun censimento, tra la spesa sostenuta per lo svolgimento dei censimenti generali svolti nel 2010-2011 e quella sostenuta nei primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031).

Tab. 7 – Fabbisogno spese per tipologia di censimento (*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031)(). Totale. Valori in euro.**

Censimento	2010-2011	2012-2021	2022-2031
POPOLAZIONE	490.837.670	207.682.505	224.292.000
AGRICOLTURA	126.167.456	93.781.000	23.486.000
INDUSTRIA, SERVIZI E NON PROFIT	29.860.488	30.640.000	21.038.000
Totale	646.865.614	332.103.505	268.816.000

(*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(**) Nel round 2012-2021 il Censimento dell'agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l'avvio del censimento permanente nel 2021.

Infine tenuto conto della specificità delle operazioni legate allo svolgimento dei censimenti derivanti dal rispetto degli obblighi comunitari, le relative spese sostenute non sono assoggettate ai limiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e le disposizioni di cui all'art. 61, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Capo VI Politiche per la famiglia

Art.30 Fondo politiche per la famiglia

Comma 1 La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a interventi per le politiche della famiglia.

Titolo III Misure di settore

Capo I Misure per l'internazionalizzazione

Art. 31

Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa

Comma 1. La norma autorizza la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2018 per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza dell'OSCE, così suddivisa:

1) 2 milioni di euro per eventi che è necessario organizzare nel nostro Paese. Oltre al II° Incontro Preparatorio del XXVI Foro Economico Ambientale, già previsto a maggio, l'Italia sarà Paese ospite per una serie di iniziative di particolare visibilità e prestigio da realizzare fin dai primi mesi dell'anno 2018. Tra queste si segnalano: la Conferenza annuale dell'OSCE sul contrasto al terrorismo; la Conferenza OSCE sulla Droga; la Conferenza OSCE sullo Sviluppo Sostenibile; la Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali e le Celebrazioni del 10mo anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali. La previsione di spesa è stata calcolata per un massimo di 5 eventi.

2) 500.000 euro per l'organizzazione di attività ed eventi spettanti alla Presidenza promossi dalla Rappresentanza Italiana a Vienna o per contributi all'organizzazione di eventi da parte della stessa Organizzazione internazionale, nonché per le spese a carico alla Presidenza in esercizio, a copertura dei mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) e Personali (RP), per i quali la Presidenza italiana sarà tenuta a coprire esclusivamente i costi legati all'incarico (spese di viaggio e di rappresentanza) e/o anche i costi retributivi per RS e RP italiani.

3) 500.000 euro per le spese di funzionamento della Task-Force OSCE (tra cui acquisto di materiale di cancelleria, missioni, viaggi di servizio).

L'onere previsto di 3 milioni di euro per il 2018 è compensato per 2 milioni di euro in sez. II mediante riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relativo al funzionamento delle sedi estere.

Art.32

Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana

La norma dispone, al **comma 1**, che al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (di seguito: Invitalia) può operare quale istituzione finanziaria, anche e mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2, autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia, può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A.. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.

La norma prevede, inoltre, al **comma 3**, che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 1 siano garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

A copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, al **comma 5**, è

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere su detto fondo.

Per la capitalizzazione di INVITALIA o di una sua controllata, di cui al **comma 1**, sono utilizzate le risorse di cui alla legge n.196 del 1997, risorse che sono già nella disponibilità di INVITALIA. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla costituzione della dotazione iniziale del fondo di garanzia, prevista ai **commi da 3 a 5**, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto di tesoreria istituito ai sensi del decreto-legge n.244 del 1995 che presenta una disponibilità al 30 settembre 2017 di euro 157.234.501.

Le risorse del costituendo Fondo confluiscono in un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria sul quale saranno, altresì, riversati i premi corrisposti da INVITALIA, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia. Detta garanzia è infatti prevista a titolo oneroso e subordinata, pertanto, al pagamento di un premio al MEF la cui quantificazione sarà congrua per assicurare la copertura del relativo costo del rischio. L'onere della misura e la relativa copertura hanno effetti in termini di solo saldo netto da finanziare atteso che l'effetto in termini di fabbisogno e indebitamento netto si avrà soltanto al momento dell'eventuale escussione, poiché la garanzia è di natura non standardizzata.

Art. 33

Personale a contratto degli uffici all'estero

Comma 1 Regime previdenziale contrattisti La disposizione proposta mira a conformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero. La disposizione interpretativa è necessaria per dare la necessaria uniformità di trattamento al personale interessato, consolidando un'interpretazione da lungo tempo seguita. Nei casi in cui, in virtù del regime di doppia imposizione, si applica la legge fiscale italiana, in assenza di norme espresse, si è consolidata da decenni un'interpretazione secondo cui la base imponibile IRPEF è pari al 50% della retribuzione.

La disposizione ha riflessi sulla base contributiva, che è ugualmente necessario chiarire. Mentre gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana sono soggetti a previdenza italiana e l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 103/2000 prevede espressamente la base contributiva, per gli impiegati a legge locale, di regola iscritti alla previdenza locale, in due casi (assenza o insufficienza del sistema locale, opzione dell'interessato se cittadino italiano: art. 158, commi primo e secondo, DPR n 18/1967) i contributi sono versati all'INPS. Se tali impiegati a legge locale sono sottoposti al fisco italiano, i contributi sono attualmente pagati sul 50% della retribuzione, in applicazione del principio di uniformità delle basi imponibili (art.6, d.lgs. 314/1997). Se invece sono sottoposti al fisco locale, in assenza di norma espressa e stante la varietà dei regimi fiscali esteri, i contributi previdenziali si pagano ugualmente sul 50% della retribuzione, in analogia con il regime previsto per gli impiegati a legge locale sottoposti al fisco italiano e per evitare diversità irragionevoli di trattamento tra le diverse categorie di personale.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, si prevede di pagare i contributi previdenziali sull'intera retribuzione corrisposta, sia per gli impiegati a contratto a legge italiana, che per quelli a legge locale. Per questi ultimi si tratta di raddoppiare la base imponibile (aumento del 100%), in quanto attualmente i contributi sono calcolati considerando la metà della retribuzione corrisposta. Per i contrattisti a legge italiana, invece, i contributi sono calcolati sulla retribuzione convenzionalmente individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 103/2000, quando la retribuzione percepita è superiore a quella convenzionale allora l'imponibile è calcolato sul 100% della retribuzione. Ne consegue che per i contrattisti a legge italiana l'aumento della base imponibile

sarà una percentuale variabile della retribuzione corrisposta. Il dato complessivo evidenzia un aumento della base contributiva nella misura del 59,3% circa. Di tale secondo periodo è necessaria un'entrata in vigore immediata per avviare l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure. Tuttavia, proprio in ragione del tempo necessario per tale adeguamento, l'applicazione del nuovo regime è fissata con l'imminente inizio del prossimo esercizio finanziario.

La determinazione dell'impatto finanziario della disposizione è illustrata dalla tabella seguente:

		dipendenti a legge italiana	dipendenti a legge locale	TOTALE
A	numero dipendenti	445	632	1.077
B	attuale base contributiva	8.032.978	17.453.600	25.486.578
C	attuali oneri a carico dipendente	738.231	1.603.986	2.342.217
D	attuali oneri a carico dell'amministrazione	1.884.537	4.094.615	5.979.151
E	nuova base contributiva	16.065.956	29.409.767	45.475.723
F	nuovi oneri a carico del dipendente	1.476.461	2.702.758	4.179.219
G	nuovi oneri a carico dell'amministrazione	3.769.073	6.899.531	10.668.605
H	maggiori oneri a carico dipendente (F-C)	738.231	1.098.772	1.837.002
I	maggiori oneri a carico amministrazione (G-D)	1.884.537	2.804.917	4.689.453
J	totale maggiori oneri contributivi a regime (H+I)	2.622.767	3.903.688	6.526.456

Per i maggiori oneri a carico del dipendente (riga H) non è necessaria un'integrazione del capitolo n. 1275 relativo al pagamento delle retribuzioni al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all'estero al netto degli oneri sociali a carico dell'amministrazione, iscritto nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto la norma non prevede una rideterminazione della retribuzione lorda ma una redistribuzione delle risorse nell'ambito del medesimo capitolo (dal piano gestionale relativo alla componente netta in favore del piano gestionale relativo ai contributi sociali a carico del dipendente) in considerazione dell'aumento degli oneri contributivi posti a carico del lavoratore con conseguente riduzione del reddito netto degli stessi. E' invece necessaria un'integrazione dello stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) (relativo al pagamento degli oneri a carico dell'amministrazione) pari a euro 4.689.453 **annui a decorrere dall'anno 2018** per fare fronte ai maggiori oneri a carico dell'amministrazione (riga I). **Prudenzialmente per l'onere a regime si considera l'importo determinato per l'anno 2018.**

Per l'anno 2018 l'impatto della disposizione va ridotto di un quarto, in quanto la rideterminazione della base contributiva ha effetto a partire dal secondo trimestre dell'anno (9 mesi su 12), quindi sarà necessario un maggiore stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) pari a euro 3.517.090.

Il rapporto di lavoro del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, assunto presso le Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti di Cultura all'estero, è regolato dal DPR 05/01/1967, n° 18 così come modificato dal D.L.gs n° 103/2000 ed è iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'INPS.

Per il personale di cittadinanza italiana, già in servizio alla data di entrata in vigore del D.L.gs n° 103/2000, e che abbia optato per un contratto di lavoro regolato dalla legislazione italiana, la contribuzione previdenziale è commisurata, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L.gs n°

103/2000, a retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, degli Affari Esteri e del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, sentito l'Ente Assicuratore interessato.

Le retribuzioni convenzionali sono soggette all'incremento periodico previsto dall'art. 11 del D.L.gs n°503/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia, sono incrementate con cadenza annuale in base agli indici del costo della vita, secondo le regole della perequazione automatica delle pensioni.

Il Decreto attualmente in vigore, adottato il 1 agosto 2003, ha stabilito le seguenti retribuzioni convenzionali:

- Ex impiegati di concetto – B3: € 2.172,50
- Ex impiegati esecutivi – B2: € 1.955,25
- Ex impiegati ausiliari – B1: € 1.738,01.

Per effetto dell'adeguamento periodico, le retribuzioni convenzionali fissate a decorrere dall'1-1-2016 sono le seguenti:

- Ex impiegati di concetto – B3: € 2.601,00
- Ex impiegati esecutivi – B2: € 2.340,00
- Ex impiegati ausiliari – B1: € 2.081,00.

Per il personale impiegato con contratto di lavoro regolato dalla legislazione locale, la contribuzione previdenziale è determinata sul 50% della retribuzione in godimento.

La proposta di modifica normativa, al fine di garantire un adeguato trattamento pensionistico, prevede a decorrere dal 1° aprile 2018 e per entrambe le categorie di personale, il pagamento dei contributi previdenziali sull'intera retribuzione percepita.

La valutazione degli oneri conseguenti all'adeguamento proposto è stata effettuata sulla base dell'elenco di codici fiscali forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, relativi al personale attualmente in servizio e beneficiario dell'eventuale modifica regolamentare.

La platea degli interessati, al netto di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento entro il 1° aprile 2018, è costituita 1.058 lavoratori.

La determinazione della data di maturazione del primo requisito utile a pensione di vecchiaia o anticipata, è stata effettuata adottando l'ipotesi che tutti sopravvivano fino al pensionamento.

Il gruppo, sulla base delle informazioni disponibili, ha le seguenti caratteristiche:

- Età media di circa anni 53
- anzianità contributiva media pari ad anni 20,4
- retribuzione media convenzionale pari a € 1.976 mensili per 12 mensilità
- retribuzione media percepita pari a € 3.519 mensili per 12 mensilità

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanze 2017 (settembre 2017) e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

La valutazione è stata effettuata per l'arco temporale 2018-2027.

Il maggior onere previdenziale, espresso in milioni di euro, è riportato nella seguente tabella:

Maggiori Oneri

(in milioni di euro)

Anni	Numero	Maggiore Onere lordo fisco	Effetti fiscali indotti considerando un'aliquota media del 23%	Maggiore onere netto fisco
		(in mln di euro)		
2018	26	0	0,00	0,00
2019	23	0,2	0,05	0,15
2020	36	0,5	0,12	0,38
2021	27	0,7	0,16	0,54
2022	41	0,9	0,21	0,69
2023	46	1,3	0,30	1,00
2024	56	1,9	0,44	1,46
2025	48	2,4	0,55	1,85
2026	54	2,9	0,67	2,23
2027	54	3,6	0,83	2,77

Per contro il maggior gettito contributivo a carico del lavoratore, per un'aliquota pari al 9,19%, è riportato nella tabella che segue, dove il numero dei lavoratori è riferito al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2018 si scontano effetti a partire dal 1° aprile.

Maggiori entrate contributive

(importi in mln di euro)

Anni	Numero lavoratori	Quota a carico del lavoratore lordo fisco	Effetti fiscali indotti considerando un'aliquota media del 27%	Maggiore onere netto fisco
		(in mln di euro)		
2018	1.058	1,35	0,37	0,98
2019	1.032	1,8	0,49	1,31
2020	1.009	1,8	0,49	1,31
2021	973	1,8	0,49	1,31
2022	946	1,7	0,46	1,24
2023	905	1,7	0,46	1,24
2024	859	1,6	0,43	1,17
2025	803	1,5	0,41	1,09
2026	755	1,5	0,41	1,09
2027	701	1,4	0,38	1,02

Commi 2 e 3: La disposizione prevede un incremento di 100 unità del contingente di dipendenti a

contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 38.616 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2017)	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	55.621.000
Oneri a carico del dipendente	5.090.000
Oneri a carico dell'amministrazione	12.810.000
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	73.521.000
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (+3% rispetto al totale)	2.205.630
SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)	75.726.630
Dipendenti a legge locale al 20 ottobre 2016	1.961
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE	38.616

A tale importo unitario, arrotondato prudenzialmente in eccesso a 38.700 euro per il 2018 è stato applicato per ogni anno un tasso medio di aumento del 2%. Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata:

ANNO	AUMENTO MEDIO PRUDENZIALE PREVISTO	COSTO UNITARIO (LORDO AMMINISTRAZIONE)	UNITA'	COSTO TOTALE
2018		€ 38.700,00	100	€ 3.870.000,00
2019	2%	€ 39.474,00	100	€ 3.947.400,00
2020	2%	€ 40.263,48	100	€ 4.026.348,00
2021	2%	€ 41.068,75	100	€ 4.106.874,96
2022	2%	€ 41.890,12	100	€ 4.189.012,46
2023	2%	€ 42.727,93	100	€ 4.272.792,71
2024	2%	€ 43.582,49	100	€ 4.358.248,56
2025	2%	€ 44.454,14	100	€ 4.445.413,53
2026	2%	€ 45.343,22	100	€ 4.534.321,80
2027	2%	€ 46.250,08	100	€ 4.625.008,24

Comma 4 La norma prevede la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relative alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per euro 3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400,00 per l'anno 2019, euro 4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro 4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro 4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro 4.534.322 per l'anno 2026, euro 4.625.008 a decorrere dall'anno 2027 per la copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3.

Capo II Misure per la sicurezza

Art.34

Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose

La norma, al **comma 1**, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per

consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le somme sono ripartite tra i Comuni interessati, sulla base di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Alla copertura degli oneri del **comma 1** si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare sul capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, destinate al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale in distacco sindacale.

Lo stanziamento iniziale del fondo, ai sensi del **comma 2**, può essere incrementato annualmente con le ulteriori risorse non utilizzate in ciascun anno, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali e destinate alle medesime finalità del citato articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al fondo di cui al **comma 1**.

L'articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto, a seguito dell'attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 24/6/2014, n. 90, convertito dalla Legge 11/8/2014, n. 114, che ha ridotto per ciascuna associazione sindacale i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative, il citato capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno presenta le sufficienti disponibilità.

Art. 35

Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza

Comma 1 La norma risulta necessaria per l'attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 recante "Indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali" e, in particolare, dell'art. 6 che attribuisce al Direttore Generale del DIS il potere di adottare le "iniziative idonee a definire le necessarie linee di azione di interesse generale con l'obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti".

La sicurezza informatica costituisce un fattore cruciale per favorire il progresso economico dei Paesi avanzati le cui economie si avvalgono sempre di più di sistemi informatici e di comunicazioni elettroniche per il loro sviluppo.

In tale ambito, risulta di particolare importanza la creazione di un punto di riferimento dedicato per lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, diretto al coinvolgimento di amministrazioni, università, enti di ricerca e operatori privati nelle iniziative rivolte ad accrescere il livello di sicurezza informatica del Paese.

In questo quadro appare necessario creare un centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo nella materia della *cyber security*, con particolare riferimento al tema della protezione e sicurezza delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, e un centro nazionale per la definizione delle idonee misure tecniche a tutela dei dati e delle comunicazioni ad esse attinenti.

Per i fini descritti è stato individuato lo strumento della fondazione di partecipazione, istituto che riunisce in sé i caratteri essenziali della fondazione (patrimonio destinato ad uno scopo) con elementi associativi che consentano la partecipazione all'ente di più soggetti che vi possono apportare risorse finanziarie, *know-how* e professionalità

La disposizione, intervenendo sull'impianto normativo della legge n. 124/2007 contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati, demandando ad un successivo regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007, la disciplina dei criteri e delle modalità per la costituzione ed il funzionamento della fondazione.

La norma permette di avviare con immediatezza misure efficaci ed iniziative idonee, a cominciare dal campo della ricerca, per passare ai profili applicativi, con l'obiettivo di innalzare e migliorare i

livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, al fine di contrastare la minaccia cibernetica, anche a fronte della sempre maggiore pervasività degli attacchi informatici.

Dall'attuazione della proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli effetti di spesa conseguenti all'istituzione della fondazione – quantificabili in 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2018 – sono finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Art.36

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Commi da 1 a 4 La norma è volta a consentire assunzioni in deroga, nell'ambito della dotazione organica delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come rideterminata in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, attraverso un piano pluriennale dal 2018 al 2022, per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, con particolare riferimento, rispettivamente, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale e ai servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi.

Il comma 1, prevede in relazione alle richiamate finalità, l'autorizzazione - attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio, ovvero con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alle autorizzazioni annuali nell'ambito, del turn over- per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad assunzioni straordinarie, nell'ambito della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di 7.394 unità, per le qualifiche iniziali dei ruoli di base, ferme restando le riserve di posti previsti dalla legislazione vigente per i volontari delle Forze armate, secondo la gradualità dei contingenti annuali massimi, indicati nella tabella 1. La spesa complessiva delle assunzioni per ciascun anno non può superare i limiti della dotazione fondo, di cui al comma 3, per ciascun anno di riferimento.

Il comma 2 prevede una riserva per il personale volontario dei vigili del fuoco iscritto negli elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, di recente novellato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 97 del 2017. La disposizione non comporta oneri.

Il comma 3, per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo da ripartire con i decreti citati al comma 1, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 per l'anno 2020, di 130.399.030 per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 per l'anno 2027, di 309.524.488 per l'anno 2028, e di 309.540.559 per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.

Al riguardo, nella tabella 2 di riepilogo dell'onere complessivo massimo, per ciascun anno a partire dal 2018, e a regime dall'anno 2029, distinto per ciascuna Forza di polizia interessata. La tabella 3, articolata in 5 prospetti, contiene la dimostrazione della quantificazione degli oneri per singola annualità.

**Tabella 1 carenze della dotazione organica
delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco - quinquennio 2018-2022**

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	VIGILI DEL FUOCO	RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 %
2018	100	100	50	50	50	350
2019	200	200	100	100	100	700
2020	550	618	325	236	383	2.112
2021	551	618	325	237	383	2.114
2022	552	619	325	238	384	2.118
RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 %	1.953	2.155	1.125	861	1.300	7.394
TOTALE RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA	3.905	4.309	2.249	1.720	2.600	14.789

TABELLA 2 - ONERE COMPLESSIVO

RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE

	ENTITA'	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	onere finale a regime
		onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere complessivo A REGIME	
POLIZIA DI STATO	1.953	€ 348.750,00	€ 4.140.042,75	€ 12.920.267,50	€ 33.230.768,63	€ 55.956.495,05	€ 76.830.218,55	€ 80.774.367,21	€ 81.180.708,21	€ 81.958.408,55	€ 82.737.524,25	€ 83.322.655,29	€ 83.322.655,29	€ 83.322.655,29
ARMA DEI CARABINIERI	2.155	€ 46.620,25	€ 4.423.044,75	€ 13.894.961,65	€ 36.550.711,41	€ 61.476.297,77	€ 83.581.558,63	€ 87.112.637,60	€ 87.543.005,72	€ 88.416.462,20	€ 89.290.272,02	€ 89.946.424,40	€ 89.946.424,40	€ 89.946.424,40
GUARDIA DI FINANZA	1.125	€ 247.989,75	€ 2.338.749,13	€ 7.327.179,13	€ 19.664.555,44	€ 33.234.647,69	€ 45.210.473,56	€ 47.079.388,25	€ 47.300.235,75	€ 47.759.577,75	€ 48.218.919,75	€ 48.563.426,25	€ 48.563.426,25	€ 48.563.426,25
POLIZIA PENITENZIARIA	861	€ 174.375,00	€ 2.338.724,50	€ 6.792.973,50	€ 16.189.140,64	€ 25.625.107,27	€ 34.285.027,89	€ 34.373.362,89	€ 34.562.753,13	€ 34.866.659,43	€ 35.231.979,09	€ 35.484.263,85	€ 35.484.263,85	€ 35.484.263,85
VIGILI DEL FUOCO	1.300	€ 492.323,13	€ 2.953.938,75	€ 9.679.072,64	€ 24.763.853,19	€ 39.858.480,20	€ 51.211.248,25	€ 51.299.464,50	€ 51.391.191,30	€ 51.686.660,48	€ 51.940.322,52	€ 52.207.717,25	€ 52.223.788,50	€ 52.538.785,00
TOTALE	7.394	€ 1.729.638,13	€ 16.165.489,88	€ 50.622.454,41	€ 130.389.029,30	€ 216.151.027,98	€ 291.118.526,88	€ 300.599.230,45	€ 301.977.894,11	€ 304.717.769,41	€ 307.461.007,63	€ 309.524.487,04	€ 309.540.558,29	€ 309.855.554,79

Tabella 3 anno 2021

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2021

TIPOLOGIA	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiali annuo (parametri aggiornati da riordino)		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		oneri a regime		oneri a regime					
			base	accessorio (80% netto 207 FES)+ (16%)	TOTALE	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo			
POLIZIA	STRAOR.	551	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	3	€ 13.921.612,20	3	€ 13.921.612,20	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 36.630,97	€ 4.670,00	€ 41.300,97	0	€ 0,00	9	€ 17.046.798,05	12	€ 22.729.040,07	12	€ 22.729.040,07	12	€ 22.729.040,07	9	€ 17.046.798,05	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 37.999,99	€ 4.670,00	€ 42.669,99	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 9.976.996,36	12	€ 23.507.825,43	12	€ 23.507.825,43	12	€ 23.507.825,43	12	€ 23.507.825,43	12	€ 23.507.825,43
			Totale oneri				3	€ 13.921.612,20	12	€ 18.968.410,25	12	€ 22.729.040,07	12	€ 22.729.040,07	12	€ 22.729.040,07	12	€ 22.903.754,41	12	€ 23.507.825,43	12	€ 23.507.825,43	12	€ 23.507.825,43	12	€ 23.507.825,43	12	€ 23.507.825,43
ARMA	STRAOR.	618	Allievo Car.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	3	€ 2.881.242,25	3	€ 2.881.242,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Carabiniere	€ 36.630,97	€ 3.744,55	€ 40.375,52	0	€ 0,00	9	€ 18.889.899,12	12	€ 24.920.924,26	12	€ 24.920.924,26	12	€ 24.920.924,26	9	€ 18.889.899,12	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 37.999,99	€ 3.744,55	€ 41.744,54	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 6.448.599,35	12	€ 23.794.380,64	12	€ 23.794.380,64	12	€ 23.794.380,64	12	€ 23.794.380,64	12	€ 23.794.380,64
			Totale oneri				3	€ 2.881.242,25	12	€ 21.571.934,27	12	€ 24.920.924,26	12	€ 24.920.924,26	12	€ 24.920.924,26	12	€ 25.139.388,39	12	€ 25.794.380,64	12	€ 25.794.380,64	12	€ 25.794.380,64	12	€ 25.794.380,64	12	€ 25.794.380,64
G. D. F.	STRAOR.	325	Allievo Fin.	€ 19.839,18	€ 0,00	€ 19.839,18	3	€ 1.611.939,38	3	€ 1.611.939,38	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Finanziere	€ 36.630,97	€ 3.743,56	€ 40.374,53	0	€ 0,00	9	€ 10.177.569,19	12	€ 13.570.092,25	12	€ 13.570.092,25	12	€ 13.570.092,25	9	€ 10.177.569,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 37.999,99	€ 3.743,56	€ 41.743,55	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 9.507.358,56	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25
			Totale oneri				3	€ 1.611.939,38	12	€ 11.789.502,56	12	€ 13.570.092,25	12	€ 13.570.092,25	12	€ 13.570.092,25	12	€ 13.684.927,75	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25
POL. PEN.	STRAOR.	237	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	3	€ 826.597,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 36.630,97	€ 3.218,92	€ 39.799,49	0	€ 0,00	12	€ 9.482.479,13	12	€ 9.482.479,13	12	€ 9.482.479,13	12	€ 9.482.479,13	9	€ 7.104.208,97	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 37.999,99	€ 3.218,92	€ 41.218,91	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.441.961,36	12	€ 9.767.446,45	12	€ 9.767.446,45	12	€ 9.767.446,45	12	€ 9.767.446,45	12	€ 9.767.446,45
			Totale oneri				3	€ 826.597,50	12	€ 9.482.479,13	12	€ 9.482.479,13	12	€ 9.482.479,13	12	€ 9.482.479,13	12	€ 9.516.220,71	12	€ 9.767.446,45	12	€ 9.767.446,45	12	€ 9.767.446,45	12	€ 9.767.446,45	12	€ 9.767.446,45
V.V.F.	STRAOR.	383	Vigile del fuoco	€ 35.210,83	€ 4.175,00	€ 39.385,83	3	€ 3.781.041,80	12	€ 15.124.166,40	12	€ 15.124.166,40	12	€ 15.124.166,40	12	€ 15.124.166,40	9	€ 11.243.134,80	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Vigile qualificato	€ 35.982,31	€ 4.175,00	€ 40.157,31	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.855.101,76	12	€ 15.420.407,04	12	€ 15.420.407,04	12	€ 15.420.407,04	12	€ 15.420.407,04		
			Vigile esperto	€ 36.236,45	€ 4.175,00	€ 40.411,45	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.452.184,56	12	€ 9.808.658,30	12	€ 9.808.658,30	12	€ 9.808.658,30	12	€ 9.808.658,30		
			Totale oneri				3	€ 3.781.041,80	12	€ 15.124.166,40	12	€ 15.124.166,40	12	€ 15.124.166,40	12	€ 15.124.166,40	12	€ 15.198.226,56	12	€ 15.420.407,04	12	€ 15.420.407,04	12	€ 15.420.407,04	12	€ 15.420.407,04	12	€ 15.420.407,04
Totale unità	2.114		totale oneri Forze di Polizia		€ 11.012.519,66		€ 76.847.307,06		€ 85.737.340,16		€ 85.737.340,16		€ 85.737.340,16		€ 86.422.899,00		€ 88.479.335,50		€ 88.479.335,50		€ 88.479.335,50		€ 88.479.335,50		€ 88.479.335,50			

Tabella 3 anno 2022

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2022

TIPOLOGIA	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiali annuo (parametri aggiornati da riordino)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		oneri a regime		oneri a regime					
			base	accessorio (80% netto 207 FES)+ (16%)	TOTALE	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo	oneri complessivo			
POLIZIA	STRAOR.	552	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	3	€ 1.925.100,00	3	€ 1.925.100,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 36.580,57	€ 4.670,00	€ 41.250,57	0	€ 0,00	9	€ 17.077.735,96	12	€ 22.770.314,64	12	€ 22.770.314,64	12	€ 22.770.314,64	9	€ 17.077.735,96	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 37.999,99	€ 4.670,00	€ 42.669,99	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 9.987.622,34	12	€ 23.550.489,36	12	€ 23.550.489,36	12	€ 23.550.489,36	12	€ 23.550.489,36	12	€ 23.550.489,36
			Totale oneri				3	€ 1.925.100,00	12	€ 19.002.835,96	12	€ 22.770.314,64	12	€ 22.770.314,64	12	€ 22.770.314,64	12	€ 22.965.338,34	12	€ 23.550.489,36	12	€ 23.550.489,36	12	€ 23.550.489,36	12	€ 23.550.489,36	12	€ 23.550.489,36
ARMA	STRAOR.	619	Allievo Car.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	3	€ 2.885.903,35	3	€ 2.885.903,35	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Carabiniere	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	0	€ 0,00	9	€ 18.770.936,96	12	€ 24.961.249,28	12	€ 24.961.249,28	12	€ 24.961.249,28	9	€ 18.770.936,96	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 37.999,99	€ 3.744,55	€ 41.744,54	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 6.459.029,76	12	€ 25.836.119,12	12	€ 25.836.119,12	12	€ 25.836.119,12	12	€ 25.836.119,12	12	€ 25.836.119,12
			Totale oneri				3	€ 2.885.903,35	12	€ 21.667.840,31	12	€ 24.961.249,28	12	€ 24.961.249,28	12	€ 24.961.249,28	12	€ 25.179.966,74	12	€ 25.836.119,12	12	€ 25.836.119,12	12	€ 25.836.119,12	12	€ 25.836.119,12	12	€ 25.836.119,12
G. D. F.	STRAOR.	325	Allievo Fin.	€ 19.839,18	€ 0,00	€ 19.839,18	3	€ 1.611.939,38	3	€ 1.611.939,38	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Finanziere	€ 36.580,57	€ 3.743,56	€ 40.324,13	0	€ 0,00	9	€ 10.177.569,19	12	€ 13.570.092,25	12	€ 13.570.092,25	12	€ 13.570.092,25	9	€ 10.177.569,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 37.999,99	€ 3.743,56	€ 41.743,55	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 9.507.358,56	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25
			Totale oneri				3	€ 1.611.939,38	12	€ 11.789.502,56	12	€ 13.570.092,25	12	€ 13.570.092,25	12	€ 13.570.092,25	12	€ 13.684.927,75	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25	12	€ 14.029.434,25
POL. PEN.	STRAOR.	238	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	3	€ 826.025,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 36.580,57	€ 3.218,92																							

Art. 37

Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia

Comma 1 La disposizione prevede un'autorizzazione massima di spesa annuale pari ad un milione di euro per il triennio 2018-2020.

In particolare, per il personale prefettizio si dispone l'attribuzione, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, del trattamento di cui all'articolo 1808 del decreto legislativo 66/2010, che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a trenta diarie intere come stabilito dalla norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché di una indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio. La misura di tale ultima indennità è da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18.

Inoltre, lo stesso articolo 1808 prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie.

Art. 38

Contrattisti e personale delle aree II e III

Comma 1 L'intervento normativo è diretto a garantire stabilità e continuità nei servizi istituzionali erogati dal Ministero dell'Interno, con particolare riferimento al settore dell'immigrazione.

Il contingente di personale da stabilizzare è pari a 440 unità (220 nel 2018 e 220 nel 2019).

Le 420 unità prestano attualmente servizio con contratto a tempo determinato presso gli sportelli unici per l'immigrazione costituiti presso le Prefetture e in alcuni uffici immigrazione delle Questure, sin dal 2 gennaio 2008, e 20 unità di personale è proveniente dall'ex AGES e SPALL.

Gli oneri occorrenti per far fronte alla stabilizzazione sono stati calcolati per l'annualità 2018, a decorrere dal mese di settembre, considerati i tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali, ed interamente a decorrere dal 2019.

Le fonti di copertura oggi impiegate per far fronte agli oneri relativi alle proroghe dei contratti (440 unità di personale) a tempo determinato, imputate ad una quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a,) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e riassegnate annualmente al Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, a regime sono sostituite dalle risorse assunzionali che matureranno, a legislazione vigente, previste in euro 1.800.000,00 per l'anno 2018 e in euro 18.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019.

Il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione civile dell'interno che attualmente è interessato dai contratti a termine è pari a 440 unità, di cui 420 con la qualifica professionale di Coadiutore amministrativo contabile- Area II- e 20 unità di personale proveniente dall'ex AGES e SPALL, di cui 8 con la qualifica professionale di Assistente amministrativo – Area II, 9 con la qualifica professionale di Funzionario amministrativo Area III e 3 con la qualifica professionale di Funzionario economico finanziario – Area III.(All.1)

Pertanto calcolando n. 440 unità da stabilizzare, nel limite numerico del 50% per ciascuna annualità 2018 e 2019, le risorse necessarie, al netto delle programmate capacità assunzionali, sono pari ad euro 5.444.662 (7.244.662 – 1.800.000,00 budget assunzionale 2018) con riferimento all'anno 2018.

A tali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le risorse necessarie per l'annualità 2019 e a regime (rimanenti n.200 unità di Coadiutori amministrativo-contabili, più le 20 unità di personale provenienti dall'ex Ages e Spall), pari ad euro 7.396.213,09 sono, invece, coperte con le capacità assunzionali previste in euro 18.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019 (All. 2).

ALLEGATO 1

QUALIFICA SECONDA AREA - F1 - COMPARTO MINISTERO

COSTO dal 1/1/2018 al 31/12/2018 al lordo degli oneri a carico dello Stato 38,38% sulla retribuzione fissa e 32,7% sulla quota F.U.A. e compenso per lavoro straordinario.

Tratt. Economico Fisso

Posizione Economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 17.432,83	€ 1.452,74	€ 1.835,04	€ 20.720,61	€ 28.673,18

F.U.A. ANNO 2016 - ultimo definito

Posizione Economica	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 674,85	€ 895,53

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Posizione Economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	numero 10 ore mensili per 11 mesi	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 11,52	110	€ 1.267,20	€ 1.681,57

BUONI PASTO

Posizione Economica	Importo buono pasto	numero 5 buoni pasto settimanali per 48 settimane	Totale costo buoni pasto
Area II - F1	€ 7,00	240	€ 1.680,00

COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO

Posizione Economica	Trattamento Economico Unitario Complessivo				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro	Buoni	Totale lordo

			straordinario	pasto	oneri STATO
Area II - F1	€ 28.673,18	€ 895,53	€ 1.681,57	€ 1.680,00	€ 32.930,28

COSTO COMPLESSIVO PER 420
UNITA'

Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo complessivo o annuo lordo oneri Stato
Area II - F1	420	€ 32.930,28	13.830.717,80

QUALIFICA SECONDA AREA - F3 E TERZA AREA - F1 - EX AGES EX SSPAL

COSTO dal 1/1/2017 al 31/12/2017 al lordo degli oneri a carico dello Stato 35,18% sulla retribuzione fissa e 32,3% sulla quota F.U.A. e compenso per lavoro straordinario.

Tratt. Economico Fisso

Posizione Economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F3	€ 19.517,39	€ 1.626,45	€ 2.811,12	€ 23.954,96	€ 32.382,31
Area III - F1	€ 21.283,74	€ 1.773,65	€ 3.162,48	€ 26.219,87	€ 35.444,02

F.U.A. ANNO 2014 - ultimo definito

Posizione Economica	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F3 ex Ages	€ 4.554,49	€ 6.025,59
Area II - F3 ex Sspal	€ 1.132,86	€ 1.498,77
Area III - F1	€ 1.132,86	€ 1.498,77

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Posizione Economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	numero 10 ore mensili per 11 mesi	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F3	€ 12,89	110	€ 1.417,90	€ 1.875,88
Area III - F1	€ 14,06	110	€ 1.546,60	€ 2.046,15

BUONI PASTO

Posizione Economica	Importo buono pasto	numero 5 buoni pasto settimanali per 48 settimane	Totale costo buoni pasto
Area II - F3	€ 7,00	240	€ 1.680,00
Area III - F1	€ 7,00	240	€ 1.680,00

COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO

Posizione Economica	Trattamento Economico Unitario Complessivo				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	TOTALE
Area II - F3 Ex Ages	€ 32.382,31	€ 6.025,59	€ 1.875,88	€ 1.680,00	€ 41.963,79
Area II - F3 Ex Sspal	€ 32.382,31	€ 1.498,77	€ 1.875,88	€ 1.680,00	€ 37.436,97
Area III - F1	€ 35.444,02	€ 1.498,77	€ 2.046,15	€ 1.680,00	€ 40.668,95

COSTO ANNUO COMPLESSIVO PER 20 UNITA' personale ex ages e sspal

Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo annuo complessivo lordo oneri Stato	Costo annuo complessivo lordo oneri Stato arrotondato
Area II - F3 ex Ages	5	€ 41.963,79	€ 209.818,93	€ 209.819,00
Area II - F3 ex Sspal	3	€ 37.436,97	€ 112.310,91	€ 112.311,00
Area III - F1	12	€ 40.668,95	€ 488.027,35	€ 488.027,00
		TOTALE	€ 810.157,20	€ 810.157,00

ALLEGATO 2

TOTALE COSTI STIPENDIALI

STABILIZZAZIONE PERSONALE T.D.		TOTALE STABILIZZAZIONE T.D.
Area II F1		
€7.244.661,70	220 unità s.u.i.	€7.244.661,70
€810.157,00	20 unità ex Ages ex SSPAL	€7.396.213,09
€6.586.056,09	200 unità s.u.i.	
		€ 14.640.874,80

MAGGIORI ONERI PER STABILIZZAZIONE

	STABILIZZAZIONE PERSONALE T.D.	
	Area II F1	Ex Ages- SSPAL
ANNO 2018	€7.244.661,70	
	-1.800.000,00	
	- budget assunzionale programmato	
Totale costo 2018	5.444.661,70	
ANNO 2019		
ANNO 2020		

Capo III

Misure in favore della cultura

Art.39

Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale

Al **comma 1** la disposizione autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali, nell'ambito della dotazione organica, ad assumere fino a 200 unità mediante scorrimento di graduatoria vigente. Alla copertura degli oneri, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. L'onere complessivo pari a 7.880.000 euro (tenuto conto che il costo di una unità di area III, posizione F1 è pari a € 39.400) trova copertura sul budget assunzionale 2018 (pari a euro 7.669.150,30) e sulla risorse residue dei DPCM relativi ai budgets assunzionali pregressi.

Il **comma 2** la disposizione prevede la possibilità per gli istituti ed i luoghi della cultura statali di prorogare, per l'anno 2018, i contratti a tempo determinato stipulati, nel corso del 2016-2017, con professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi dell'articolo 8 del DL n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106.

La proroga dei suddetti contratti dovrà comunque avvenire nel limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, richiamato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 75/2017 e nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.

La proposta normativa al **comma 3** estende l'ambito oggettivo del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34/2011 introducendo la facoltà di utilizzare, oltre alle disponibilità depositate sui conti di tesoreria unica delle Soprintendenze speciali ed autonome, anche gli utili conseguiti dalla Società in house del Ministero dei beni e delle attività culturali, destinandoli alle medesime finalità, quali l'equilibrio finanziario e il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero. La norma, che riproduce quanto già avviene per altre società in house, consentirebbe una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle predette risorse in base alle diverse esigenze che potranno manifestarsi in corso di gestione.

Il **comma 4** introduce due misure riguardanti gli interventi di recupero e restauro di beni culturali nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.

La lettera a), al fine di accelerare gli interventi di restauro delle chiese, consente alle Diocesi, nei limiti della soglia di valore europeo, di diventare soggetti attuatori per gli interventi direttamente, senza il tramite del MIBACT. Tale misura si rende necessaria e urgente in quanto il numero di progetti non permette al Ministero di assolvere anche questa attività in tempi sostenibili per i proprietari interessati.

La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La seconda misura, di cui alla **lettera b)** La disposizione prevede una modifica dell'art. 15-bis, comma 6, lett. b), del decreto legge n. 189/2016, in base alla quale il personale reclutato dall'ufficio del Soprintendente speciale per i comuni colpiti dal sisma del 2016 è assunto dal MIBACT a tempo indeterminato, e decorsi 5 anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro Ufficio del medesimo Ministero Alla copertura degli oneri che ne derivano, nel limite massimo di un milione di euro annui, si provvede sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero.

Il comma 5 dispone la copertura degli oneri a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero nel limite massimo di **1 milione di euro annui**.

Il comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7 Prevede che per le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Le risorse, di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziata sul capitolo 1321 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, CDR15 - Direzione generale bilancio, nei limiti di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2018, dovranno confluire in appositi piani gestionali dei capitoli stipendiali mediante variazioni compensative effettuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La misura prevista al **comma 8** destina **1 milione di euro** per l'anno 2018 e **500.000** euro annui a decorrere dal 2019 per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché per le eventuali spese relative alla costituzione di una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma.

Si tratta di fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria reale, Aquileia, Carditello. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma si rende necessaria perché in più occasione la Corte dei conti ha mosso rilievo nei

confronti di finanziamenti nei confronti di soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

La norma al **comma 9** istituisce un apposito Fondo per la promozione del libro e della lettura gestito dal Centro per il libro e la lettura. Tale fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma comporta nuovi oneri pari a 3 milioni di euro, a decorrere dal 2018.

Comma 10 Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno istituito per il 2018 l'Anno europeo del patrimonio culturale (European Year of Cultural Heritage), con l'obiettivo di:

- promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale;
- rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia attraverso la capacità di sostenere i settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie imprese, promuovendo lo sviluppo e il turismo sostenibili;
- contribuire a promuovere il patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l'Unione e gli altri paesi, basandosi sull'interesse e sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze dell'Europa in materia di patrimonio culturale.

Gli stati membri sono chiamati a realizzare attività ed eventi per valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa e rafforzare il senso di appartenenza dei suoi cittadini.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aderisce all'iniziativa coinvolgendo musei, istituti e siti archeologici su tutto il territorio nazionale con l'intento di favorire il dialogo internazionale partendo dalla storia e dalle bellezze artistiche italiane. A tal fine è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che individua gli interventi e le attività strategiche per l'Anno europeo del patrimonio culturale.

Il **comma 11** prevede che il titolo di Capitale italiana della Cultura, conferito per ciascuno degli anni dal 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 ai sensi dell'articolo 7 del DL 83 del 2014, continui ad essere conferito anche negli anni successivi. Tale procedura infatti ha dato luogo a positive esperienze di progettazione da parte dei Comuni partecipanti, favorendo altresì la costruzione di reti a livello locale e potenziando l'attrattività turistica delle città vincitrici e dei relativi territori.

Per l'attuazione del comma precedente è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Comma 12 La norma in esame prevede che le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relative all'Accademia dei Lincei, continuino ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salvo espressa deroga legislativa, nell'ambito dell'attività istituzionale esercitata dalla stessa Accademia.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari in quanto il soggetto interessato a legislazione vigente già non corrisponde tributi relativamente all'attività istituzionale.

Comma 13 La disposizione in esame ha la finalità di estendere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, prevista per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali - di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano ad oggetto contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123) della medesima tabella.

Da informazioni reperite presso gli operatori del settore e dai contatti avuti con l'Agenzia delle entrate si è riscontrato che la norma disciplina comportamenti già posti in essere da parte dei contribuenti, sulla base anche della prassi dell'Amministrazione finanziaria che ha chiarito che qualora l'intermediario, nell'ambito di un contratto di mandato senza rappresentanza, rivenda all'amministrazione uno spettacolo risultante da varie prestazioni artistiche resa da soggetti scritturati separatamente, le prestazioni rese dal produttore all'organizzatore sono da assoggettare ad aliquota IVA del 10%.

Tuttavia risulta l'esistenza di contenziosi riferibili evidentemente a fattispecie non rientranti nel

rapporto di mandato senza rappresentanza tra l'intermediario e l'artista. In particolare, dai dati sullo stock dei contenziosi in essere comunicati dall'Agenzia delle entrate in materia di aliquota IVA applicabile alle prestazioni degli intermediari nel settore degli spettacoli teatrali risulta un ammontare di gettito IVA di circa 2,5 milioni.

Alla luce di quanto sopra riportato e in considerazione dell'esiguità delle fattispecie interessate dalla disposizione in esame si stima, prudenzialmente, che la misura in materia di IVA ridotta prevista dalla norma in oggetto sia suscettibile di produrre un effetto negativo di circa **1 milione di euro su base annua, a decorrere dal 2018.**

Capo IV Misure in favore dello sport

Art.40 Disposizioni in materia di sport

Comma 1 lett. a) - Ammodernamento impianti

La norma, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 4 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2018.

Commi da 2 a 4 - Società sportiva dilettantistica lucrativa

La disposizione in esame prevede che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

La norma prevede, inoltre, che l'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Ai fini della stima degli effetti conseguenti alle disposizioni in esame si è proceduto nel seguente modo:

- Dall'archivio Unico 2016, anno di imposta 2015, sono state estratte le società che svolgono attività sportiva con ricavi Irap entro i 400.000 euro, che non dichiarano natura giuridica "società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro";
- I contribuenti così individuati dichiarano ricavi IRAP per circa 305 milioni di euro con un reddito imponibile per circa 30,6 milioni di euro, con una redditività media del 10%;
- Dall'analisi dei dati, i contribuenti selezionati dichiarano una IRES dovuta per circa 4,8 milioni di euro;
- La normativa, prevedendo la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società, si stima riduca di conseguenza l'IRES dovuta dai soggetti individuati alla metà con una perdita di gettito di circa **2,4 milioni di euro.**

Si indica di seguito l'andamento degli effetti finanziari, ipotizzando l'entrata in vigore nel 2018 e considerando un acconto del 75%:

	2018	2019	2020
IRES	0	-4,2	-2,4

In milioni di euro

Comma 5 La disposizione estende alle società sportive dilettantistiche lucrative la previsione di cui all'articolo 2 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 81/2015, relativamente alla non applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinata anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente come previsto dal comma 1 dello stesso articolo. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6 La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, da iscriverne su apposita sezione del relativo capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei Ministri, per attribuire natura strutturale al fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, come modificato dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.

Commi da 7 a 10 - Sport Bonus

La proposta in esame introduce per le imprese un credito d'imposta nella misura del 50 per cento ripartito in 3 quote annuali per le erogazioni liberali in denaro d'importo non superiore a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ai fini della quantificazione, sono stati rilevati i dati sulle erogazioni liberali effettuate in base all'articolo 100 del TUIR che generano complessivamente minore IRES, come desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi, per circa 33 milioni di euro riferiti a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, in media, l'ammontare dell'imposta corrispondente ad ognuna di esse si stima in circa 3,5 milioni di euro. A tale importo si riferiscono erogazioni per circa 20 milioni di euro (aliquota media IRES del 17,5%). Non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, si stima prudenzialmente un credito di imposta massimo pari a circa 10 milioni di euro (20 X 50%).

Di cassa, considerando la validità per il solo 2018 e che il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali, l'andamento è il seguente:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Credito	-3,3	-3,3	-3,3	0	0	0

in milioni di euro

L'importo stimato è coerente con il limite di spesa complessivo di cui al comma 8.

Comma 11 - Modifica dell'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi di cui all'art. 67, lett. m), del D.P.R. medesimo

La norma in esame dispone l'aumento a 10.000 euro del limite di importo per la non concorrenza a formare il reddito (Art. 69, comma 2, del TUIR) delle indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (Art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR).

La legislazione vigente stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi in esame non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro e che per tali indennità la parte eccedente tale importo viene assoggettata:

- fino a 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di imposta pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%);
- per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%), per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

Ai fini della stima sono stati elaborati i dati del modello di certificazione unica presentato nell'anno 2016, anno di imposta 2015, per la parte relativa alle "certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", considerando i dati relativi alle somme erogate individuate con causale "N". Sulla base di tali elaborazioni si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -9,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2018 l'andamento di cassa risulta il seguente:

	2018	2019	2020
IRPEF	-8,7	-9,5	-9,5

In milioni di euro

Comma 12 La disposizione istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano". La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Comma 13 Dispone che l'importo che residua alla data del 1 gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile di cui l'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione di legge, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del Coni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne fanno richiesta. La disposizione non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 14 La disposizione autorizza l'ulteriore spesa di 1,2 milioni per l'anno 2018 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency*).

Comma 15 La disposizione prevede il trasferimento annuale di 3 milioni di euro in favore del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) a carico dell'INAIL da destinare alla realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'Inail, sentito il Cip. A tale onere si provvede a carico del bilancio dell'Inail, utilizzando le risorse già destinate alla remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V

Misure in materia sanitaria

Art. 41

Misure in materia sanitaria

I **commi 1, 2 e 3** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato si limitano ad imporre scadenze certe per la definizione da parte dell'AIFA dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del *payback* per l'anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall'altro impongono alla stessa AIFA di chiudere l'imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall'Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del TAR del Lazio.

In proposito si fa presente che in ottemperanza alle ordinanze cautelari emesse dal TAR del Lazio nell'ambito del suddetto contenzioso proposto dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra di

ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica 2013-2015 attuativa dell'articolo 21 del D.L. n. 113/2016, l'AIFA ha avviato, a partire dai primi mesi del 2017, il contraddittorio con le aziende ricorrenti, finalizzato all'accertamento del *quantum* di ripiano dovuto.

Successivamente, il confronto si è esteso a tutte le aziende destinatarie della manovra di *payback* 2013-2015, a prescindere dalla proposizione di un ricorso, al fine di vagliarne la disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo, con relativa rinuncia al contenzioso pendente, ove proposto.

All'esito degli accertamenti effettuati da AIFA in contraddittorio con le aziende farmaceutiche interessate, è emerso che il procedimento di ripiano inizialmente svolto aveva condotto alla determinazione di importi individuali non corretti, con conseguente rideterminazione degli importi all'esito del contraddittorio con le aziende farmaceutiche.

Al riguardo, si evidenzia che il totale richiesto dall'AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro.

Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al TAR del Lazio.

Sulla base degli elementi emersi anche in fase di confronto con le Aziende farmaceutiche in relazione alla definizione degli accordi transattivi, risulta che il totale complessivo delle somme di *payback* dovrebbe essere rideterminato in un importo inferiore, stimabile in circa 930 milioni di euro. A tal fine, il **comma 3** dispone che AIFA, anche tenendo conto dei suddetti elementi informativi, adotti una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

I **commi 4 e 5** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto prevedono attività di monitoraggio al fine di acquisire nuove informazioni per l'allocazione appropriata ed efficiente delle risorse preordinate per il Servizio sanitario nazionale. Tale attività di monitoraggio è effettuata per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli di assistenza, che è l'organismo preposto al monitoraggio della congruità tra le prestazioni da erogare nel settore sanitario, in condizioni di efficienza ed appropriatezza, e le risorse messe disposizione del SSN.

Il **comma 6** In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in considerazione della specificità, in ambito nazionale, dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme) sia in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dallo stesso, la norma è volta a prorogare, per un anno, l'autorizzazione in deroga per la Regione Siciliana a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere anche per l'anno 2018 i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto.

I maggiori costi derivanti dall'applicazione della suddetta deroga trovano copertura nei termini previsti nell'ambito della programmazione effettuata per l'anno 2018 con il Programma operativo 2016-2018 della Regione Siciliana, di cui al Decreto Assessorile n. 1351/2017, di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004. Pertanto la norma non comporta effetti finanziari.

I **commi 7, 8, 9, 10 e 11** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'intervento previsto al **comma 8** è realizzabile nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tenuto conto che il "Sistema di gestione" di cui al medesimo **comma 8** verrebbe implementato con un costo pari a circa 600 mila euro per la fase di avvio, essendo i costi di gestione trascurabili, utilizzando l'infrastruttura già esistente ed operativa realizzata ai sensi del predetto articolo 50.

Capo VI

Misure in materia di giustizia

Art. 42

Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria

La norma prevede, al **comma 1**, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per il potenziamento degli uffici giudiziari che versano in un'eccezionale condizione di difficoltà, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché per garantire il sostegno alle attività amministrative del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, anche per rafforzare gli strumenti di cooperazione tra il Csm e gli organi di governo autonomo di prossimità. Si fa riferimento, in particolare, alle defatiganti attività amministrative che dovranno essere espletate dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso i consigli giudiziari per il reclutamento dei nuovi magistrati onorari a seguito della recente entrata in vigore dei D.lgs. attuativi della Legge 57/2016.

Il **comma 2**, a copertura del maggiore onere di cui al comma 1, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2018, prevede che il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura per l'anno 2018 sia ridotto di euro 20 milioni. Tale riduzione non comprometterà la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura attesa la possibilità per lo stesso di utilizzare nell'anno 2018 il proprio avanzo di amministrazione accertato nell'anno 2017 e relativo all'anno finanziario 2016, nel limite massimo di 20 milioni di euro.

Art. 43

Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo

Commi 1 e 2 La norma prevede di far affluire in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) le somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali e di quelle oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. o a qualunque titolo depositate nel corso dei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, al fine di ottimizzare il rendimento finanziario sulle predette somme, in relazione alla massa di risorse liquide gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.

I nuovi adempimenti potranno essere espletati attraverso l'utilizzo della struttura organizzativa, compresa la dotazione di personale, ed i sistemi informativi di Equitalia Giustizia S.p.A. esistenti e disponibili a legislazione vigente, già dimensionati per il corretto svolgimento delle necessarie attività tecnico - amministrative connesse alla gestione delle risorse relative alle procedure fallimentari e concorsuali nonché degli altri procedimenti civili.

Relativamente allo sviluppo dei sistemi informativi si rappresenta che le componenti applicative a supporto delle attività di gestione del Fondo Unico Giustizia risultano oramai consolidate nell'ambito di un progetto unitario ed integrato che ha guidato in maniera sistematica le successive implementazioni.

A titolo indicativo, in virtù delle strategie adottate, Equitalia Giustizia ha ottenuto nel 2016, a titolo di utile della gestione finanziaria del FUG, un importo di 16,32 milioni di euro.

Eventuali adeguamenti o aggiornamenti dei sistemi informatici, potranno pertanto essere realizzati nell'ambito dei contratti di assistenza già in essere o comunque comportare oneri di modesta entità, ampiamente fronteggiabili nell'ambito delle risorse annuali iscritte nel bilancio della Società per lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi tecnologici ed informatici.

In mancanza di dati analitici di dettaglio, allo stato attuale, trattandosi di risorse aleatorie, non è possibile quantificare l'ammontare delle nuove risorse da gestire nell'ambito del Fondo Unico Giustizia e delle eventuali maggiori entrate al bilancio dello Stato. L'effettiva portata degli effetti finanziari della norma potrà essere determinata solo a consuntivo.

Art. 44

Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario

Comma 1. La norma prevede l'istituzione di un fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni concernenti in particolare la riforma dell'ordinamento

penitenziario, ai sensi della legge 103/2017, considerato che solo alla luce degli approfondimenti in atto, propedeutici alla stesura dei decreti attuativi delle norme di delega, sarà possibile stabilire numero e tipologia degli interventi necessari alla realizzazione della riforma, con i relativi effetti finanziari, che potranno in parte essere realizzati avvalendosi delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 45

Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato

Comma 1 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 350 posti, bandito con D.M. 22/10/2015, elevabili a 385, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 8 del D.lgs. n. 160/2006 previsto dal D.L. 168/2016 convertito dalla Legge 197/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2017; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2017.

Al riguardo si evidenzia che il predetto D.L. 168/2016, prevede specifiche autorizzazioni di spesa per la modificata disciplina dell'accesso alla magistratura e del tirocinio, stimate sulla base delle risultanze statistiche in possesso del Ministero della Giustizia.

Con riferimento all'ampliamento del 10% dei posti messi a concorso sono stati conteggiati gli oneri stipendiali riferiti a 30 unità aggiuntive, mentre in relazione alla riduzione del periodo di tirocinio sono state ipotizzate 300 unità di beneficiari per ciascuna delle due tornate concorsuali in corso di svolgimento, fatte salve comunque, al fine di coprire eventuali ed ulteriori oneri verificabili solo al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e dell'immissione in servizio dei magistrati, le risorse del turn-over rinvenibili in applicazione della normativa vigente riscontrabili alla fine dell'anno 2017.

In particolare, considerato che dal 1° gennaio al 12 settembre 2017 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 60 unità, mentre per il periodo 13 settembre /31 dicembre 2017 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 40 unità, per un totale complessivo di 100 unità, le risorse da destinare al turn over per l'anno 2017, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, (pari all' 80% delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 80.

Pertanto, attraverso l'utilizzo delle risorse del turnover è possibile fornire idonea copertura all'incremento del 10% dei posti messi a concorso e a garantire la copertura del differenziale (tra 300 e 385 unità) di magistrati beneficiari della riduzione del tirocinio da 18 a 12 mesi.

Al riguardo, infatti, l'onere aggiuntivo (non quantificato in sede di RT al D.L. 168/2016) per 85 unità determina una maggiore spesa quantificata in euro 1.051.173 per l'anno 2019 e in euro 130.850 per l'anno 2021, come evidenziato nella seguente tabella:

Anno	Onere annuale lordo tirocinio 18 mesi	Onere annuale lordo tirocinio 12 mesi (DL 168/2016)	
	Maggior onere		
	85 Unità	85 Unità	
2018	5.546.694,00	5.546.694,00	-
2019	6.708.536,00	7.759.709,00	1.051.173,00
2020	7.759.709,00	7.759.709,00	-
2021	7.912.371,00	8.043.221,00	130.850,00
2022	10.036.765,00	10.036.765,00	-

Per quanto premesso, si segnala il carattere di prudenzialità della stima tesa a determinare gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 305 unità, con decorrenza 1° luglio 2018, come da tabella allegata.

Tabella oneri previdenziali

ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	ISE	IND.	LORDO D.I.P.	8,50%	24,20%	3,65%	3,408%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	305	ONERE	
2018	6	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	6	30.462,19	9.292.797,95		
			26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	6	35.023,24	10.682.089,20	10.646.067,70	
			2.202,87	933,87	-	3.136,34	268,59	758,99	125,11	31,82	1.192,51	4.318,95	13^	4.318,95	1.317.249,25		
2019	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	6	35.023,24	10.682.089,20		
			3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	13^	5.620,81	1.714.347,05	25.461.095,00	
			37.082,50	11.834,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,19	404,00	23.002,52	85.669,99	6	42.834,93	13.064.659,75		
2020	12	0	37.082,50	11.834,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,19	404,00	23.002,52	85.669,99	12	85.669,99	26.129.316,45		
			3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	13^	5.620,81	1.714.347,05	27.843.663,50	
			37.082,50	11.834,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,19	404,00	23.002,52	85.669,99	6	42.834,93	13.064.659,75		
2021	6	0	37.082,50	11.834,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,19	404,00	23.002,52	85.669,99	6	42.834,93	13.064.659,75		
			38.307,45	11.834,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.705,94	2.232,66	404,00	23.856,45	88.748,77	6	44.374,39	13.534.189,95	28.391.449,60	
			3.275,82	987,87		4.263,49	362,40	1.031,78	186,06	33,67	1.613,39	5.877,38	13^	5.877,38	1.792.600,90		
2022	7	0	33.690,03	12.732,87	13.730,39	60.153,29	6.813,03	19.997,10	3.049,59	433,84	29.693,66	109.946,95	7	64.077,39	19.543.603,95		
			34.352,98	12.732,87	13.730,39	61.016,24	6.888,28	19.605,93	3.098,81	433,84	30.024,86	111.041,10	3	46.267,13	14.111.474,65	36.014.274,95	
			4.346,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	259,22	36,16	1.127,92	7.735,07	13^	7.735,07	2.359.196,35		
2023	12	1	34.352,98	12.732,87	13.730,39	61.016,24	6.888,28	19.605,93	3.098,81	433,84	30.024,86	111.041,10	12	111.041,10	33.967.535,50		
			4.346,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	259,22	36,16	1.127,92	7.735,07	13^	7.735,07	2.359.196,35	36.226.731,85	
			34.352,98	12.732,87	13.730,39	61.016,24	6.888,28	19.605,93	3.098,81	433,84	30.024,86	111.041,10	7	64.773,98	19.756.063,90		
2024	7	1	34.352,98	12.732,87	13.730,39	61.016,24	6.888,28	19.605,93	3.098,81	433,84	30.024,86	111.041,10	7	64.773,98	19.756.063,90		
			37.640,88	12.732,87	13.730,39	64.104,14	7.148,25	20.333,20	3.274,00	433,84	31.209,99	115.314,13	3	48.047,53	14.654.502,75	36.878.367,40	
			4.803,41	1.061,07		5.964,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	1.226,67	8.091,15	13^	8.091,15	2.467.900,75		
2025	12	2	37.640,88	12.732,87	13.730,39	64.104,14	7.148,25	20.333,20	3.274,00	433,84	31.209,99	115.314,13	12	115.314,13	35.170.909,65		
			4.803,41	1.061,07		5.964,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	1.226,67	8.091,15	13^	8.091,15	2.467.900,75	37.638.810,40	
			37.640,88	12.732,87	13.730,39	64.104,14	7.148,25	20.333,20	3.274,00	433,84	31.209,99	115.314,13	7	67.266,58	20.516.306,90		
2026	3	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,22	21.100,47	3.449,39	433,84	32.395,12	119.587,16	3	49.827,98	15.197.533,90		
			3.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	1.325,44	8.447,24	13^	8.447,24	2.576.408,20	38.290.149,00	
			60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,22	21.100,47	3.449,39	433,84	32.395,12	119.587,16	12	119.587,16	36.474.083,80		
2027	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,22	21.100,47	3.449,39	433,84	32.395,12	119.587,16	12	119.587,16	36.474.083,80		
			3.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	1.325,44	8.447,24	13^	8.447,24	2.576.408,20	39.050.492,00	

comma 2 prevede, per le esigenze di funzionamento dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'aumento della dotazione organica degli Avvocati e Procuratori dello Stato, per complessive 40 unità (n. 20 Avvocati e n. 20 Procuratori), con contestuale autorizzazione ad assumere tale contingente di personale.

Come previsto dall'art. 17 della Legge n. 196/2009, è stato di seguito quantificato l'onere per i primi dieci anni conseguente all'assunzione delle unità di personale in parola, tenendo conto dello sviluppo del trattamento economico in ciascuna carriera, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della l. 6 agosto 1984 n. 425.

	20 Avvocati	20 Procuratori	
Anno	Onere	Onere	ONERE TOTALE
2018 (rateo di 6 mesi solo per gli Avvocati)	1.257.203,50	1.487.311,80	2.744.515,30
2019	2.560.703,40	1.487.311,80	4.048.015,20
2020	2.560.703,40	1.883.688,20	4.444.391,60
2021	2.825.020,00	1.892.530,60	4.717.550,60
2022	2.828.004,20	1.928.450,40	4.756.454,60
2023	2.909.169,60	2.363.592,40	5.272.762,00
2024	2.933.519,20	2.375.535,00	5.309.054,20
2025	3.014.684,60	2.425.388,20	5.440.072,80
2026	3.938.314,20	2.468.119,20	6.406.433,40
2027	3.938.314,20	2.517.972,40	6.456.286,60

Detti importi, determinati con i parametri retributivi vigenti dal 1° gennaio 2015 in applicazione del d.P.C.m. - di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze – in data 7 agosto 2015, sono comprensivi dei contributi a carico dell'Amministrazione e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Si precisa che, per il reclutamento delle n. 20 unità di Avvocato dello Stato, l'onere per il primo anno è stato quantificato per la metà, in considerazione dei tempi tecnici medi di espletamento delle procedure concorsuali. In relazione, invece, ai Procuratori dello Stato, considerato il previsto scorrimento di graduatorie vigenti, le assunzioni delle n. 20 unità previste dalla norma possono essere disposte dal mese di gennaio 2018 e, pertanto, l'onere è calcolato in misura piena già da tale annualità.

Art.46

Personale dell'amministrazione giudiziaria

Commi 1 e 2 La disposizione in esame prevede l'estensione dell'autorizzazione all'assunzione, per il triennio 2018-2020, di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di ulteriori 1400 unità, portandolo ad un contingente massimo di 2400 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri riferiti all'assunzione delle ulteriori **1400 unità**, sono stati utilizzati, prudenzialmente, i parametri stipendiali delle posizioni economiche iniziali della II area - fascia economica 2 - per un numero massimo di **1.150 unità** e della III area – fascia economica 1 - per un numero massimo di **250 unità**, fatta salva la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di rimodulare i predetti contingenti in funzione delle esigenze organizzative e delle occorrenti professionalità, comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa appositamente quantificata.

Si riporta, di seguito, un prospetto concernente la stima degli oneri stipendiali:

	E m o l u m e n t i				O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e				O N E R E			
	Stipendio	vacanza contr.	13 [^]	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTAL E	Totale onere annuo	Unit à	COMPL.
	01/01/2009	01/07/2010				24,20%	5,68%	8,50%		pro-capite	1400	ANNUO
III Area-F1	21.125,34	158,40	1.773,65	5.192,93	28.250,32	6.836,58	1.604,62	2.401,28	10.842,47	39.092,79	250	9.773.197,50
II Area-F2	18.197,67	136,44	1.527,84	4.083,30	23.945,25	5.794,75	1.360,09	2.035,35	9.190,19	33.135,44	1150	38.105.756,00
Oneri stipendiali annui												47.878.953,50

Gli oneri complessivi annui, quantificati in misura pari ad **euro 49.409.280,00** tengono conto anche degli oneri accessori per il personale (buoni pasto ecc.) valutati in circa euro 1.530.326,00 all'anno. La quantificazione dell'onere per l'anno 2018 tiene conto, altresì, delle spese per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali, per un importo complessivo di euro 2.000.000, in relazione al quale si prevede specifica autorizzazione di spesa, così determinato:

Attività	Spesa 2018
Locazione locali	1.066.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	200.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	134.000,00
Cancelleria e stampati	160.000,00
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	440.000,00
Totale	2.000.000,00

Anno	Oneri stipendiali	Oneri accessori al personale (buoni pasto ecc.)	Oneri svolgimento procedure concorsuali	Totale onere
Anno 2018	23.939.477,00	765.163,00	2.000.000,00	26.704.640,00
Anno 2019 e a regime	47.878.954,00	1.530.326,00	0	49.409.280,00

Valori in euro

Comma 3 Alla copertura dei predetti oneri, pari ad euro 26.704.640 per l'anno 2018 e ad euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

Al riguardo, si rappresenta che si prevede di impiegare le risorse già destinate alle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014, iscritte sul capitolo 1536 del Bilancio del Ministero della giustizia, che sulla base delle modifiche normative nel frattempo intervenute, risultano pari a 49.450.000 euro per 1075 unità, per un onere annuo pro-

capite di 46.000 euro:

<i>Previsione L. 190 art. 1 comma 425 (1075 unità mobilità)</i>	<i>DA</i>	<i>A</i>	<i>Unità ridotte</i>	<i>Risparmio Atteso 2016</i>	<i>Risparmio Atteso 2017</i>	<i>Risparmio Atteso a regime</i>
Unità anno 2018	1075	0	1075	49.450.000	49.450.000	49.450.000
Totale	1075	0	1075	49.450.000	49.450.000	49.450.000

Con riferimento alle eventuali esigenze finanziarie destinate alle procedure della mobilità ex art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014, si rappresenta che è in fase di conclusione la III fase delle citate procedure e che, sulla base delle notizie in possesso dell'amministrazione giudiziaria, risultano ancora da inquadrare, nei ruoli della predetta amministrazione, un numero massimo di 11 unità di personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana, alle quali si potrà provvedere per gli aspetti legati al trattamento economico nell'ambito delle risorse relative alle ordinarie facoltà assunzionali per gli anni 2016 e 2017, senza pertanto la necessità di utilizzare le risorse del Fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014. Tali risorse risultano, pertanto, disponibili, per la quota di euro 49.450.000 (pari a 46.000 euro moltiplicati per 1.075 unità in mobilità obbligatoria) a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento dell'intervento normativo in esame.

Tale ammontare di risorse risulta peraltro indicato all'articolo 22, comma 1, lettera b) del D.L. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, destinato al finanziamento di ulteriori procedure di mobilità obbligatoria, ai sensi dell'articolo 21 del predetto D.L. in aggiunta a quelle già previste a valere sul turn over (per ulteriori 2.000 unità, progressivamente ridotte a 1.075 per garantire la copertura di altri provvedimenti normativi).

A tal fine si evidenzia che, nell'ambito della I e II fase della mobilità obbligatoria gestita dal portale della Funzione Pubblica, sono state inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria n. 628 unità di personale proveniente dagli Enti di area vasta e dalla Croce Rossa Italiana, allo scopo utilizzando le risorse del budget assunzionale 2016 e 2017, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 425 della legge n. 190 del 2014.

Capo VII Misure in materia di agricoltura

Art. 47 Distretti del cibo

La disposizione introdotta con il **comma 1** nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali. In particolare si individuano le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (c.d. "legge orientamento").

Con il **comma 2** vengono definite le fattispecie dei distretti del cibo.

Il **comma 3** stabilisce che sono le Regioni, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale; sulla base dei dati attualmente disponibili esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. Viene quindi

istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni. L'istituzione e la tenuta del registro non comporta particolari attività, sia sotto il profilo strumentale che sotto quello finanziario, anche in considerazione della consistenza del registro. Il Ministero vi provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e facendo ricorso, per le eventuali attività di natura informatica legate al Registro nazionale e alla sua pubblicazione, alle risorse finanziarie ordinarie già stanziata in bilancio sui pertinenti capitoli dell'informatica di servizio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 4** prevede che al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, attraverso le modalità fissate secondo il **comma 5** con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 6** prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse stanziata sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti e saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base e con le modalità stabilite dal decreto di cui al **comma 5**, come peraltro già avviene per gli altri distretti di filiera previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, come finanziati dalla legge 289/2002, art. 66, comma 1.

Infine per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001, appare necessaria la norma di cui al **comma 7** della presente disposizione che, tramite interpretazione autentica, chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-bis del citato articolo 4, al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, prevedendo la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

Art. 48

IVA agevolata carne

Comma 1 La disposizione in esame prevede che, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.

Si evidenzia pertanto che la disposizione reca un onere pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

Capo VIII

Misure per l'ambiente ed il territorio

Art. 49

Piano invasi

Commi 1-3 La proposta normativa prevede, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo e per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, al fine di realizzare interventi di contrasto al fenomeno della siccità. Nelle more della definizione del Piano Nazionale si prevede altresì l'approvazione di

un piano straordinario, per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, realizzato dai concessionari o dai richiedenti la concessione di derivazione o dai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni. I soggetti realizzatori possono avvalersi di società in house delle Amministrazioni centrali.

Per la realizzazione del Piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

Art. 50

Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi

Comma 1 La disposizione istituisce un fondo rotativo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare gli interventi, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Prevede, inoltre, che sia esercitato un diritto di rivalsa verso chi abbia causato o concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi.

Il fondo è altresì alimentato dagli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa che sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del predetto fondo.-

La dotazione del fondo è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Si registra, pertanto, un corrispondente onere sui saldi di finanza pubblica. Considerato che la rotatività del fondo non deriva dalla natura finanziaria delle operazioni, ma dagli esiti dell'attività di rivalsa (che potrà essere valutata solo a consuntivo), il predetto effetto si ha anche in termini di indebitamento netto.

Art. 51

Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia- comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo

La tempestiva approvazione della disposizione ItaliaMeteo consentirà di non perdere la grande opportunità che si è oggi aperta con la localizzazione in Italia del più grande Centro Dati meteorologico del mondo di cui all'Accordo di sede con il Centro Europeo per previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) oggetto del DDL in corso di ratifica, garantendo l'allineamento nazionale alle prospettive internazionali.

In seguito alla Brexit i fondi europei gestiti da ECMWF nell'ambito del progetto Copernicus (500 mln di finanziamenti diretti e connessi nel quadro UE 2014 - 2020) potrebbero essere allocati anche in Italia.

Con l'Agenzia ItaliaMeteo, che riconduce a unità le capacità frammentate sul territorio e le implementa, il nostro Paese potrà riuscire, da vero protagonista a livello scientifico e amministrativo, a incidere nella dialettica tra i ben più forti servizi Meteo delle altre nazioni, che allo stato dominano il settore e realizzano le conoscenze indispensabili alla propria sicurezza, industria, agricoltura ed economia più in generale.

L'indotto della spesa in meteorologia è calcolato da numerosi studi, in disparte gli effetti indiretti sul sistema economico (sicurezza, industria...), con un ritorno immediato dell'investimento di un fattore 6 su ogni euro speso.

Commi 1 e 2. Data la complessità dei compiti che confluiranno nell'Agenzia per la molteplicità degli attori competenti sul territorio, è prevista la costituzione di un Comitato di indirizzo con funzioni di promotore per proporre lo Statuto dell'Agenzia.

Alla costituzione del Comitato non si ascrivono oneri. I relativi componenti - esperti del settore - rappresentano infatti istituzionalmente le amministrazioni che li designano in seno al Comitato e per tale partecipazione, che rientra nei compiti istituzionali di ciascuna amministrazione, non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

Comma 3. Si prevede la costituzione dell'Agenzia ItaliaMeteo già nel 2018 con progressiva assunzione del personale che entrerà a pieno regime dall'anno 2020.

Per la Sede, la Regione Emilia-Romagna renderà disponibili gli spazi necessari nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, già sede designata per i locali del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, pertanto non ne derivano oneri.

Commi da 4 a 7. Le spese di personale sono relative al trattamento fondamentale ed accessorio di n. 52 unità ivi compresi quattro dirigenti. Il relativo costo, prendendo a riferimento il comparto Ministeri considerato che il comparto delle funzioni centrali non risulta ancora definito, è stato stimato a regime dal 2020 nel seguente modo:

- 50.000 euro pro-capite per il personale non dirigenziale;
- 600.000 euro complessivi per il personale dirigenziale.

Pertanto, il costo complessivo a regime dal 2020 risulta pari a 3.000.000 euro (2.400.000 + 600.000). Tale importo costituisce un tetto di spesa considerato che per il comparto delle funzioni centrali non è previsto alcun automatismo salariale.

Inoltre, per 30 incarichi ad esperti di elevata specializzazione nel settore della meteorologia è prevista la spesa di 3.000.000 euro annui (onere annuo per 100.000 euro pro capite).

Commi 8 - 10. Organi e funzionamento. Lo Statuto e gli organi sono definiti con il DPCM.

Per il funzionamento e il compenso degli organi il relativo fabbisogno è stimabile prudenzialmente un importo di 1.000.000 euro annui (50.000 euro collegio sindacale, 500.000 euro per organi direttivi e 450.000 euro costi di funzionamento forfettari) nelle more dell'emanazione dello statuto dell'Agenzia che detterà le norme di dettaglio, trova copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigente che rappresentano comunque un tetto massimo di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il fabbisogno finanziario per il personale e il funzionamento stimato è crescente dal 2018 fino a diventare a regime nel 2020 pari a complessivi 7 milioni di euro, perché la norma prevede, a seguito dell'attività di un Comitato promotore, l'adozione dello statuto dell'Agenzia.

Pertanto nel 2018 si può ipotizzare una fase di avvio con un numero di unità e spese di funzionamento molto limitati per 1 milione di euro, mentre nel 2019 è possibile ipotizzare una spesa di 5 milioni di euro in ragione degli oneri di funzionamento e delle ridotte spese di personale.

Per le Infrastrutture tecniche meteorologiche, prendendo a modello gli esempi di servizi meteo stranieri, è stimabile un investimento di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli 2020 e 2021 che servono a dotare l'Agenzia degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione necessari per produzione e la disseminazione dei prodotti previsionali, insieme alle altre risorse strumentali dei servizi meteo locali che confluiranno nell'Agenzia nell'ambito degli appositi accordi.

Queste infrastrutture potranno implementare la capacità tecnica del Paese e la competitività per accogliere i servizi e progetti europei collegati al programma Copernicus (500 milioni di investimento tra finanziamenti diretti e indiretti UE) e agli altri programmi internazionali.

L'infrastruttura tecnologica dell'Agenzia insieme al Data Centre ECMWF costituiranno un polo unico di innovazione scientifica e tecnologica per il Paese che potrà attrarre un indotto di enorme entità.

Totale oneri	2018	2019	2020	2021	dal 2022
Personale	0,5	4	6	6	6
Funzionamento	0,5	1	1	1	1
Investimenti	0	2	3	3	
Totale	1	7	10	10	7

Per le finalità della disposizione è pertanto complessivamente autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018 (0,5 per personale e 0,5 per funzionamento), 7 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (personale e funzionamento + infrastrutture) e di 7 milioni di euro (personale e funzionamento) a decorrere dal 2022.

A queste risorse potranno aggiungersi quelle che confluiranno nell'Agenzia per mezzo delle

convenzioni con servizi meteo locali ed altri soggetti interessati.

In una seconda fase l'Agenzia potrà individuare le proprie linee di espansione, anche sulla base dei servizi che potrà offrire sul mercato e dei relativi proventi nonché di eventuali apporti pubblici finalizzati allo sviluppo dei servizi meteo in Italia.

Art. 52

Interventi urgenti per la sicurezza stradale

Gli oneri finanziari a regime, derivanti dalla assunzione di 100 funzionari da inquadrare nella terza area -prevalentemente nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto- da adibire all'esercizio delle funzioni di motorizzazione sul territorio, è individuato in euro **3.842.300** :

	Numero unità da assumere	Costo individuale Annuo (euro)	Costo totale annuo (euro)
Area 3°	100	38.423	3.842.300

Stante la previsione di assunzione scaglionata nel tempo, l'onere finanziario è il seguente:

Numero assunzioni	Oneri annui lordo amm.ne		
	2018	2019	2020 a decorrere
40 (nel 2018)	1.536.920	1.536.920	1.536.920
30 (nel 2019)		1.152.690	1.152.690
30 (nel 2020)			1.152.690
TOTALE ONERI	1.536.920	2.689.610	3.842.300

La copertura dei costi connessi all'assunzione del nuovo personale è garantita dalla maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" pari a euro 1,20. Proprio al fine di garantire la copertura della proposta, si prevede che le somme occorrenti, pari a euro 1.536.920 nell'anno 2018, a euro 2.689.610 nell'anno 2019, e a euro 3.842.300 a decorrere dall'anno 2020, siano escluse dalle riassegnazione in spesa e rimangano acquisite all'erario. La relativa compensazione è prevista all'articolo 59 comma 3 del provvedimento in esame.

Capo IX

Misure per l'istruzione e l'università

Art. 53

Dirigenti scolastici

Comma 1. Allo scopo di tener conto delle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici dalla legge n. 107/2015 e di eliminare progressivamente in sede contrattuale le differenze esistenti ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.L tra la retribuzione di posizione di parte fissa del predetto personale e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia appartenenti alla medesima Area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca, la norma stanziava 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dal 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, aggiuntive rispetto a quelle già previste dall' art. 1, comma 86, della stessa legge

n.107/2015 pari a 35 mln di euro annui.

Le risorse complessivamente disponibili in base alla norma in esame consentono di armonizzare interamente, dal 2020, le predette retribuzioni di posizione di parte fissa.

Infatti, le retribuzioni di posizione, parte fissa, previste dai CC.CC.NN.L vigenti per il personale appartenente alle ex aree dirigenziali V (dirigenti scolastici) e VII (dirigenti amministrativi delle università e degli enti di ricerca) sono le seguenti:

- Area VII mensile lordo dipendente 935,08 annuo lordo dipendente 12.155,61
- Area V mensile lordo dipendente 273,59 annuo lordo dipendente 3.556,68

Moltiplicando gli importi lordo dipendente per il coefficiente di 1,3838 si ottengono gli importi al lordo degli oneri a carico dello Stato; da detti importi discende il differenziale unitario impiegato per il calcolo dell'onere complessivo:

- Area VII mensile lordo Stato 1.293,96 annuo lordo Stato 16.821,47
- Area V mensile lordo Stato 378,59 annuo lordo Stato 4.921,73
- Differenza unitaria 915,36 11.899,74

Per la quantificazione finanziaria complessiva annua, al lordo degli oneri a carico dello Stato, si è fatto riferimento all'organico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2017/2018 pari a 7.993 unità (d.m. 7 luglio 2017, n. 486).

Pertanto l'onere annuo, al lordo degli oneri a carico dello Stato deriva dal seguente calcolo:

- € 11.899,74 (diff.le unitario annuo) x 7.993 (organico D.S. per l'a.s. 2017/2018) = € 95.114.613,95.

Detto onere potrà aumentare in ragione degli effetti indotti dal rinnovo contrattuale per il periodo 2016-2018, che potrebbe comportare un incremento del differenziale retributivo tra i dirigenti della ex Area V e VII. Tale incremento viene stimato in circa il 3,48% della predetta somma di 95,12 milioni di euro, quindi in circa 3,3 milioni annui. Alla copertura degli effetti indotti potrà farsi fronte con le risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge n. 107 del 2015, pari a 35 milioni di euro annui.

Art. 54

Personale amministrativo

Il **comma 1** ripristina la possibilità di conferire le supplenze brevi al personale amministrativo e tecnico, disciplinando nel dettaglio il periodo oltre il quale il Dirigente scolastico può nominare un supplente breve e saltuario.

Le scuole potranno infatti sostituire, nei limiti delle ulteriori risorse previste dalla disposizione, gli assistenti amministrativi e tecnici assenti, dal trentesimo giorno di assenza, mentre a normativa vigente tale possibilità è sempre negata salvo che per gli assistenti amministrativi nelle scuole che abbiano non più di tre posti in organico.

A tal fine, il predetto limite di spesa è incrementato di 19,65 milioni di euro l'anno. Fermo restando che le supplenze potranno essere disposte unicamente nell'ambito del limite di spesa, l'incremento è congruo rispetto alla finalità, come di seguito dimostrato.

Ai fini della quantificazione degli oneri è stato preso a riferimento il numero delle giornate di assenza dal trentesimo giorno in poi complessivamente effettuate dal personale amministrativo e tecnico nel corso dell'anno 2015, che, sulla base dei dati risultanti a consuntivo dal sistema

informativo del MIUR, risultano di circa 275.300. Il costo unitario lordo Stato giornaliero, calcolato sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali relative alla retribuzione annuale lordo stato della fascia 0-8, ammonta ad euro $26.056,44:365= 71,38$; pertanto il costo complessivo lordo Stato è pari ad euro $275.300*71,38= 19.650.914$.

Comma 2 La disposizione di cui al primo periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il concorso è bandito nei limiti delle facoltà assunzionali e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Anche la restante parte della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si limita a disciplinare, in via transitoria, i requisiti di accesso al profilo di DSGA, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

Comma 3 La disposizione prevede, dopo l'ultima recata dal comma 618 della legge 232 del 2016, un'ulteriore modifica dell'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabiliva il rientro del personale assegnato in posizione di fuori ruolo a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Con la modifica in esame si proroga di un ulteriore anno scolastico, fino all'anno scolastico 2020/2021, il rientro del personale in fuori ruolo consentendo l'assegnazione in posizione di fuori ruolo di 150 unità tra docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni contemplate all'articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale intervento comporta l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze, per cui la maggiore spesa prevista, tenuto conto delle professionalità interessate, è pari a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 55

Scatti stipendiali dei professori universitari

Comma 1 La disposizione intende sostituire il sistema delle classi triennali dei docenti universitari con il sistema delle classi biennali (sempre soggette a valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 14, della Legge n. 240/2010), a decorrere dal 2018 con effetti economici a decorrere dal 2020 mantenendo per la classe biennale lo stesso valore economico della classe triennale. L'ultimo periodo dell'articolo dispone l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

Per effetto della disposizione la classe biennale decorre dalla maturazione della classe triennale conseguita successivamente al 31 dicembre 2017, conseguentemente gli effetti economici decorrono dal 2020.

Esempio docente già in servizio prima della legge 240/10

SITUAZIONE ATTUALE

10/10/2017 – classe biennale VII del vecchio regime corrispondente a Classe triennale IV – III anno nuovo regime

10/10/2018 – classe triennale V – I anno

10/10/2021 – classe triennale VI – I anno

10/10/2024 – classe triennale VII – I anno

NUOVA SITUAZIONE con NORMA RIFORMULATA

10/10/2017 – classe biennale VII del vecchio regime corrispondente a Classe triennale IV – III anno nuovo regime

10/10/2018 – classe triennale V – I anno

10/10/2020 – classe biennale VI – I anno

10/10/2022 – classe biennale VII – I anno

Esempio docente di nuova assunzione post Legge 240/10

SITUAZIONE ATTUALE

10/10/2016 - Classe triennale 0 – I anno

10/10/2019 – classe triennale I – I anno

10/10/2022 – classe triennale II – I anno

NUOVA SITUAZIONE con NORMA RIFORMULATA

10/10/2016 - Classe triennale 0 – I anno

10/10/2019 – classe triennale I – I anno

10/10/2021 – classe biennale II – I anno

La disposizione interessa i circa 48.000 tra professori ordinari o di I fascia (PO) Professori Associati o di II fascia (PA) e ricercatori a tempo indeterminato (RU) assunti secondo il regime previgente ed ancora in servizio presso le Università statali.

Le quantificazioni sono state formulate in base a valutazioni di stima in merito all'anno di effettiva maturazione del diritto alla progressione stipendiale alternativamente triennale e biennale e tengono conto dei valori del sistema universitario previsti dei differenziali stipendiali tra le singole classi di inquadramento, dell'andamento delle assunzioni degli ultimi anni e del livello di *turn-over* previsto a legislazione vigente.

La disposizione prevede, inoltre, l'aumento delle risorse consolidate a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dal 2020 a titolo di finanziamento ai bilanci degli atenei per i seguenti importi (milioni euro):

- 80 milioni euro nel 2020
- 120 milioni euro nel 2021
- 150 milioni euro dal 2022.

Art. 56

Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca

Comma 1. L'importo previsto dalla norma consente di immettere nel sistema universitario e della ricerca circa 1.600 nuovi ricercatori. Nello specifico si prevede che nell'anno 2018 l'impatto finanziario è pari a 14 milioni di euro (12 milioni FFO e 2 milioni FOE), tenuto conto che, anche in base all'esperienza del precedente piano straordinario della legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), tra i tempi di assegnazione e l'espletamento dei concorsi da parte delle singole istituzioni, la presa di servizio non avvenga prima del mese di novembre/dicembre. Nell'anno 2019 viene calcolato uno stanziamento complessivo a regime pari a 90 milioni euro (76,5 sul FFO delle Università statali e 13,5 sul FOE degli enti pubblici di ricerca). Nella tabella sottostante sono riportati i costi e le proiezioni tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università è pari a circa euro 58.625, mentre il costo assunzionale del Livello III (Ricercatore) per gli enti di ricerca è pari a € 43.867 con riferimento alla fascia stipendiale iniziale di inquadramento prevista dal CCNL II Biennio economico del 13 maggio 2009. Tali importi unitari sono i medesimi già utilizzati in relazione tecnica per il precedente Piano Straordinario di reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 1, comma 247 e ss. della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si precisa, infine, che gli oneri connessi all'attribuzione, ai ricercatori assunti ai sensi della presente norma, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dai CCNL del Comparto della Ricerca e i conseguenti differenziali di costo, rimangono a carico dei singoli Enti ed

Istituzioni di Ricerca.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
costo ricercatore tipo b) Università	€ 58.625
costo ricercatore EPR	€ 43.867

NUMERO RICERCATORI UNIVERSITA'	1.304	1.304
NUMERO RICERCATORI EPR	307	307
TOTALE RICERCATORI	1.611	1.611

ANNO	2018	dal 2019
NUMERO MENSILITA'	1,86	12
STANZIAMENTO RICERCATORI UNIVERSITA'	€ 11.849,285	€ 76.447.000
STANZIAMENTO RICERCATORI EPR	€ 2.087.411	€ 13.467.169
STANZIAMENTO TOTALE	€ 13.936.696	€ 89.914.169

Art. 57

Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato

Commi 1 e 2. La proposta normativa in argomento concerne l'incremento del Fondo integrativo statale (FIS) di cui al D.Lgs. n.68/2012, fondo che attualmente – a seguito dell'incremento intervenuto con legge n.232/2016 – è pari ad euro 216.814.548,00 e ha come scopo quello di integrare i fondi regionali destinati alla erogazione in favore degli studenti capaci meritevoli ancorché privi di mezzi di cui al dettato costituzionale dei benefici in materia di diritto allo studio.

La proposta, in particolare, mira a consentire una sempre maggiore riduzione della figura c.d. dello studente “idoneo non beneficiario”, figura ancora presente nel panorama italiano regionale anche a seguito delle recenti novità normative introdotte in materia di ISSE ed a seguito degli aggiornamenti delle soglie ISEE ed ISPE. Tale peculiare situazione pone ancora molti studenti universitari nella paradossale situazione di non vedersi riconosciuti i benefici in tema di Diritto allo Studio per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi a ciò destinati pur rientrando tali studenti pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per accedere ai benefici previsti dalla normativa di settore.

La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 10 milioni annui a decorrere dal 2018. La spesa è coperta mediante riduzione del cd. Fondo per le Cattedre Natta.

Il predetto Fondo è capiente ed è riducibile senza che ciò determini debiti fuori bilancio poiché le procedure che devono condurre alla nomina dei nuovi professori universitari pagati a carico del Fondo medesimo non sono ancora state avviate. A seguito della riduzione del Fondo le procedure saranno avviate tenuto conto della ridotta capacità assunzionale che ne deriverà.

Commi da 3 a 5 In merito alla proposta normativa si rappresenta che si intende in tal modo favorire maggiormente la formazione dottorale incidendo sull'importo minimo delle borse che è stato già da tempo fissato con decreto del MIUR in data 18 Giugno 2008, richiamato nel regolamento che disciplina l'accreditamento dei dottorati, approvato con il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.

Tale incremento, richiesto dall'Associazione dei dottorandi oltre che dal Consiglio Nazionale degli studenti Universitari, consentirebbe ai giovani che vogliono intraprendere il cammino dell'approfondimento di tematiche utili allo sviluppo della ricerca italiana di poter affrontare nel modo migliore le stesse, concorrendo eventualmente presso sedi universitarie diverse da quelle di origine in base ai progetti di ricerca a loro più congeniali.

La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 15 milioni annui a decorrere dal 2018. La spesa è coperta mediante riduzione del cd. Fondo per le Cattedre Natta, per 5 milioni, e del fondo per le borse di ricerca per 10 milioni.

Il Fondo per le cattedre Natta è capiente ed è riducibile senza che ciò determini debiti fuori bilancio, poiché le procedure che devono condurre alla nomina dei nuovi professori universitari pagati a carico del Fondo medesimo non sono ancora state avviate. A seguito della riduzione del Fondo le procedure saranno avviate tenuto conto della ridotta capacità assunzionale che ne deriverà.

Anche il fondo per le borse di ricerca è capiente ed è riducibile, mediante l'abbattimento del numero di borse riconoscibili annualmente fermo restando l'importo individuale delle borse, pari a 3.000 euro.

Titolo IV Politiche invariate

Art. 58 Politiche invariate

Il **comma 1** ridetermina gli oneri complessivi posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico in complessivi 300 milioni di euro per l'anno 2016, 900 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.850 milioni di euro a decorrere dal 2018 con un incremento, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, di 1.650 mln di euro dall'anno 2018 (Tabella n. 1).

Il **comma 2** precisa che gli importi complessivi come sopra indicati sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n. 196/2009

Tabella 1

<i>Oneri complessivi annui lordo amministrazione – milioni di euro</i>	2016	2017	2018
Art. 1, comma 466, legge 208/2015	300	300	300
Art. 1, comma 365, lettera a), legge 232/2016 e DPCM attuativo 27 febbraio 2017		600	900
Dlb 2018			1.650
Totale Stato	300	900	2.850

Gli importi complessivi sopra indicati corrispondono a incrementi retributivi per il 2016, il 2017 e a decorrere dal 2018, rispettivamente, dello 0,36%, dell'1,09% e del 3,48% del complessivo monte salari utile ai fini contrattuali - determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio - al netto della spesa

per l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) nelle misure vigenti a decorrere dal 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Lo scorporo dell'IVC si rende necessario in quanto tale indennità, ai sensi della legislazione vigente, è da considerarsi quale beneficio contrattuale riferito al periodo 2016-2018 e, pertanto, non può essere presa a riferimento per la determinazione degli ulteriori miglioramenti economici concernenti tale triennio.

La predetta percentuale del 3,48% è stata determinata considerando l'obiettivo di cui all'accordo stipulato con le OO.SS dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 30 novembre 2016 di riconoscere a decorrere dal 2018 benefici medi mensili di 85 euro lordi e prendendo a riferimento la retribuzione media del personale appartenente ai comparti oggetto di tale Accordo (personale contrattualizzato in regime privatistico n. 2.709.745 unità.) risultante dal medesimo conto annuale 2015, pari a 31.749 euro annui lordo dipendente netto IVC.

In relazione a quanto sopra, le risorse complessivamente destinate al rinnovo contrattuale del personale in regime privatistico appartenente al solo settore Stato (unità n. 1.326.928) in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, sono pari a 189,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 574,4 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.833,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il **comma 3**, stabilisce che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Gli oneri complessivi per il personale contrattualizzato in regime privatistico del settore non Stato sono determinati a carico dei predetti bilanci, secondo i criteri sopra indicati per il settore Stato.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 5** La disposizione prevede il versamento all'entrata del bilancio delle somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 201, n. 165 e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, per essere iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali dopo la stipula definitiva dei CCNL di comparto.

Comma 6 La disposizione modifica l'articolo 64, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, estendendo le disposizioni ivi previste anche ai mesi da gennaio a giugno 2018 dell'anno scolastico 2017/2018 e a tutto l'anno scolastico 2018/2019. La disposizione comporta un onere pari ad euro 192 milioni di euro per il 2018 e 96 milioni di euro per il 2019 al fine di completare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 e di garantire lo svolgimento anche per il successivo anno scolastico 2018/2019. Tali risorse si aggiungono a quelle già presenti a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che rappresentano limite di spesa ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del decreto-legge n. 42 del 2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il dal costo di 12.846 full time equivalent (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

Comma 7 Si riporta di seguito una descrizione sintetica del comma.

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

Ai fini dell'attuazione del presente comma si autorizza:

- la spesa di euro 120.536.797, al fine di assicurare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e per gli interventi previsti all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
- Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede. L'onere, pari complessivamente a euro 2.463.203 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Piano di impiego delle Forze armate

E' stato previsto l'impiego di 7.050 unità, di cui 5.200 unità fuori dalla sede di servizio e 1850 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%);

spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
 - alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
 - servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
 - equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
 - impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- 1) una tantum:
- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
 - € 512.000 circa per 5.200 militari impiegati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 64.000 circa;
 - acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 100.000;
 - acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 51.000.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

1850 MILITARI IN SEDE STANZIALE**ONERI DI PERSONALE**

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.850	17,25	957.375	11.648.063	11.648.063
Straordinario	1.850	15,90	426.518	5.189.296	5.189.296
TOTALE SPESE PERSONALE			1.383.893	16.837.359	16.837.359

ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Viveri	1.850	2,40	133.200	1.620.600	1.620.600
servizi generali	1.850	2,10	116.550	1.418.025	1.418.025
equipaggiamento/vestiario	1.850	1,45	80.475	979.113	979.113
funzionamento automezzi	132	20,00	79.200	963.600	963.600
ONERI DI FUNZIONAMENTO			409.425	4.981.338	4.981.338

ONERI UNA TANTUM

TOTALE ONERI UNA TANTUM				0	0
--------------------------------	--	--	--	----------	----------

RIEPILOGO

	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.383.893	16.837.359	16.837.359
ONERI DI FUNZIONAMENTO	409.425	4.981.338	4.981.338
TOTALE ONERI	1.793.318	21.818.697	21.818.697
ONERI UNA TANTUM	0	0	0
TOTALE GENERALE	1.793.318	21.818.697	21.818.697

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'					
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI					
5.200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE					
ONERI DI PERSONALE					
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	29.44	4.592.640	55.877.120	55.877.120
Straordinario	5.200	15.90	1.198.860	14.586.130	14.586.130
TOTALE SPESE PERSONALE			5.791.500	70.463.250	70.463.250
ONERI DI FUNZIONAMENTO					
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Viveri	5.118	4.80	736.992	8.966.736	8.966.736
Vitto strutture civili	82	15.00	36.900	448.950	448.950
Alloggio strutture civili	82	35.00	86.100	1.047.550	1.047.550
servizi generali	5.118	6.25	959.625	11.675.439	11.675.439
equipaggiamento/vestiario	5.200	1.45	226.200	2.752.101	2.752.101
funzionamento automezzi	370	20.00	222.000	2.701.000	2.701.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.267.817	27.591.776	27.591.776
ONERI UNA TANTUM					
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				511.774	511.774
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				100.000	100.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				51.300	51.300
TOTALE ONERI UNA TANTUM				663.074	663.074
RIEPILOGO					
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			5.791.500	70.463.250	70.463.250
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.267.817	27.591.776	27.591.776
TOTALE ONERI			8.059.317	98.055.026	98.055.026
ONERI UNA TANTUM				663.074	663.074
TOTALE GENERALE			8.059.317	98.718.100	98.718.100
RIEPILOGO ONERI					
				costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				21.818.697	21.818.697
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				98.718.100	98.718.100
TOTALE				120.536.797	120.536.797

Comma 8 Si prevede l'autorizzazione della spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 per consentire la proroga delle convenzione tra MISE e Centro di produzione SpA (Radio Radicale) per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Comma 9 Si prevede un incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dell'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da destinare alla voce "Altri lavori socialmente utili" dell'elenco 1 allegato alla predetta legge.

Titolo V

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri articolo 22-bis legge 196/2009)

Art. 59

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Comma 1 La riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta nel 2016 ha integrato il processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009,

n. 196). In base a questa nuova procedura, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio, il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è, infatti, ancorato a specifici obiettivi assegnati, in aggregato, con il Documento di economia e finanza (nel mese di aprile) e ripartiti per ciascuna Amministrazione con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

Il DPCM del 28 giugno 2017 ha ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo complessivo, stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 pari ad almeno un miliardo di euro in termini di indebitamento netto per ciascun anno del triennio 2018-2020 di risparmi strutturali di spesa.

DPCM 28 giugno 2017 - obiettivi di riduzioni di spesa in termini di indebitamento netto (milioni di euro)			
Ministero	2018	2019	dal2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	510	503	510
<i>di cui: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	<i>30</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	18	17	17
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	90	87	82
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	36	39	38
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	29	31	31
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	86	92	94
MINISTERO DELL'INTERNO	31	32	31
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6	6	6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	127	122	120
MINISTERO DELLA DIFESA	24	25	25
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	6	6	5
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	10	11	11
MINISTERO DELLA SALUTE	27	29	30
TOTALE	1.000	1.000	1.000

Lo stesso DPCM, tenuto conto delle priorità politiche del Governo, ha escluso dall'ambito delle spese oggetto di riduzione quelle relative a: investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà.

In base al nuovo processo di revisione della spesa delineato dalla riforma, ciascun Ministero ha elaborato proposte per il conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati che sono state sottoposte alla preventiva valutazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica della corretta quantificazione degli effetti finanziari e della coerenza con l'obiettivo specifico indicato nel DPCM. Le riduzioni degli stanziamenti di bilancio previste dalla presente legge, sia con le disposizioni della sezione I che con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione II, garantiscono la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato previsti dal richiamato DPCM. Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione (I o II) attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

AMMINISTRAZIONE	ENTRATA SPESA	SEZIONE I/ SEZIONE II	SNF (mln di euro)			FB e IND (mln di euro)		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale			850,4	843,2	850,4	510,4	503,2	510,4
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	sezione I	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	sezione II	845,4	838,2	845,4	505,4	498,2	505,4
di cui PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	spesa	sezione II	30,0	12,0	12,0	30,0	12,0	12,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale			24,0	20,0	16,0	18,0	17,0	18,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	spesa	sezione I	0,0	0,0	0,0	13,0	9,0	9,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	entrata	sezione I	13,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	spesa	sezione II	11,0	11,0	7,0	5,0	8,0	9,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Totale			90,0	87,0	82,0	90,0	87,0	82,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	spesa	sezione II	90,0	87,0	82,0	90,0	87,0	82,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Totale			36,0	39,0	38,0	36,0	39,0	38,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	spesa	sezione I	6,4	6,4	6,0	6,4	6,4	6,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	spesa	sezione II	29,6	32,6	32,0	29,6	32,6	32,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Totale			29,2	31,2	31,2	29,0	31,0	31,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	sezione II	29,2	31,2	31,2	29,2	31,2	31,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Totale			96,1	101,5	102,2	86,0	92,0	94,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	spesa	sezione II	96,1	101,5	102,2	95,1	101,4	102,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,4	-8,3
MINISTERO DELL'INTERNO Totale			32,1	33,1	32,1	31,8	32,8	31,8
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	sezione I	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	sezione II	29,1	30,1	29,1	29,1	30,1	29,1
MINISTERO DELL'INTERNO	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Totale			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	spesa	sezione II	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Totale			252,4	293,3	110,9	127,0	126,8	126,2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	spesa	sezione I	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	entrata	sezione I	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	spesa	sezione II	242,4	283,3	100,9	117,0	116,8	116,2
MINISTERO DELLA DIFESA Totale			24,0	25,0	25,0	24,0	25,0	25,0
MINISTERO DELLA DIFESA	spesa	sezione II	24,0	25,0	25,0	24,0	25,0	25,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Totale			6,0	6,0	5,0	6,0	6,0	5,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	sezione I	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	entrata	sezione I	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	sezione II	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Totale			10,0	11,0	11,0	10,0	11,0	11,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	spesa	sezione II	10,0	11,0	11,0	10,0	11,0	11,0
MINISTERO DELLA SALUTE Totale			27,0	29,0	30,0	27,0	29,0	30,0
MINISTERO DELLA SALUTE	spesa	sezione II	27,0	29,0	30,0	27,0	29,0	30,0
TOTALE COMPLESSIVO			1.483,2	1.325,4	1.339,9	1.001,2	1.005,8	1.008,4
di cui Sezione I			39,4	35,4	35,0	39,4	35,4	35,0
di cui Sezione II			1.443,8	1.290,0	1.304,9	961,8	970,4	973,4
Risparmio entrata/spesa (sez.I - sez.II)								
ENTRATA			23,0	19,0	19,0	-7,6	-7,9	-6,9
- effetti fiscali e contributivi			0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,9	-8,9
- contributiva						2,0	2,0	2,0
- extra contributiva			23,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0
SPESA			1.460,2	1.306,4	1.320,9	1.008,9	1.013,7	1.015,3
- corrente			1.201,9	1.167,3	1.164,2	877,9	889,3	882,2
- capitale			258,3	139,1	156,7	131,0	124,4	133,1

N.B. L'ammontare dei risparmi è indicato in valore assoluto. Gli importi negativi dell'entrata riguardano gli effetti fiscali e contributivi correlati a riduzioni di spese di personale.

Comma 2 La disposizione abroga la norma che ha istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui comportando risparmi di spesa pari allo stesso importo.

Comma 3 La disposizione prevede la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di 11.537.000 euro per l'anno 2018, di euro 12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020, relative all' "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870".

La maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" è stata fissata pari a euro 1,20. Il relativo decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile

2011, n. 59 recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patente di guida”. Tale articolo prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione. L’incremento tariffario a regime incide su un totale di oltre 30 milioni di operazioni/anno. Ciò comporta una stima prudenziale di maggiori entrate annue complessive pari a circa 34 milioni di euro. Tali entrate sono in grado di coprire le maggiori spese determinate dall’entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE , ad oggi stimate in circa 12 milioni di euro sulla scorta delle procedure effettivamente attivate e lasciano un margine di risorse inutilizzate.

Si fa presente che nel 2016 (primo anno di applicazione della a regime maggiorazione) sul capitolo di entrata 2454 articolo 20 “Maggior gettito derivante dall’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione determinato con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013” sono stati incassati 34,6 milioni di euro, mentre nel primo semestre 2017 risultano incassati 16,7 milioni di euro. Le operazioni di motorizzazione soggette ad incremento tariffario effettuate a settembre 2017 pari a 25.287.973 (nell’intero anno 2016 pari a 31.471.875) fanno ritenere che nel corrente esercizio sarà realizzato un gettito non inferiore a quello realizzato nell’anno 2016.

Una quota pari a 10 milioni a decorrere dall’anno 2018 della predetta limitazione concorrere al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura dei costi connessi all’assunzione del nuovo personale della motorizzazione per un importo pari a euro 1.537.000 nell’anno 2018, a euro 2.690.000 nell’anno 2019, e a euro 3.843.000 a decorrere dall’anno 2020.

Comma 4 L’art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80%, i benefici previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari; successivamente l’articolo 4, comma 55, della legge 12.11.2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l’anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall’anno 2013.

L’articolo 1, comma 74, della legge 24.12.2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l’anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall’anno 2016; l’art. 1 comma 413 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva da ultimo ricondotto gli stessi al limite del 48,7 per cento.

L’esigenza di adottare ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica induce a rivedere ancora i limiti entro i quali concedere i benefici in parola fissandoli al 45,07 per cento con una riduzione di 2.000.000 di euro sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2018	2019	2020 e ss.	2018	2019	2020
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	2	2	2	2	2	2

In milioni di euro

Comma 5 La disposizione prevede la limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La riassegnazione potrà essere disposta solo per

la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ciò determina un miglioramento dei saldi fi finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Una quota pari a 8 milioni per l'anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2019 della predetta riduzione concorrere al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento.

Comma 6 Gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma limita la riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, fino ad un massimo di 5 milioni di euro, consentendone la riassegnazione solo la parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi fi finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720 e 2017, dati al 30/09/2017, pari ad euro 71.867.888) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

Comma 7 La norma prevede la soppressione del quinto e del sesto periodo dell'articolo 6, comma 6-ter del decreto legge n. 138/2011, come modificato dall'articolo 1 comma 289 del decreto legge n.147/2013. In particolare, si abroga a decorrere dall'anno 2018 la disposizione che autorizza la spesa di euro 5 milioni per le permuthe riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello, determinando pertanto, un risparmio di spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Comma 8 La proposta normativa ha carattere strutturale ed efficacia immediata ed è diretta a modificare l'articolo 63 del decreto legge 69/2013, convertito dalla legge 98/2013 determinando un risparmio di spesa di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2018. In particolare si ridetermina il numero massimo dei giudici ausiliari da nominare da quattrocento in trecentocinquanta.

La riduzione del numero massimo di giudici ausiliari, dagli attuali quattrocento in trecentocinquanta, consente un risparmio di spesa di 1 milione di euro attualmente stanziato sul capitolo 1362 piano gestionale 4 iscritto nel bilancio del Ministero della giustizia.

Il minor onere è stato così quantificato:

Indennità annua pro-capite prevista	20.000 euro
Numero massimo di giudici ausiliari	350
Totale onere	7.000.000 di euro

Stanziamenti attualmente iscritti in bilancio 8.000.000 di euro.

Comma 9 La norma è diretta alla sospensione per gli anni 2018 e 2019 dei trasferimenti pari ad euro 390.000 annui all'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a cui è demandata la stipula di un contratto di assicurazione R.C. per eventuali danni a terzi arrecati nell'esercizio dei compiti di istituto del Corpo di polizia penitenziaria. L'Ente provvederà, nel biennio 2018-2019, alla copertura assicurativa a valere sulle risorse finanziarie già assegnate negli anni precedenti e appostate nel proprio bilancio, ma non ancora impiegate a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.

Commi 10 e 11 La proposta normativa si rende necessaria per uniformare e razionalizzare l'attuale sistema di vettovagliamento in favore del Personale della Polizia di Stato con particolare riferimento a quello impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, anche in vista dei conseguenti risparmi di spesa che tale razionalizzazione comporterebbe. La possibilità di poter concedere un buono pasto in tali circostanze consentirebbe di realizzare una scelta più conveniente per l'Amministrazione sia sotto il

profilo della spesa – considerato che il costo di un pasto in convenzione è mediamente pari a circa 10 euro, mentre un buono pasto costa meno di 7 euro – che sotto quello organizzativo/produttivo, in quanto sarebbe completamente evitata la necessità di impiego di risorse umane e strumentali nello svolgimento delle procedure amministrative diretta alla ricerca di operatori commerciali (spesso non presenti sul luogo o non disposti ad offrire il servizio) ed alla conseguente stipula e gestione di apposite convenzioni; da ultimo, sarebbero soddisfatte anche le preferenze degli operatori, che sempre più spesso inoltrano, anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, richieste in tal senso.

Di seguito, e per un più compiuta disamina, si riassumono le risultanze dell'esame dei dati concernenti l'anno 2015, relativi alle sedi disagiate dal quale emerge che:

- il prezzo medio del pasto in convenzione è pari a € 9,83 circa (I.V.A. compresa);
- i pasti consumati sono complessivamente 609.141;
- il costo complessivo dei pasti consumati è di euro 6.091.410 (I.V.A. compresa)
- Rilevato che il costo di un buono pasto, comprensivo di sconti e oneri, non supera l'importo di € 6,50, volendo valutare l'ipotesi di erogare il buono pasto in luogo di quello in convenzione, si può affermare che:

1. Ne deriva un risparmio a pasto pari a € 3,33 circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto consumato, pari a € 9,83 circa ed il costo di un buono pasto, pari a € 6,50 massimo;

Il risparmio complessivo viene individuato in euro € 2.028.440.

Per l'anno 2018 e, di conseguenza per ciascuno degli esercizi del triennio di riferimento, si riportano le seguenti previsioni anche sulla base dei dati storici in possesso per l'esercizio 2016.

Il costo complessivo per i pasti consumati nelle sedi disagiate per l'anno 2016 ammonta ad euro 8.450.000 circa (iva compresa): tale maggior onere deriva da un incremento del costo medio al pasto in relazione alle convenzioni stipulate sulla base delle mutate e più onerose condizioni di mercato e da un contestuale aumento del numero dei pasti erogati presso le sedi disagiate in quanto nel suddetto anno si è verificato un riallineamento del numero dei pasti rispetto a quelli erogati nel 2015 che avevano fatto registrare un flessione rispetto agli anni precedenti.

Pertanto, partendo da un totale di 690.000 pasti, in linea con il numero dei pasti consumati nell'anno 2014, determinando un incremento del costo medio a pasto di 1 euro, (da 9,83 a 10,83) si può affermare che:

Ne deriva un risparmio a pasto pari ad euro 4,33 circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto, pari a euro 10,83 circa ed il costo di un buono pasto, pari a € 6,50 massimo;

il risparmio complessivo viene individuato in circa 3.000.000 di euro.

Titolo VI

Misure per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici

Art. 60

Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila

La disposizione prevede al **comma 1**, per l'anno 2018, l'assegnazione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, finalizzato, analogamente a quanto previsto per gli anni precedenti, per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Al **comma 2** è riconosciuto, per il medesimo anno e con le stesse finalità, agli altri comuni del cratere sismico un contributo pari a 2 milioni di euro.

Art. 61

Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di rendere attuabile sotto il corretto profilo procedurale la disposizione in esso contenuta e sposta il limite massimo della spesa complessiva a 350 milioni di euro cui possono essere

autorizzati i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma 2012 in qualità di Commissari delegati, attraverso la stipula di appositi mutui, in modo da dare garanzia, anche in prospettiva, al completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle Regioni interessate dal sisma 2012.

La disposizione comporta maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare per 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in quanto le risorse autorizzate dall'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono corrispondentemente incrementate. Non si determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto in quanto le relative spese sono già considerate nelle previsioni tendenziali.

Art. 62

Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

La proposta normativa in esame proroga al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 2012, attualmente in vigore fino al 2017. Si prevede uno stanziamento di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 che, considerate le modalità di fruizione dell'agevolazione, rappresenta l'onere della disposizione.

Il comma 2 che prevede che le somme non fruite nell'esercizio 2017 possano essere utilizzate per la finalità in esame in quello successivo nel limite di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al riguardo sulla base dei dati forniti dalla Struttura di Gestione si evidenzia che le somme utilizzate per la ZFU in esame negli anni 2016 e 2017 risultano rispettivamente pari a 1.394.927,96 euro nel 2016 e 981.257,15 nel 2017.

Per la compensazione degli **effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno** derivanti dal comma 2, in misura pari al limite di spesa di **750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019**, il **comma 3** prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Art. 63

Proroga esenzione IMU su immobili inagibili

La presente disposizione proroga all'anno 2018 l'esenzione IMU relativa agli immobili inagibili a seguito del sisma 2012, di cui all'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74/2012, in vigore fino al 31 dicembre 2017.

Sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali e utilizzati per il riparto del contributo per gli anni 2015 e 2016 e delle ulteriori informazioni acquisite dalla Regione Emilia Romagna circa la progressiva riduzione degli immobili inagibili si stima una perdita di gettito complessiva per l'anno 2018 pari a **20 milioni di euro**, di cui 4,5 milioni di euro come quota Stato e 15,5 milioni di euro come quota comune.

Art. 64

Mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012

La disposizione proroga al 2019 la dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi ai Comuni da Cassa depositi e prestiti, al netto di sanzioni e interessi. Il rinvio al 2019 del rimborso delle rate dei mutui e la relativa ripartizione in quote di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, permettono di liberare i bilanci comunali da questi oneri, favorendo il completamento del processo di ricostruzione.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 3,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 2,9 milioni di euro per l'anno 2019.

A tali oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012.

Per la compensazione degli **effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno** derivanti dal comma 3, in misura pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Art. 65

Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

Modifiche all'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016

La disposizione prevede l'ulteriore differimento, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016. Tenuto conto che per la rata in scadenza il 31.12.2018, CDP retrocede l'importo delle rate versate dagli enti al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza, l'onere derivante dal differimento delle rate è di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi.

Modifiche all'art. 48 del decreto legge n. 189 del 2016

Lettera a) La disposizione in esame, modificando il comma 11 dell'articolo 48 del D.L. n. 189/2016, prevede che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono restituire i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.

A legislazione vigente è invece previsto che tale facoltà possa essere esercitata con il versamento in 9 rate mensili a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Sulla base dei dati indicati nella relazione tecnica dell'articolo 43 del D.L. n. 50/2017, che ha modificato il citato comma 11, era stato stimato un importo complessivo da restituire nell'anno 2018 pari a 118 milioni di euro.

Tenuto conto dei diversi termini della rateizzazione si stimano i seguenti effetti finanziari in termini di entrate tributarie complessive:

Rateizzazione in 24 rate	2018	2019	2020
Legislazione vigente	118	0	0
Proposta rateizzazione 24 rate (da 31 maggio 2018)	34,42	59	24,58
Effetti	-83,58	59,00	24,58
Di cui			
Tributi erariali	-71,54	50,50	21,04
Tributi locali	-12,04	8,50	3,54

In milioni di euro

Lettera b) Con la modifica al comma 12-ter il recupero dell'anticipazione concessa ai comuni ai sensi del comma 12-bis per il tramite del Commissario per la ricostruzione viene allineato ai tempi della rateizzazione concessa. Si ha quindi un minor recupero di 12,04 milioni di euro per l'anno 2018 già incluso nella stima complessiva degli effetti finanziari negativi pari a -83,58 milioni di euro.

Art. 66

Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017

La disposizione, al **comma 1**, dispone l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione nei territori dei

comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017.

Per consentire l'avvio degli interventi di ricostruzione dei citati territori viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Al **comma 2** si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati.

Art. 67

Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Polizze catastrofali)

Il **comma 1** della disposizione in esame prevede, a partire dal 2018, una detrazione pari al 19 per cento ai fini Irpef per i premi relativi alle polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi come oggetto gli immobili ad uso abitativo.

La detrazione, secondo la proposta in esame, ha effetto sulle polizze assicurative sottoscritte successivamente all'entrata in vigore della norma.

Secondo i dati Ania (fonte: L'assicurazione italiana 2016-2017) in Italia il settore assicurativo è esposto relativamente a tali eventi per un ammontare di 100 miliardi di euro. L'Ania stima che, alla data di settembre 2016, il numero di assicurazioni contro i rischi calamitosi, come ad esempio alluvioni e/o terremoti, sono pari a 400.000, sia come polizza specifica sia come estensione delle polizze multirischio.

Si ipotizza inoltre che la norma determini un incremento annuo delle polizze in esame del 20 per cento (vale a dire di circa 80.000 unità abitative annue), rispetto al numero di polizze ad oggi sottoscritte, stabilizzandosi dopo il quinto anno di applicazione.

Ipotizzando un importo medio del premio versato pari a 150 euro, ed applicando l'aliquota del 19 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza pari a 13,7 milioni di euro per il 2018 (480.000 x 150 x 19%), 16,0 per il 2019, 18,2 per il 2020, 20,5 per il 2021 e pari a 22,8 a partire dal 2022.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari conseguenti:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRPEF	0,0	-23,9	-17,7	-20,0	-22,2	-24,5	-22,8

milioni di euro

Al comma 2, inoltre, la disposizione stabilisce l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per i premi relativi alle polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi come oggetto gli immobili ad uso abitativo.

Di seguito gli effetti finanziari stimati:

	2018	2019	2020	2021	2022
Perdita sullo stock dei contratti esistenti	-10,52	-10,52	-10,52	-10,52	-10,52
Perdita sui contratti incentivati	-2,10	-4,21	-6,31	-8,41	-10,52
Totale	-12,62	-14,73	-16,83	-18,93	-21,04

in milioni di euro

Effetti finanziari complessivi:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
Detrazione	0,0	-23,9	-17,7	-20,0	-22,2	-24,5	-22,8
Esenzione	-12,62	-14,73	-16,83	-18,93	-21,04	-21,04	-21,04
Totale	-12,62	-38,63	-34,53	-38,93	-43,24	-45,54	-43,84

in milioni di euro

Titolo V II **Regioni ed Enti locali**

Art. 68

Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario

Il **comma 1** determina oneri in termini di saldo netto da finanziare per 2.200 milioni di euro per l'anno 2018, ma non in termini di indebitamento netto, in quanto ciascuna Regione beneficiaria del contributo è tenuta, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo a ciascuna di esse spettante.

Il **comma 2** determina effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno per 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Con riferimento al **comma 3**, si evidenzia che la legislazione vigente prevede che le regioni accertino in entrata le somme che vengono ammesse a finanziamento con decreto del Ministero della salute nell'esercizio di ammissione stessa. In relazione al fatto che la riduzione dello stanziamento per il 2018 per l'edilizia sanitaria incide su accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e che saranno progressivamente ammessi a finanziamento, il comma 3 è volto a rinviare al 2019 detta iscrizione, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito con la riduzione in oggetto. Conseguentemente sono prorogati, in misura corrispondente, i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.

Il **comma 4**, confermando anche per l'anno 2019 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

I **commi da 5 a 8**, concernenti il ripiano del disavanzo delle Regioni al 31 dicembre 2014, non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le maggiori spese determinate dal prolungamento dei tempi di ripiano del disavanzo sono effettuate nel rispetto del vincolo del pareggio previsto dalla legge n. 243 del 2012.

Il **comma 9**, concernente modifiche necessarie per assicurare la corretta rappresentazione ex ante delle voci di entrata e di spesa valide ai fini della verifica dei saldi di finanza pubblica, non determina oneri per la finanza pubblica atteso che resta invariato l'obbligo di rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016.

Il **comma 10** non determina oneri per la finanza pubblica in quanto meramente finalizzato a precisare la data a decorrere dalla quale si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettera e), dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell'obiettivo di saldo da parte di ciascun ente di cui al comma 466 del medesimo articolo 1.

I **commi da 11 a 15** non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativi della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, che prevede che le risorse riversate agli enti territoriali a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dagli enti territoriali per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze".

Il **comma 16** dispone che gli spazi finanziari da assegnare alle Regioni sono individuati ogni anno all'esito della rendicontazione fornita e sono attribuiti alle Regioni compatibilmente con gli obiettivi strutturali di finanza pubblica e comunque nel limite di 259.444.741,14 per il 2018, 264.755.428,99 euro per il 2019, 270.198.908,35 euro per il 2020 e 275.778.884,91 per il 2021,

importo delle quote capitali annuali sospese ai sensi del comma 4 dell'articolo 44.

Al **comma 17**, allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si prevede che il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le province e le città metropolitane e addetto alle funzioni del mercato del lavoro, e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale eventualmente costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e alle misure di contenimento della spesa di personale.

Il **comma 18** quantifica gli oneri per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in complessivi 220 milioni di euro a decorrere dal 2018 calcolati tenuto conto del numero del personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro coinvolto - ammontante in circa 5.500 unità e tratto dal Portale della mobilità del personale mobilita.gov.it curato dal Dipartimento della funzione pubblica - e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale delle province delle regioni a statuto ordinario.

Il **comma 19** prevede che le regioni, le agenzie o gli enti regionali eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del trasferimento.

Il **comma 20** prevede che le regioni, le agenzie o gli enti regionali eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, e l'ANPAL, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di stabilizzare il personale di cui al comma 19, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e alle misure di contenimento della spesa di personale.

Il **comma 21** quantifica gli oneri per il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, in complessivi 16 milioni di euro a decorrere dal 2018. Tali oneri sono calcolati tenendo conto del numero del personale a tempo determinato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro coinvolto - ammontante, desunte dal "censimento degli operatori dei centri per l'impiego" condotto da ANPAL in collaborazione con le Regioni e Province autonome, e il numero del Personale con rapporto co.co.co. Molise fornito dalla medesima Regione pari a circa 340 unità, e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale a tempo determinato delle province delle regioni a statuto ordinario.

Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato dell'ANPAL, gli oneri sono stati quantificati in complessivi 2,81 milioni di euro come segue:

- il numero delle unità interessate è pari a 51, calcolate sul decreto n. 1 del 27 gennaio 2017 del direttore generale INAPP di intesa con il direttore generale dell'ANPAL, di trasferimento di parte del personale a tempo determinato dell'INAPP all'ANPAL in attuazione dell'art. 4, co. 8, D.P.C.M. 13 aprile 2016;
- il costo medio è calcolato sulla base del costo medio del personale INAPP, per livello di qualifica, sulla base dei dati forniti da ANPAL riferiti al bilancio 2016 ed applicato alla distribuzione delle 51 unità di personale trasferite ad ANPAL per livello di qualifica.

Il **comma 24** prevede l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione delle minori entrate per l'anno 2016 destinate al finanziamento del Fondo perequativo ex legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovute alla minore base imponibile derivante dalle misure di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.

Le disponibilità in conto residui di euro 18 milioni sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.

Comma 25 La disposizione prevede la soppressione del Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Art. 69

Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale

Il comma 1, prevedendo l'istituzione di un fondo in favore dei territori delle autonomie speciali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, comporta oneri pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 2 prevede per la Regione Friuli Venezia Giulia la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa euro compatibile) ed il definitivo passaggio al pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali di competenza).

Sulla base dei dati del monitoraggio 2016 e 2017 del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio, tale passaggio non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 determina l'applicazione alle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle sanzioni e dei premi previsti dalla disciplina del pareggio di bilancio; tale disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 4 non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto per la Regione Siciliana restano fermi i vincoli di finanza pubblica.

Art. 70

Risorse per province e città metropolitane

La norma al **comma 1** determina oneri per un ammontare pari a 352 milioni di euro per l'anno 2018 (al quale si fa fronte quanto a 12 milioni di euro attraverso la corrispondente soppressione del contributo per l'anno 2018 di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 50/2017), a 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e a 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

Il **comma 3**, attribuendo un contributo alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, comporta oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

Art. 71

Interventi a favore dei comuni

I **commi da 1 a 9** dispongono che, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, contributi per investimenti, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020 ed in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri	11	62	154	249	225	142	7

La stima degli oneri è stata effettuata ipotizzando la copertura di opere pluriennali, applicando uno sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Il **comma 10**, è finalizzato a riconoscere ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, un contributo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. La disciplina degli enti beneficiari, dei criteri di riparto e di attribuzione del contributo sono demandati ad apposito decreto interministeriale.

Il **commi 11 e 12** La norma determina oneri per l'anno 2018 pari a 10 milioni di euro, quale contributo da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il 1° gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

I **commi 13 e 14** concernono i contributi per le fusioni dei comuni. In particolare dal comma 15 derivano effetti finanziari di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, che trovano compensazione mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il **comma 15** determina un onere di 300 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di saldo netto da finanziare. Non determina, invece, effetti in termini di indebitamento netto, in quanto, come previsto dal **comma 16**, ciascun comune beneficiario del contributo è tenuto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo spettante.

Art. 72

Interventi in materia di enti territoriali

Il comma 1 dispone che, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati all'impiantistica sportiva. La norma incrementa, pertanto, di complessivi 200 milioni di euro annui gli spazi già previsti, per gli anni 2018 e 2019, pari a 700 milioni di euro annui (triennio 2017-2019). A partire dal 2020 fino al 2023 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali per 700 milioni di euro annui. Gli spazi finanziari sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito. Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oneri	70	122	351	501	641	498	533	356	114	14

La stima degli oneri per gli ulteriori spazi assegnati nel periodo 2018-2023 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito. Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo

teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2023 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Il comma 2, volto ad abrogare le disposizioni inerenti i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista, che l'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aveva fissato al 31 dicembre 2017.

La disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2018 e a 3.000 milioni nel 2019.

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, segue il profilo temporale, riportato nella seguente tabella, distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica.

<i>(milioni di euro)</i>	2018	2019	2020	2021	2022
Effetti in termini di saldo netto da finanziare	-34,69	-105,66	-162,91	-119,14	-10,67
Effetti in termini di fabbisogno	-36,45	-113,63	-161,97	-90,86	-13,48
Effetti in termini di indebitamento netto	- 47,35	- 126,71	- 178,60	- 105,09	- 13,94

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 0,04 milioni di euro nel 2019, a 0,07 milioni nel 2020-2022, a 0,02 nel 2023. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

Titolo VIII Misure per il Sud

Art. 73 Credito di imposta per il SUD

Comma 1 La norma che prevede l'ampliamento del credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, si è dimostrata un proficuo strumento per la crescita delle imprese ubicate nel SUD, contribuendo positivamente all'apporto di quelle regioni alla crescita del PIL nazionale. È stimabile che a seguito dell'ampliamento della misura, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, 2.969 nuove unità produttive abbiano proposto piani di investimento agevolati. Pertanto la norma è rifinanziata, per 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per consentire una continuità di sviluppo degli investimenti con indubbi effetti anche a livello occupazionale.

Conseguentemente, il Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 74 Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno

Il **comma 1** prevede che i programmi operativi nazionali e complementari possano introdurre, compatibilmente con le finalità già previste nei programmi medesimi, misure complementari con quelle già previste dalla norma relativa alla decontribuzione per i neo assunti, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il **comma 2** prevede che siano conseguentemente rimodulati i programmi interessati, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente per i singoli programmi.

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.

Art. 75

Integrazione finanziamento aree interne

La Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI) compresa nel Piano Nazionale di Riforma e facente parte dell'Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, dispone a legislazione vigente di risorse pari a 190 milioni di euro. Tali disponibilità servono a coprire le necessità di 48 aree.

I finanziamenti nazionali assicurano un effetto leva sui corrispondenti finanziamenti comunitari appositamente messi a disposizione delle aree selezionate dalle regioni. A metà del periodo di programmazione emerge un fabbisogno complessivo di 281,18 milioni di euro per concludere l'impegno assunto con le regioni e i sindaci del complesso delle 72 aree selezionate nella SNAI.

Pertanto il **comma 1** rifinanzia la Strategia mediante una addizione di risorse complessiva di 91,18 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 183 del 1987. L'effetto sui saldi di finanza pubblica è già scontato nei tendenziali.

Art. 76

Fondo imprese Sud

La norma dispone l'istituzione di un Fondo, della durata di 12 anni, a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014- 2020.

La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia (Agenzia). Ad un'apposita convenzione tra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è demandata la puntuale definizione degli ambiti di intervento del Fondo, alla quale è data la possibilità di avvalersi, a sua volta, della Banca del Mezzogiorno per le modalità operative degli interventi posti in essere. La convenzione definisce inoltre le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo e le attività di monitoraggio e controllo nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi.

Il Fondo potrà avvalersi dell'apporto di capitale di investitori pubblici e privati, che l'Agenzia individua attraverso procedure aperte e trasparenti e opererà investendo, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti: la selezione delle imprese oggetto degli investimenti avverrà attraverso procedure di valutazione aperte e trasparenti. Il Fondo e gli investitori privati coinvestono alle medesime condizioni.

Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia.

La disposizione, oltre all'apporto diretto di risorse del Fondo nel capitale delle imprese, prevede la possibilità di investimento anche in fondi comuni aventi forma chiusa, che realizzano investimenti nelle imprese territorialmente interessate. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento del patrimonio complessivo dei predetti fondi.

E' disposta infine l'entrata in vigore della disposizione alla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Trattandosi di risorse disponibili, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo IX **Disposizioni in materia di entrate**

Capo I **Contrasto all'evasione**

Art. 77 **Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale**

La misura introduce, a partire dal 1 gennaio 2019, un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria, al fine di semplificare la riscossione e contrastare più efficacemente le frodi e l'evasione fiscale.

Rispetto al vigente obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, l'invio delle fatture elettroniche veicola, praticamente in tempo reale, un contenuto informativo di maggiore dettaglio, ampliando le possibilità di accertamento. I dati fiscali raccolti dall'Agenzia delle Entrate potranno essere utilizzati primariamente per consentire al contribuente di liquidare l'IVA coerentemente con le informazioni delle fatture acquisite, con effetti di incremento della *compliance* dichiarativa e di versamento dell'imposta. Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per potenziare le attività di analisi del rischio e controllo, rendendole più immediate e affidabili in considerazione dell'elevata qualità dei dati e della tempestività della loro acquisizione.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria genererebbe, a regime, un incremento di gettito IVA dovuto alla eliminazione dei fenomeni evasivi, stimato prudenzialmente in almeno 1,6 miliardi di euro, cui si assocerebbe un recupero delle imposte dirette. **Il recupero di gettito complessivo sarebbe pari a 2,05 miliardi di euro** (Tabella 1).

Ai fini della stima del recupero di gettito IVA, si stima che la trasmissione telematica delle fatture possa comportare un miglioramento del 4% in termini di potenziamento della *tax compliance*. Tale percentuale si aggiunge al tasso di risposta (TR) medio dei contribuenti alle lettere inviate dall'Amministrazione finanziaria a seguito della verifica di anomalie e/o errori, pari al 2,23%, utilizzato ai fini della stima degli effetti della trasmissione trimestrale dei dati delle fatture introdotta dal decreto legge n. 193 del 2016. La stima del recupero di gettito a regime rispetto a quanto previsto a legislazione vigente risulta pari a **0,39 miliardi** (il 4% del potenziale recupero IVA imputabile alle transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA, che sono pari a 9,7 miliardi di euro¹).

In aggiunta a questo effetto, si stima che l'acquisizione più tempestiva delle informazioni veicolate tramite la fattura elettronica rispetto alla trasmissione trimestrale dei dati delle fatture possa indurre

¹ Secondo le ultime stime del VAT gap, il potenziale recupero IVA, imputabile alle transazioni B2B e B2C tra soggetti che non operano con la PA, è pari a 13,2 miliardi. Tale ammontare si ripartisce in 9,7 miliardi, derivanti dalle transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA e non effettuano cessioni a consumatori finali, e 3,5 miliardi, imputabili prevalentemente alle transazioni al consumo finale.

nei contribuenti un tasso di adesione aggiuntivo di 9,5 punti percentuali. Applicando tale percentuale alla base imponibile potenziale al netto del recupero di evasione stimato per il miglioramento della *tax compliance* (circa 8,81 miliardi di euro²), **il gettito aggiuntivo derivante dalla maggiore tempestività delle informazioni, a regime, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, sarebbe pari a un valore di 0,84 miliardi.**

Infine, ai fini del contrasto alle frodi IVA, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria determinerà una compressione dei tempi necessari all'Amministrazione finanziaria per venire a conoscenza dell'esistenza di una società cartiera (attualmente in media di circa 18 mesi). A seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di cui al decreto legge n. 193 del 2016 è ragionevole presumere che tale tempistica si sarebbe ridotta fino a sei mesi, in quanto, a regime, i dati sarebbero stati messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro il secondo mese successivo alla conclusione del trimestre in cui sono effettuate le relative operazioni. Con l'adozione della fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate avrà l'immediata disponibilità delle fatture elettroniche, imprimendo un'ulteriore accelerazione alle tempistiche di controllo dei soggetti che, a seguito di attività fraudolente, omettono di versare l'IVA. La disponibilità immediata delle fatture consentirà di ridurre tale intervallo fino a tre mesi, ovvero di rilevare la frode dopo soli tre mesi nei casi più favorevoli, con una significativa riduzione dei tempi oggi necessari per interrompere la catena frodatrice (15 mesi). **Si stima quindi che la norma produca un recupero di gettito aggiuntivo dal contrasto ad attività fraudolente rispetto alla legislazione vigente, per circa 0,36 miliardi.** Tale valore è pari ai 3/18 (valore correlato alla durata media di una frode ed al tempo minimo per la sua scoperta ed interruzione) della media della maggiore IVA constatata dagli organi preposti nell'attività di contrasto alle frodi IVA nel triennio 2014-2016 pari a 2,148 miliardi di euro. Il recupero di gettito IVA si articola quindi nelle seguenti componenti:

- 0,39 miliardi derivanti dal miglioramento della *tax compliance*;
- 0,84 miliardi derivanti dall'acquisizione più tempestiva delle informazioni veicolate tramite la fattura elettronica;
- 0,36 miliardi derivanti dal contrasto ad attività fraudolente.

L'incremento di gettito IVA, dovuto alla eliminazione dei fenomeni evasivi contrastati dalla misura, risulta quindi pari complessivamente a circa **1,6 miliardi di euro.**

Alle stime del recupero di gettito IVA sopra indicate si associa un recupero anche in termini di imposte dirette pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata.

Tabella 1: Recupero di gettito derivante dall'obbligo di fatturazione elettronica

	-
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della <i>tax compliance</i> (a)	0,39
IVA da omessa dichiarazione – stima tempestività informazioni (b)	0,84
IVA da contrasto alle frodi (c)	0,36
Effetti sulle imposte dirette (d)	0,46
Importo totale e) = a)+ b) + c) + d)	2,05

In miliardi di euro

Gli effetti finanziari a regime dovuti all'introduzione della fatturazione elettronica generalizzata sono stati stimati in un recupero di gettito complessivo di 2,05 miliardi, di cui **1,23 miliardi dovuti al recupero dell'evasione IVA da omessa dichiarazione.**

La norma sulla fatturazione elettronica obbligatoria entra in vigore anticipatamente, a partire dal 1° luglio 2018, nei settori degli appalti pubblici e dei carburanti.

² Sottraendo dal totale di 13,2 miliardi i recuperi attesi dalle misure già in vigore (2,04 miliardi relativi alla comunicazione trimestrale dei dati fattura, 0,36 miliardi al recupero da limitazione delle compensazioni IVA e 1,6 miliardi all'estensione del meccanismo di split payment ai fornitori della PA locale e centrale e società del FTSE MIB) si perviene a un recupero potenziale di gettito IVA pari a 9,2 miliardi. Sottraendo, ulteriormente, l'ammontare di 0,39 miliardi di euro dovuto al miglioramento della *tax compliance*, si ottiene il valore di 8,81 miliardi di euro.

.Per stimare il valore complessivo delle transazioni del settore degli appalti pubblici, si considera il totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* ammonta a circa 1.200 miliardi di euro.

Per calcolare la quota ascrivibile al settore degli appalti pubblici a cui si applicherebbe la fatturazione elettronica, non è però corretto considerare l'intero ammontare degli acquisti dei fornitori della PA, in quanto è possibile che buona parte del volume d'affari dei fornitori della PA sia dovuto a transazioni con altri operatori economici. Per stimare la quota di acquisti riferibile al settore degli appalti pubblici, si sono, conseguentemente, considerate le vendite dei fornitori della PA alla PA che rappresentano circa l'8,4% del relativo volume d'affari complessivo. Applicando tale percentuale al totale degli acquisti dei fornitori della PA (1.090 miliardi), si stima una quota degli acquisti dei fornitori della PA attribuibile al settore degli appalti pubblici di circa 92 miliardi di euro (8,4% x 1.090).

La percentuale degli acquisti nel settore degli appalti pubblici è pari quindi al 7,6% del totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* (92/1.200).

Complessivamente si stima quindi un recupero di gettito IVA nel settore **appalti pubblici dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria pari a 94,7 milioni euro su base annua** (7,7% x 1,23 x 1000). Considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, **il recupero di gettito è pari a 47,4 milioni di euro per il 2018.**

Per valutare gli effetti dell'anticipo dell'obbligo della fattura elettronica nel settore dei carburanti sull'evasione da omessa dichiarazione, occorre determinare la percentuale del recupero IVA complessivo dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica (**1,23 miliardi**) che può essere attribuito al settore dei carburanti. A tal fine è stato calcolato che la percentuale degli acquisti nel settore dei carburanti è pari all'5,5% del totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* (circa 1.200 miliardi di euro). Complessivamente si stima, quindi, che l'anticipo dell'obbligo di e-fattura nel settore dei carburanti potrebbe determinare un recupero di gettito IVA **pari a 67,7 milioni euro su base annua** (5.5% x 1,23 * 1000). Considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, **il recupero di gettito è pari a 33,8 milioni di euro per il 2018.**

A questi effetti, si devono aggiungere gli effetti dell'anticipazione sul recupero IVA da contrasto alle frodi. Per valutare questa componente occorre considerare che l'associazione Assopetroli-Assoenergia ha stimato che, nel 2016, dei circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi immessi in consumo, un quota pari al 15% (quasi 10 miliardi di litri) è stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA. Abbattendo la percentuale di frode dal 15% al 10% in via prudenziale, si stima che siano distratti sul mercato parallelo in frode IVA 6,6 miliardi di litri, che vengono interamente attribuiti al settore della benzina e del gasolio in quanto maggiormente esposto al rischio di evasione. Considerando una quotazione media di un euro a litro, si stima che **il gettito IVA evaso ammonti a circa 1,45 miliardi** (6,6 mld di litri x 1€ x 22%). Analogamente alla metodologia adottata per la stima dell'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, si assume che sia possibile recuperare una frazione pari a 3/18 (valore correlato alla durata media di una frode ed al tempo minimo per la sua scoperta ed interruzione) **del gettito IVA evaso, 121 milioni per il 2018 e 242 milioni a regime** (1.450 * 3/18), in termini di competenza annua.

Complessivamente la fatturazione elettronica obbligatoria nel settore oli minerali comporta un recupero IVA di 154,8 milioni di euro per il 2018 (309,7 milioni di euro su base annua).

La Tabella 2 riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione delle misure di contrasto alle frodi IVA, includendo anche gli effetti di recupero sulle imposte dirette.

Cassa	Effetti finanziari				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance e tempestività informazioni	81,2	1.227,0	1.227,0	1.227,0	1.227,0
IVA da contrasto alle frodi	121,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Effetti sulle imposte dirette	0,0	103,1	764,3	458,6	458,6
Totale	202,2	1.690,1	2.351,3	2.045,6	2.045,6

In milioni di euro

Rispetto agli oneri gestionali della fatturazione elettronica già calcolati nel decreto legislativo 127/2015 e riferiti al solo sistema di accoglienza e, in particolare, alla predisposizione di soluzioni tecniche per consentire ai soggetti IVA di generare, trasmettere e conservare una fattura elettronica, l'estensione della fatturazione elettronica ai privati prevista dall'attuazione delle disposizioni in esame genererebbe alcuni ulteriori interventi di adeguamento dei servizi e di potenziamento delle infrastrutture.

Sulla base delle stime effettuate, si ritiene che le spese correnti siano di circa 2,3 milioni di euro per il 2018 e di circa 9,9 milioni di euro a regime.

Art. 78

Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali

e

Art. 79

Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi

Le disposizioni in esame hanno l'obiettivo di recuperare l'evasione dovuta alle frodi IVA.

Sulla base dei dati forniti dalle associazioni di categoria, si stima che, nel 2016, dei circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi immessi in consumo, una quota pari al 15% (quasi 10 miliardi di litri) sia stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA. Considerando un prezzo medio (dato dalla somma del prezzo industriale e dell'accisa) di un euro a litro e abbattendo la percentuale di frode dal 15% al 10% in via prudenziale, si calcola che il gettito IVA evaso ammonti a circa 1,45 miliardi (10% x 66 x 22%), che si attribuisce interamente al settore della benzina e del gasolio (in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione).

Sottraendo alla stima del gettito IVA evaso per via delle frodi nel settore gasolio e benzina (1,45 miliardi di euro), l'ammontare che si stima di recuperare attraverso l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (242 milioni), si ottiene il valore residuo di 1,2 miliardi di evasione IVA.

Si stima prudenzialmente che, grazie all'introduzione di questo pacchetto misure di contrasto alle frodi IVA, sia possibile recuperare circa 1/6 del totale del gettito IVA evaso. Complessivamente quindi si stima che tali misure permettano un recupero di gettito IVA evaso pari a 200 milioni di euro.

A ciò occorre aggiungere gli effetti di queste misure sugli omessi versamenti. L'Agenzia delle entrate quantifica in 384 milioni l'ammontare degli omessi versamenti IVA nel settore dei carburanti. Alla stima si è pervenuti applicando l'incidenza dell'IVA evasa nel settore sull'IVA evasa in totale (1,45 / 32,1 mld di euro) all'ammontare complessivo degli omessi versamenti IVA (8,5 mld di euro). Si stima prudenzialmente che a seguito dell'introduzione delle misure in oggetto sia possibile recuperare circa 1/4 di questo ammontare, pari a 96 milioni di euro su base annua. Complessivamente si stima quindi che le misure comportino un recupero di gettito IVA pari a 296 milioni di euro annui a regime e pari a 271,3 milioni di euro per l'anno 2018 (11 mesi).

La tabella riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione delle misure di contrasto alle frodi IVA a decorrere dal 1 febbraio 2018, considerando anche gli effetti indotti sulle imposte dirette.

Si indicano di seguito gli effetti finanziari complessivi:

	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da contrasto alle frodi	271,3	296,0	296,0	296,0	296,0
Effetti sulle imposte dirette	0,0	138,3	91,0	85,5	85,5
Totale	271,3	434,3	387,0	381,5	381,5

In milioni di euro

Capo II

Misure di smaltimento e deflazione del contenzioso tributario, nonché di accelerazione del recupero dei crediti fiscali

Art. 80

Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità

Commi da 1 a 3 La norma prevede, in via straordinaria e non rinnovabile, la nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di 50, tra i magistrati ordinari a riposo da non più di cinque anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, che abbiano svolto funzioni di legittimità e che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Comma 11 E' stabilita una durata del mandato pari a tre anni non prorogabili.

Comma 19 Le norme prevedono che ai giudici ausiliari sia attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo omnicomprensivo di euro 1.000,00 mensili per undici mensilità all'anno, tenuto conto dell'interruzione estiva dell'attività giudiziaria ordinaria. Tale rimborso forfettario non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.

Comma 21 Si prevede una specifica autorizzazione di spesa in relazione al contingente massimo fissato in 50 unità, quantificata in euro 400.000 per l'anno 2018, in euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in euro 150.000 per l'anno 2021 (rimborso forfettario mensile euro 1.000 X 11 mensilità X 50 unità).

Si prevede che la norma troverà applicazione a decorrere dal 1° aprile 2018, pertanto l'onere può essere quantificato come di seguito specificato:

Anno 2018 (dal 1° aprile 2018)	euro 400.000,00
Anno 2019	euro 550.000,00
Anno 2020	euro 550.000,00
Anno 2021	euro 150.000,00

Art. 81

Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (*Mutual Agreement Procedures - MAP*)

Comma 1 Ai fini della stima del maggior gettito derivante dal piano di accelerazione della trattazione delle procedure amichevoli internazionali è stato considerato l'archivio dei casi al 31 dicembre 2016.

Sono stati considerati esclusivamente i casi di MAP derivanti da rettifiche effettuate dall'Amministrazione finanziaria italiana e risultanti da avvisi di accertamento notificati a società residenti, con esclusione delle procedure amichevoli originate da avvisi di accertamento per i quali è stata perfezionata l'adesione o la conciliazione giudiziale.

I casi di MAP analizzati sono stati distinti in tre tipologie in relazione alle attività svolte ed al relativo livello di dettaglio delle informazioni disponibili:

1. Casi discussi e negoziati con le CA estere conclusi con un accordo

Le MAP discusse e concluse in negoziato si riferiscono a 11 soggetti, per un totale di 36 annualità discusse e per un ammontare di imponibile di euro 150.278.123.

In dettaglio, si rappresenta che per tali casi è stato ridefinito in negoziato l'ammontare delle rettifiche in Euro 48.178.769 (importo complessivo), corrispondente in termini percentuali ad un recupero del 32,06% dell'ammontare dell'imponibile riferibile ai casi conclusi nel corso dei negoziati.

2. Casi discussi nei negoziati con le CA estere (senza accordo).

Si tratta dei casi di MAP previsti nelle agende degli incontri con le autorità estere per i quali non è stato ancora raggiunto un accordo nel corso dei negoziati o che sono stati discussi nei suddetti incontri al fine di effettuare una ricognizione sullo stato della procedura nonché di condividere con le autorità estere le attività da svolgere.

Tale categoria di MAP comprende 32 soggetti, per un totale di 147 annualità da trattare e per un ammontare di imponibile di Euro 1.040.852.769.

3. Casi non ancora discussi e negoziati

Si è proceduto alla estrazione dei dati di accertamento riferibili ai soggetti per i quali risultano pendenti casi di MAP che non sono stati oggetto di discussione nel corso degli incontri finora tenuti con le autorità estere.

A seguito della predetta estrazione residuano 105 soggetti per un totale di 361 accertamenti e per un ammontare complessivo di maggior imponibile pari a euro 1.461.894.498.

Sono inoltre stati notificati ulteriori 116 avvisi di accertamento che avendo rettificato perdite determinano un importo complessivo di circa 601 milioni di euro, calcolato sulla base di un campione esaminato analiticamente ai fini della presente stima.

Riepilogando quanto sopra esposto si stima una giacenza di base imponibile pari a 3.103.747.267,00 euro (1.040.852.769 + 1.461.894.498 + 601.000.000) per la quale residuano imposte da riscuotere.

Posto che come indicato al punto 1 la percentuale di recupero è stata pari al **32,06%** ed ipotizzando che, in esito alla conclusione di tutte le procedure amichevoli pendenti si realizzi un'analogia percentuale di recupero, l'importo del maggior gettito è stimabile in circa 315 milioni di euro complessivi, di cui circa 42 milioni per Irap e circa 273 milioni per IRES.

La tabella A illustra quanto sopra rappresentato.

Tabella A

	IRES	IRAP
Base imponibile	3.103.747.267,00	3.103.747.267,00
Aliquota IRES + IRAP	27,5	4,25
Imposta teorica	853.530.498,42	131.909.258,84
% di definizione a seguito di MAP	32,06%	32,06%
Maggior gettito stimabile	273.641.877,79	42.290.108,38

Nella tabella B è riportato l'impatto del maggior gettito stimato, nel quadriennio 2018-2020.

Tabella B

	IRES	IRAP
2018	87.500.000	12.500.000
2019	87.500.000	13.000.000

2020	90.000.000	15.000.000
2021	6.500.000	1.500.000

in euro

La disposizione reca un'accelerazione delle procedure e produce, pertanto, effetti finanziari di anticipazione.

Gli effetti derivanti dall'accelerazione possono considerarsi a regime grazie alla stabilizzazione delle procedure. In particolare si stima che smaltito il pregresso dei casi di MAP, a regime l'efficientamento delle procedure porterà un recupero corrispondente a quello stimato per il 2021, pari a 6,5 milioni di euro di IRES e a 1,5 milioni di euro di IRAP.

Di seguito gli effetti in termini di cassa:

	2018	2019	2020	dal 2021
IRES	87.500.000	87.500.000	90.000.000	6.500.000
IRAP	12.500.000	13.000.000	15.000.000	1.500.000
TOTALE	100.000.000	100.500.000	105.000.000	8.000.000

in euro.

Comma 2 la disposizione autorizza l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere in deroga un contingente di personale da inquadrare nell'Area III F1 nel limite di una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per il 2018, a 6,2 milioni di euro per il 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. L'onere finanziario è calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari a € 19.000, e per un neo assunto nella terza area, fascia retributiva F1, pari a € 50.000 compreso il trattamento accessorio. La tabella che segue riporta la suddivisione degli oneri stimati per il triennio e a regime (in milioni di euro) che derivano dalla presente disposizione. Ai predetti oneri, valutati in termini d'indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, in 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO			
	2018	2019	2020	2021
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi l'anno) (1)	120	120	120	0
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo Indeterminato	0	100	100	100
Unità di personale da assumere (totale progressivo)	0	100	200	300
Spesa complessiva annua lordo amministrazione	1,2(2)	6,2(3)	11,2(4)	15,0(5)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 20% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

(2) Importo risultante dal costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120).

(3) Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120) e del costo per

un anno di n. 100 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 (€ 50.000 x 100).

(4) Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120) e del costo per un anno di n. 200 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019 e 100 dal 1° gennaio 2020 (€ 50.000 x 200).

(5) Importo risultante dal costo annuo di 300 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019, 100 dal 1° gennaio 2020 e 100 dal 1° gennaio 2021 (€ 50.000 x 300)

Art. 82

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Commi da 1 a 4. Nel corso del 2016, a seguito delle segnalazioni di pagamenti superiori a 10.000 Euro, sono stati attivati circa 9.900 pignoramenti dall'Agente della Riscossione per un controvalore medio sospeso al pagamento pari a 28.000 Euro (il controvalore "bloccato" al pagamento risulta il minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso, che corrisponde all'importo del verbale di pignoramento).

L'importo medio riscosso a seguito dell'attività esecutiva è risultato pari a 19.200 Euro, pari al 68,5% dell'importo "bloccato".

A

Analizzando un campione rappresentativo dei pagamenti compresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 Euro e 10.000 Euro, e contestualmente eliminando i valori anomali (codici fiscali con un elevato numero di pagamenti annui), è stato verificato che:

- l'8,6% dei destinatari dei pagamenti presenta una morosità superiore alla soglia dei 5.000 Euro e, pertanto, potrebbero essere oggetto della procedura di pignoramento con la modifica normativa proposta;
- a fronte di tali soggetti mediamente si rilevano 3,1 pagamenti ricompresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 e 10.000 Euro ed il controvalore medio dell'importo "bloccato" si attesterebbe in 6.518 Euro (calcolato anche in questo caso come minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso).

Considerando che nel 2016 sono stati effettuati circa 1,4 milioni di pagamenti ricompresi nella fascia di importo da 5.000 a 10.000 Euro, relativi a circa 166 mila soggetti distinti, il maggior gettito annuo è stimabile in circa 200 milioni di Euro.

A	Numero soggetti distinti destinatari di pagamenti nel 2016 ricompresi nella fascia da 5.000 e 10.000 Euro (dati consuntivati nel 2016)	166.000
B	Percentuale di soggetti con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)	8,6%
C	Numero pagamenti medi ricompresi nella fascia da 5.000 e 10.000 Euro per ciascun destinatario con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)	3,1
D	Numero di nuovi pignoramenti stimabili (A * B * C)	44.256
E	Importo medio "bloccabile" per ciascun pignoramento (da verifica campionaria)	6.518
F	Percentuale di riscossione media su importo "bloccato" (dati consuntivati nel 2016)	69,5%

G Incremento riscossione in milioni di Euro (D * E * F) 200,5

Nell'ipotesi di avvio degli effetti della norma dal 1 marzo 2018, la stima degli effetti sul gettito da riscossione da ruolo, per l'anno 2018, è rideterminata in circa 167 milioni di Euro.

Nell'ipotesi di avvio dal 1° marzo 2018

D	Numero di nuovi pignoramenti stimabili	36.880
E	Importo medio "bloccabile" (da verifica campionaria)	6.518
F	Percentuale di riscossione media su importo "bloccato" (dati consuntivati nel 2016)	69,50%
G	Incremento riscossione	167,1

Si precisa che la quota di incremento della riscossione riferita a ruoli di pertinenza erariale e degli enti di previdenza ammonta per il 2018 a 145 milioni di euro e, a decorrere dal 2019, a 175 milioni di euro.

Art. 83

Sospensione deleghe di pagamento

Comma 1 In base al quadro normativo vigente, le compensazioni di crediti non soggette a controllo preventivo determinano oneri finanziari nell'esercizio in cui sono effettuate, corrispondenti all'importo dei crediti compensati. Il controllo del corretto utilizzo di tali crediti viene effettuato successivamente al perfezionamento della delega di pagamento F24 e quindi, nel caso in cui l'utilizzo si riveli non corretto, è necessario intraprendere azioni di recupero che in molti casi si rivelano infruttuose, in ragione della fraudolenza del comportamento posto in essere.

A titolo esemplificativo, le evidenze empiriche hanno rivelato che le seguenti tipologie di operazioni, all'attualità non soggette a controlli preventivi, presentano profili di rischio:

- a) l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
- b) le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d'imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- c) i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Gli effetti finanziari positivi dei controlli preventivi sulle compensazioni con profili di rischio sono quindi rapportati all'ammontare delle operazioni che potranno essere bloccate a monte e sono stati stimati in 239 milioni di euro annui. La stima è prudenziale e l'attuazione concreta della disposizione potrebbe far emergere ulteriori fattispecie con elevati profili di rischiosità, che ne amplierebbero la portata.

Capo III

Disposizioni ulteriori in materia di entrate

Art. 84

Versamento dell'imposta sulle assicurazioni

Comma 1-2. La disposizione intende incrementare la misura degli acconti, attualmente pari al 40%, previsti per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni.

In particolare, per gli anni 2018 e 2019 la misura dell'acconto della suddetta imposta è stabilita pari

al 55% in luogo del 40% attualmente previsto, e in misura pari al 70% a decorrere dall'anno 2020. Al riguardo, sulla base delle analisi effettuate risulta che il dato relativo ai versamenti in acconto dell'imposta sulle assicurazioni è di circa 1.280 milioni di euro annui. Pertanto si indica di seguito il profilo finanziario relativo ai sopra citati aumenti della misura degli acconti:

	2018	2019	2020	dal 2021
Aumento dell'acconto dal 40% al 55% per gli anni 2018 e 2019 e al 70% dal 2020	480,0	-480,0		
		480,0	-480,0	
			960,0	-960,0
				960,0
T O T A L E	480,0	0,0	480,0	0,0

in milioni di euro

Art. 85 **Interessi passivi**

La proposta normativa prevede l'esclusione dal Reddito Operativo Lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi, dei dividendi esteri. La possibilità di considerare nel ROL i dividendi esteri è stata prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura, in assenza di specifici dati riportati nei modelli di dichiarazione, sono stati stimati dividendi esteri per circa 6 miliardi di euro, pari al 20% di tutti i dividendi dichiarati nel quadro RF (art. 89 del TUIR), in analogia alla metodologia di stima adottata nella relazione tecnica originaria.

L'esclusione dei dividendi esteri dal ROL genera rispetto alla normativa vigente una riduzione del ROL e, di conseguenza, una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi.

Dall'analisi dei dati delle dichiarazioni Unico 2016 (anno di imposta 2015), risulta un ROL dichiarato nel prospetto degli interessi passivi del quadro RF, di circa 318 miliardi di euro per il periodo di imposta considerato e di 167 miliardi di euro per gli esercizi precedenti. Nonostante gli importi siano significativi, la stima degli effetti della norma su ciascun contribuente attraverso il modello di microsimulazione genera un recupero di gettito di entità molto più contenuta, in considerazione del fatto che le fattispecie che non concorrerebbero nella determinazione del ROL (dividendi esteri) sono limitate. Il recupero di gettito è stimato, infatti, in circa 83 milioni di euro.

Considerando una decorrenza dal periodo di imposta 2017 e con un acconto del 75%, si riportano di seguito gli effetti finanziari in termini di cassa:

	2018	2019	2020	2021	2022
IRES – esclusione dividendi esteri dal ROL	145,2	83,0	83,0	83,0	83,0

in milioni di euro

Art. 86 **Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica**

Comma 1 La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le copie degli assegni presentati all'incasso in forma elettronica e non andati a buon fine.

Al riguardo, considerato che da fonte Banca d'Italia è stato confermato che la procedura di dematerializzazione degli assegni e di presentazione degli stessi in formato elettronico ancora non è attuata, si stima che la disposizione in esame configuri una sorta di rinuncia a maggior gettito. Infatti

la norma disciplina fiscalmente una procedura non ancora attuata nella prassi bancaria vigente prevedendo uno sgravio di imposta su fattispecie che al momento non scontano alcun gettito.

Art. 87

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Comma 1. La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*). Le aliquote relative alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate e non qualificate sono confermate all'8 per cento come già previsto per un'analoga misura inclusa nella Legge di Bilancio 2017.

La misura di riapertura dei termini in materia dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni era stata originariamente introdotta con la Legge n. 448/2001. Successivamente, è stata riproposta numerose volte; da ultimo con l'art. 1, commi 554 e 555 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2017 e il versamento della prima o unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2017, con aliquote raddoppiate.

Nello specifico, la nuova norma dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2018, a seguito del versamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2018.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i dati riferiti all'anno 2017 del modello di versamento unificato F24. La maggior parte di questo gettito è attribuibile all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, circa 620 milioni di euro, mentre una quota residuale, pari a 47 milioni di euro si riferisce all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni.

Considerando che la normativa è stata riproposta già negli ultimi due esercizi e i contribuenti hanno manifestato tassi di adesione superiori rispetto a quanto ci si attendeva, si assume in via prudenziale che l'ulteriore estensione di un anno del possesso (1° gennaio 2017 – 1° gennaio 2018) possa generare un gettito pari alla metà di quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2017.

Si stima, pertanto un gettito complessivo di circa **333** milioni di euro nel 2018 e di **175** milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; dal 2021 e fino al 2026 si registrerà una perdita di circa **58** milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2018	2019	2020	Dal 2021 al 2026	Dal 2027
Effetti finanziari	+333	+175	+175	-58	0

Art. 88

Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa

Le modifiche all'articolo 68 del DPR n. 917/1986 e all'articolo 5 del D.lgs. n. 461/1997 prevedono che i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate sono soggetti a ritenuta d'imposta del 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

La disposizione, di fatto, semplifica e uniforma i regimi fiscali per i redditi percepiti in relazioni a partecipazioni prescindendo dalla quota di partecipazione.

Il nuovo regime fiscale previsto per i redditi di capitale avrebbe effetto a partire dal 2018 e si applicherebbe a utili che si sono generati successivamente al 31 dicembre 2017; per i redditi diversi il nuovo regime fiscale avrebbe invece effetto a partire dal 2019, indipendentemente dal periodo di maturazione dei redditi.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i dati che sono indicati nel quadro RL delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2015, da cui risultano i redditi di capitale percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate. La base imponibile fiscale è di 2.522 milioni di euro, pari al 49,72 per cento degli importi lordi percepiti. Considerando che, sulla base della normativa in esame, per l'anno d'imposta 2017 i redditi derivanti da partecipazione qualificata saranno imponibili per la quota del 58,14 per cento, si stima che i redditi da partecipazione percepiti ammontano 5.073 milioni di euro.

Sulla base di una metodologia analoga a quella sopra descritta, e a partire dai redditi diversi dichiarati nel quadro RT delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2015, i redditi diversi lordi percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate sono stati stimati in circa 406 milioni di euro.

Ai fini della stima non sono stati considerati i redditi di capitale percepiti in relazione ad utili che si sono generati negli esercizi precedenti e fino al 31 dicembre 2017.

Applicando ai redditi diversi percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate un'aliquota media marginale per i percettori dei redditi di capitale pari al 43 per cento, si stima un'imposta Irpef dovuta pari a 1.268 milioni di euro; ai fini delle addizionali regionali e comunali si stimano rispettivamente imposte pari a 44,2 e 16,8 milioni di euro.

L'imposta sostitutiva pari al 26 per cento sui proventi lordi percepiti, prevista dal nuovo regime fiscale, genera un maggior gettito pari a 1.319 milioni di euro a partire dal 2018.

Adottando la stessa metodologia utilizzata per la stima dei redditi diversi anche ai proventi lordi percepiti, si stima un'imposta Irpef dovuta pari a 101 milioni di euro, mentre ai fini delle addizionali regionali e comunali si stimano rispettivamente imposte pari a 3,5 e 1,3 milioni di euro. Nel complesso, l'applicazione di una imposta sostitutiva pari al 26 per cento, prevista dal nuovo regime fiscale, ai proventi lordi percepiti genera un maggior gettito pari a 105 milioni di euro a partire dal 2019.

Le stime sopra indicate non tengono conto degli eventuali crediti d'imposta, regolamentati dall'articolo 165 del TUIR, per le imposte pagate all'estero.

Di seguito si riportano gli effetti di cassa, considerando un acconto ai fini Irpef pari al 75 per cento. Inoltre, data la natura della modifica normativa è stato ipotizzato, prudenzialmente, che il contribuente opti per la determinazione dell'acconto secondo il metodo previsionale, generando, di conseguenza, effetti di gettito già a partire dal primo anno di applicazione delle modifiche normative.

Effetti finanziari sui redditi di capitale dal 2018

	2018	2019	2020	2021
Irpef	-951,3	-1.268,3	-1.268,3	-1.268,3
Addizionale regionale	0,0	-44,2	-44,2	-44,2
Addizionale comunale	-5,0	-16,8	-16,8	-16,8
Imposta sostitutiva	1.209,1	1.319,0	1.319,0	1.319,0
Totale	252,8	-10,3	-10,3	-10,3

In milioni di euro

Effetti finanziari sui redditi di partecipazione dal 2019

	2018	2019	2020	2021
Irpef	0,0	-76,0	-101,4	-101,4
Addizionale regionale	0,0	0,0	-3,5	-3,5

Addizionale comunale	0,0	-0,4	-1,3	-1,3
Imposta sostitutiva	0,0	96,6	105,4	105,4
Totale	0,0	20,2	-0,8	-0,8

In milioni di euro

Effetti complessivi di cassa

	2018	2019	2020	2021
Irpef	-951,3	-1.344,3	-1.369,7	-1.369,7
Addizionale regionale	0,0	-44,2	-47,7	-47,7
Addizionale comunale	-5,0	-17,2	-18,1	-18,1
Imposta sostitutiva	1.209,1	1.415,6	1.424,4	1.424,4
Totale	252,8	9,9	-11,1	-11,1

In milioni di euro

Art. 89

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G

Commi 1 – 2 In esecuzione degli obblighi stabiliti dalla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione e degli indirizzi formulati dalla Comunicazione della Commissione europea, del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*, relativa al Piano di azione '5G per l'Europa', la proposta normativa prevede l'assegnazione, mediante procedura di selezione competitiva, agli operatori di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, entro il 30 settembre 2018.

A tal fine, la proposta normativa dispone la liberazione delle bande di frequenza 694-790 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz attualmente utilizzate in prevalenza per i servizi di trasmissione televisiva in ambito nazionale e locale ed altresì il rilascio di tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz, al fine di procedere all'assegnazione ai servizi televisivi digitali terrestri delle predette frequenze in banda III VHF e 470-694 MHz, nel rispetto degli accordi internazionali di coordinamento transfrontaliero delle frequenze sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e le autorità degli Stati confinanti, al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti.

Con riguardo ad una quantificazione dei possibili effetti finanziari derivanti dall'espletamento delle procedure di selezione su base competitiva per l'assegnazione dei diritti d'uso delle predette frequenze radioelettriche, è opportuno fare riferimento alle più recenti gare che si sono svolte anche in altri Paesi per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz oggetto della presente proposta normativa.

Con riguardo, in particolare, alla banda di spettro pioniera 3,6-3,8 GHz, viene in considerazione la più recente gara già svoltasi in Irlanda nel marzo 2017 per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nella medesima porzione di spettro, tenuto conto che i criteri seguiti in tale Paese appaiono adeguati a garantire una stima prudente e conservativa delle possibili entrate attese dalle procedure di selezione su base competitiva che saranno svolte in Italia. In Irlanda le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0,0488 euro per MHz e per abitante.

Con riguardo alla banda di spettro pioniera 26,5-27,5 GHz, risulta opportuno fare riferimento alle più recenti gare svolte da parte del Ministero dello sviluppo economico per l'assegnazione dei diritti d'uso di bande di spettro ad essa contigue (24.5-26.5Ghz e 27.5-29.5Ghz) con scadenza al 31 dicembre 2022. In tali gare, svoltesi su base regionale e per blocchi di spettro limitati, i valori di aggiudicazione si sono attestati in media a 0,0015 euro per MHz e per abitante.

In relazione ai 60 MHz accoppiati (30 MHz *uplink* e 30 MHz *down link*) della banda 694-790 MHz,

il riferimento che risulta più adeguato per una stima delle entrate derivanti dalla procedura di selezione su base competitiva dei relativi diritti d'uso è costituito dall'asta francese, svoltasi nel 2015, delle medesime frequenze che erano, come in Italia, assegnate all'emittenti televisive e quindi soggette ad una necessaria procedura di liberazione ancora non realizzata al momento dell'assegnazione agli operatori di reti mobile. Ad esito dell'asta francese, le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0.696 euro (2.8 miliardi di euro per 60 MHz e 67 milioni di abitanti). Inoltre, si è preso in considerazione i criteri adottati per la definizione del prezzo di riserva nella gara in banda 800 MHz, pari a 12.195.328,99 euro di un singolo blocco da 5 MHz accoppiati, compreso un fattore di incremento che tiene anche conto della migliore qualità propagativa della banda 694-790 oggetto della procedura di asta in esame, rispetto alla banda 800 MHz.

Gli illustrati raffronti consentono di stimare complessivamente, quale iniziale prezzo di riserva dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, un valore di 2.500 milioni. E' previsto un profilo temporale per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli introiti dell'assegnazione delle suddette bande di frequenza, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi - assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - e cadenze: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022.

Si prevede, altresì, che, qualora a seguito degli esiti delle procedure di cui ai **commi 1 e 2**, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verificano minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provveda, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

In termini di indebitamento netto, infatti, gli introiti derivanti dai diritti d'uso delle frequenze oggetto di assegnazione sono considerati in quota d'anno per tutto il periodo di durata della concessione, diversamente dal saldo netto da finanziare e dal fabbisogno per i quali i proventi sono registrati al momento della loro effettiva acquisizione. Tenuto conto che l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz avverrebbe con decorrenza dal 2018 per una durata massima della concessione di 20 anni e nell'ipotesi di proventi attesi per un importo non inferiore a 500 milioni di euro, in termini di indebitamento netto le maggiori entrate della proposta normativa si attesterebbero a 25 milioni annui dal 2018 al 2021 e a 125 milioni dal 2022.

Comma 13 Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, la norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico secondo quanto rappresentato di seguito.

In particolare, con riguardo alle misure compensative a favore degli operatori di rete in ambito nazionale di cui alla **lettera a)** del comma 13 della proposta normativa, si stima un valore fino a circa 276,8 milioni di euro, in base ai dati forniti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, considerata la necessità di un aggiornamento tecnologico delle reti alle nuove modalità trasmissive per tutti gli apparati in esercizio prima del 2012. Tale importo è comprensivo degli oneri stimati in circa 5000 euro per i costi sostenuti dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, ove si rendano necessari interventi di adeguamento degli impianti. Per tali finalità sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022 per un valore complessivo di 276,8 milioni di euro.

Con riferimento all'indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso, previsto alla **lettera b)**

del citato del comma 13, il valore totale è stimato fino a 304,2 milioni di euro, importo che corrisponde al valore del diritto d'uso delle frequenze in ambito locale, calcolato in base ai ricavi della vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni elaborati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per tali finalità sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, per un valore complessivo di 304,2 milioni di euro.

Con riguardo al contributo, prevista dalla **lettera c)** del comma 13, ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e dei connessi costi di erogazione, si stima un valore complessivo sino a 100 milioni di euro, considerata la categoria degli utenti beneficiari limitata ai soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo (pari a circa 2 milioni di utenti) e stimando il valore unitario del contributo da erogare all'utente sino a 50 euro. Per tali finalità, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022.

In relazione, infine, all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'insieme di attività a supporto dell'attuazione della decisione europea n. 2017/899, individuate dalla **lettera d)** del comma 13, si stima un valore fino a 66 milioni di euro per il quinquennio 2018-2022; tale stima deriva dalla similare esperienza già svolta dall'Amministrazione per assicurare lo *switch off* da trasmissione televisiva analogica a digitale, richiedente un'attività di supporto tecnico-amministrativo, di monitoraggio, di comunicazione alle imprese e agli utenti (ivi compresa eventuale attività di *call center*).

Sussistono inoltre minori entrate relative al venir meno dei contributi versati annualmente dagli operatori di rete locali per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, nonché dei diritti amministrativi e contributi per collegamenti in ponte radio a carico dei medesimi operatori versati al Ministero dello sviluppo economico, in seguito al rilascio di alcune di dette frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione in banda larga mobile. Considerato che, in ogni regione si riduce il numero di frequenze attualmente assegnate agli operatori locali, in base ad una valutazione prudenziale si ottiene una minore entrata complessiva pari a 3,3 milioni di euro che interessa solo in parte il 2021 (in quanto dal mese di maggio 2020 si prevede il rilascio delle frequenze) per un valore pari a 1,1 milioni, e tutto il 2022 (per il mancato uso delle frequenze durante l'intero anno 2021) per un valore pari a 2,2 milioni di euro.

Comma 14 Si dispone altresì che su proposta motivata del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, rimoduli la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 13, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

Ad esempio ove il valore del contributo riportato alla lettera c) dovesse risultare inferiore alla stima, considerando anche l'andamento della diffusione degli apparati televisivi di una nuova generazione in grado di ricevere programmi in tecnologie avanzate, il Ministero dello sviluppo economico formulerà proposta di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di adeguare lo stanziamento nei limiti delle risorse disponibili.

Comma 15 La proposta normativa, in relazione ai compiti del Ministero dello sviluppo economico di favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del citato Piano di azione per il 5G della Commissione europea, nonché di assicurare la efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative, autorizza la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine era stato previsto uno stanziamento di euro 2.724.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016. La gara di cui al citato articolo 1, comma 167, legge n. 208/2015, è stata invece aggiudicata per un importo annuo di 2.151.960,00 euro, iva compresa, per cui si è ottenuto una

economia di € 572.040.

Infine, alle spese relative alla collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni ai sensi del **Comma 16** ed al funzionamento della *task force* di cui al **comma 17** si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 13, lettera d).

Art. 90

Disposizioni in materia di giochi

Attualmente, le concessioni in materia di Bingo (200 sale) sono in proroga dietro il pagamento di un corrispettivo, pari ad euro 5.000 mensile. Il provvedimento aumenta tale corrispettivo portandolo a 7.500 mensili.

Le concessioni in materia di scommesse sono in proroga tecnica, in attesa dell'emanazione del bando di gara, condizionato dalla definizione dei piani distributivi dei punti gioco, da parte degli enti locali.

Il provvedimento in esame, prevedendo una proroga onerosa delle concessioni Scommesse e un incremento del corrispettivo dovuto per la proroga delle concessioni del Bingo, comporta un introito per il 2018 pari ad euro 69,025 ml/€, come segue:

- Sale scommesse: $6.243 \times 6.000 = 37,458$ ml/€

- Corner: $7.305 \times 3.500 = 25,567$ ml/€

- Bingo: $2.500 \times 200 \times 12 = 6,0$ ml/€

Totale su base annuale: 69,025 ml/€

Totale introito 2018 da proroghe: 69,025.

Per quanto riguarda le gare "Bingo" e Scommesse, l'introito atteso nel 2018 a seguito di definizione delle gare è:

Introito Gara scommesse 410 ml/€;

Introito Gara Bingo 73 ml/€.

Totale introito 2018 da gare: 483 ml/€

Art. 91

Differimento disciplina IRI

La disposizione in esame rinvia dal 2017 al 2018 l'entrata in vigore del regime IRI introdotto con l'articolo 1, commi 547-549 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Il regime in parola è stato introdotto in un'ottica di equiparazione nell'imposizione dei redditi d'impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata. Inoltre ha anche la finalità di favorire la capitalizzazione delle imprese laddove separa, ai fini impositivi, il reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assoggettati all'ordinaria IRPEF in misura progressiva. Il regime IRI ha natura opzionale per tutte le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria.

La relazione tecnica alla disposizione originaria ha stimato i seguenti effetti finanziari:

COMPETENZA	2017	2018	dal 2019
IRI	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3
Credito di imposta	-2,3	-6,4	-11,0
Totale	-1.212,1	-1.231,3	-1.255,8

In milioni di euro

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
IRI	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4

Addizionale regionale	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4
Addizionale comunale	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Utilizzo credito d'imposta	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6
Totale	-1.986,6	-1.238,1	-1.263,6	-1.250,9	-1.253,1	-1.255,3

In milioni di euro

Pertanto, il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo regime all'anno di imposta 2018 ne trasla gli effetti di una annualità:

COMPETENZA	2017	2018	2019	dal 2020
IRI	0	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali	0	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3
Credito di imposta	0	-2,3	-6,4	-11,0
Totale	0	-1.212,1	-1.231,3	-1.255,8

In milioni di euro

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	0	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF	0	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4
Addizionale regionale	0	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4
Addizionale comunale	0	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Utilizzo credito d'imposta	0	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6
Totale	0	-1.986,6	-1.238,1	-1.263,6	-1.250,9	-1.253,1	-1.255,3

In milioni di euro

Di seguito si indica l'andamento di cassa differenziale rispetto a quanto scontato nei saldi del bilancio dello Stato:

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	-3.345,40	1.469,40	19,30	-14,80	0,00	0,00	0,00
IRPEF	5.121,40	-2.203,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale regionale	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale comunale	65,70	-15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo credito d'imposta	0,50	1,20	2,20	2,30	2,20	2,20	0,00
Totale	1.986,60	-748,50	25,40	-12,50	2,20	2,20	0,00

In milioni di euro

Titolo X Fondi e ulteriori disposizioni

Art. 92 Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 93

Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale

Comma 1. La valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle corrispondenti previsioni di bilancio dell'anno in corso è contenuta nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza in attuazione dell'articolo 1, comma 434, primo e secondo periodo, della Legge di Stabilità 2014, cui si rinvia.

Tale valutazione è stata effettuata, nel rispetto della normativa vigente, sia confrontando gli incassi dell'anno 2017 con le previsioni iscritte in bilancio per l'esercizio in corso, sia confrontando gli incassi attesi per l'anno 2017 con le somme effettivamente incassate nell'esercizio precedente. Da tali confronti sono emerse maggiori entrate pari rispettivamente a 2.620 milioni di euro e a 450 milioni di euro.

L'ammontare di risorse da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale è valutato, per ragioni prudenziali, al minore dei predetti importi (circa 450 milioni di euro). Tuttavia, soltanto una parte di queste risorse può essere considerata permanente.

Pertanto sono iscritti, dal 2019, 370 milioni di euro nello stato di previsione dell'entrata e, contestualmente, nel predetto Fondo.

Comma 2. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.

Art. 94

Fondi speciali

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020, sono determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, come dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 95

Fondo investimenti

Comma 1 - La disposizione prevede il rifinanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 della legge 11 dicembre 2016, di 940 milioni di euro per l'anno 2018, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Le predette risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in favore di specifici interventi nei settori: a) trasporti e viabilità, b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie ; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso ; n) eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 96

Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività

Comma 1 – la norma prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

Comma 2 Dispone che con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è individuato l’organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l’assetto organizzativo che consenta l’uso efficiente delle risorse del Fondo. Il medesimo regolamento individua altresì l’Amministrazione competente.

Art. 97

Disciplina finanziaria e contabile della Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Comma 1 La norma è orientata a chiarire e consolidare il regime finanziario e contabile applicabile alla Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., al fine di consentire l’efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali e societari ad essa attribuiti in quanto società concessionaria del sistema pubblico radiotelevisivo

La disposizione è volta a rendere permanente l’esclusione della RAI dall’ambito di applicazione della disciplina di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità finanziaria, finanza, investimenti e disinvestimenti, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tale esclusione era stata già temporaneamente disposta dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 2017, che aveva differito al 1° gennaio 2017 l’applicazione della suddetta disciplina, a fronte dell’avvenuta inclusione della RAI, per la prima volta, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato (v. comunicato 30 settembre 2016 dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)).

Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall’art. 49, comma 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 98

Liquidazione patrimoni

La disposizione autorizza Fintecna, ovvero le società da essa controllate a cui sono stati trasferiti i relativi patrimoni e rapporti, a versare all’entrata del bilancio dello Stato i corrispettivi intermedi derivanti dalle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, previa perizia intermedia da parte del Collegio dei Periti.

I patrimoni sono stati originariamente trasferiti al Gruppo Fintecna a fronte del versamento di un corrispettivo provvisorio all’atto del trasferimento, con la previsione di un meccanismo di eventuale conguaglio a fine liquidazione.

Le norme di trasferimento dei Patrimoni separati al gruppo Fintecna hanno infatti previsto un

puntuale meccanismo di determinazione del prezzo di trasferimento. Specificamente, il corrispettivo provvisorio, spettante allo Stato per il trasferimento dei Patrimoni, deriva dal valore stimato all'esito finale della liquidazione, determinato da un Collegio dei Periti; al termine della liquidazione del Patrimonio il Collegio dei Periti determinerà l'eventuale differenza tra il risultato dell'attività liquidatoria e il corrispettivo provvisorio. Infine, l'eventuale surplus sarà ripartito nella misura del 70% al MEF e del 30% alla trasferitaria, a titolo di commissione di successo per il miglior risultato conseguito nella liquidazione.

La normativa vigente non prevede alcuna ipotesi di distribuzione intermedia di tale maggior importo: tale ipotesi è introdotta dalla disposizione in esame, che prevede il versamento in entrata del 70 per cento dell'importo derivante dalla perizia intermedia per i patrimoni relativi alla gestione del Comitato Sir nonché dell'attivo di liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po.

Il versamento avviene a titolo definitivo e non è soggetto a revisioni al ribasso a fine liquidazione: pertanto il relativo importo, che si prevede di 46 milioni di euro (40 milioni relativamente al Comitato SIR e 6 milioni al Consorzio del Canale Milano Cremona Po), determina un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica.

Art. 99 **Equo compenso**

Le disposizioni del presente articolo sono volte a riequilibrare le relazioni contrattuali tra professionisti legali e clienti « forti », quali banche, assicurazioni, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese: in particolare, la disposizione è volta a eliminare gli effetti negativi di alcune clausole vessatorie esistenti nelle convenzioni stipulate, le quali possono comportare la corresponsione di un compenso non equo al professionista interessato e, mirano, contestualmente, a tutelare la classe forense, professione vigilata dal Ministero della giustizia, in virtù della situazione di particolare debolezza e vulnerabilità contrattuale al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge.

L'intervento legislativo mira ad evitare una concorrenza distorta sul mercato in presenza di situazioni di abuso da parte dei soggetti « forti », atteso il numero estremamente elevato di avvocati operanti sul territorio italiano, con rischio di prestazioni professionali tendenti al ribasso che potrebbero causare un peggioramento di qualità.

Il legislatore nazionale è già più volte intervenuto sull'argomento a tutela del contraente più debole: oltre la tutela giuridica apprestata attraverso gli articoli 1341 e 1342 del codice civile – norme generali applicabili ai rapporti contrattuali conclusi tramite clausole e formulari – si segnala, soprattutto, lo strumento giuridico della relatività dell'azione riconosciuta al solo consumatore e, in particolare, la nullità parziale della clausola contrattuale vessatoria (articolo 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), con la quale rimane inalterata la validità della restante convenzione contrattuale.

La norma al **comma 1** tutela l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo quando concludono convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività cui gli stessi sono istituzionalmente deputati – attività relative all'assistenza, rappresentanza e difesa in ambito giurisdizionale nonché di assistenza legale in ambito stragiudiziale e di consulenza legale, come definite dall'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – espletate in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (PMI) come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

Al **comma 2** l'equo compenso viene individuato nella corresponsione di un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenendo conto dei parametri dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ai fini della tutela prevista dal provvedimento in esame, si presume che le convenzioni di cui al

comma 1 siano state unilateralmente predisposte dai soggetti « forti » (istituti creditizi o assicurativi e grandi imprese) nei confronti e a favore dei quali i professionisti legali esercitano le loro attività come sopra descritte, ad eccezione di quelle per le quali venga dimostrato che vi sia stata specifica trattativa.

La previsione, di natura descrittiva, è finalizzata all'individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento e ne delimita l'oggetto. La stessa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui ai **commi 4 e 5**, anche in considerazione della non equità del compenso pattuito, introducono una presunzione di vessatorietà – sino a prova contraria – in riferimento ad una serie di condizioni puntualmente indicate che, inserite all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato e uno dei soggetti di cui all'articolo 1, determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente. Tali clausole, previste al **comma 5**, consistono innanzitutto nella previsione di una serie di prerogative di vantaggio riservate al cliente, quali la facoltà di modifica unilaterale del contratto, la possibilità di rescissione dal contratto da parte del cliente senza congruo preavviso, la facoltà per il cliente di rifiutare la predisposizione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto e nell'attribuzione allo stesso della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive dalla controparte a titolo esclusivamente gratuito. Una seconda parte di tali clausole fanno riferimento all'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; alla previsione di pattuizioni che impongano al medesimo la rinuncia al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico; alla pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; alla pattuizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, preveda che al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; e, infine, alla pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo cliente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

Il **comma 6** contempla la circostanza che le clausole di riserva unilaterale da parte del contratto e la pretesa di prestazioni aggiuntive a titolo gratuito siano sempre da considerarsi come vessatorie, anche se siano state concordate.

Le disposizioni analizzate sono volte a garantire diritti ed interessi dei professionisti forensi, puntualmente descritti dalla previsione normativa de qua che non incide, dunque, su aspetti di natura finanziaria suscettibili di determinare effetti per il bilancio dello Stato. Pertanto, non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica.

Ai **commi 7 e 8** la previsione normativa contempla la sanzione della nullità nei casi di stipula di clausola o patto vessatorio che prevedano un compenso non equo e che si estrinsechi in uno dei comportamenti puntualmente individuati dal comma 5. Si tratta di nullità parziale che non coinvolge la validità della convenzione. La nullità svolge funzione di protezione ed è previsto che operi soltanto a vantaggio dell'avvocato, che è legittimato a rilevarla. La norma ha carattere precettivo ordinamentale e non ha alcun riflesso per la finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede che il giudice, una volta accertata la non equità del compenso e rilevata la vessatorietà di una clausola della convenzione, secondo quanto stabilito all'articolo 2, ne dichiari la nullità e intervenga sulla determinazione del compenso da corrispondere all'avvocato secondo i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ossia secondo i parametri individuati per la quantificazione del corrispettivo dovuto da applicare nelle ipotesi di mancata determinazione del compenso in forma scritta o in ogni caso di mancata determinazione consensuale e condanni la parte soccombente al pagamento di una somma da euro 258 a euro 2065 mediante versamento su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La previsione, finalizzata alla quantificazione da parte del giudice del quantum dovuto per la

prestazione professionale del professionista iscritto all'albo, è suscettibile di determinare maggiori entrate all'entrata del bilancio dello Stato allo stato non quantificabili. Gli adempimenti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 10** stabilisce che, per quanto non previsto dall'articolo, alle convenzioni di cui ai **commi da 1 a 3** si applicano le disposizioni del codice civile, in particolare quelle degli articoli 1341 e 1342 e le disposizioni in tema di nullità. La norma ha carattere precettivo ordinamentale e non ha alcun riflesso per la finanza pubblica.

Art. 100

Strumenti di debito chirografario di secondo livello

La disposizione modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 per intervenire in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello", emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario, e declinandone le caratteristiche, riassumibili nei seguenti termini:

- a) durata originaria pari ad almeno dodici mesi;
- b) non abbiano componenti derivate;
- c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito facciano esplicito riferimento alla specifica collocazione nella gerarchia fallimentare.

Tali strumenti si collocherebbero nella gerarchia fallimentare dopo le azioni, gli strumenti aggiuntivi di capitale (*additional Tier 1*) e gli elementi di classe 2, nonché ove presenti, gli altri strumenti il cui regolamento contrattuale prevede clausole di subordinazione e sarebbero subordinati al credito chirografario. La nuova tipologia di crediti si interporrebbe, pertanto, fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni senior, assicurando a queste ultime una ulteriore protezione in caso di crisi.

La disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica disciplinando l'emissione di strumenti finanziari da parte di soggetti privati.

Art. 101

Istituto vulcanologia

Comma 1. La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 a favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per l'implementazione di una rete per il monitoraggio sismico in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio "space weather".

Art. 102

Modifica della tabella A di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93

Comma 1. La novella alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato per le loro particolari finalità, è necessaria sia per aggiornare il citato elenco, che risale a ben 23 anni fa, sia per consentire all'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, che svolge le medesime e meritorie finalità delle altre associazioni combattentistiche giuridicamente riconosciute, di non essere discriminata. L'integrazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e il relativo riparto è effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a favore, tra le altre, delle associazioni combattentistiche riconosciute e vigilate dal Ministero della Difesa e di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93.

PARTE II

Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente³

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che dal 2017 sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2018 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Infatti, la scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli del articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;

- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;

- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;

- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;

³ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 23 della Ragioneria generale dello Stato del 16 giugno 2017, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 - 2020 e Budget per il triennio 2018 - 2020 nonché le proposte per la manovra 2018.

- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2018-2020 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

- degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
- dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2017.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2017. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2017 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente è tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi⁴), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

⁴ Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n.90/2017.

sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2017 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2017 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

In questo ambito, a differenza degli esercizi precedenti, in conseguenza della riforma di bilancio adottata nel corso del 2017 e della nuova natura "sostanziale" del disegno di legge di bilancio, gli adeguamenti al tasso di inflazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti sono stati disposti, a legislazione vigente, attraverso una rimodulazione delle dotazioni di bilancio destinate a coprire gli adeguamenti e le altre anticipazioni. In precedenza, tali adeguamenti erano disposti con un apposito articolo della legge di stabilità. Si tratta in questo caso di regolazioni meramente quantitative che la nuova legge contabile rinvia alla legge di bilancio.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge⁵ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

⁵ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario). Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, ANAS, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio e di commisurare le dotazioni finanziarie alle effettive esigenze delle amministrazioni, la recente riforma del bilancio ha previsto un ampliamento della flessibilità in formazione. I fattori legislativi, infatti, possono essere rimodulati in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Tra le ulteriori innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁶ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (**cronoprogramma**), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, a seguito della loro eliminazione con la procedura di riaccertamento annuale e nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica⁷. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi⁸. Complessivamente nel triennio le reiscrizioni di residui passivi perenti hanno determinato un incremento degli stanziamenti a legislazione vigente pari a circa 450 milioni di euro annui nel periodo 2018-2020, in linea con quanto già scontato nelle previsioni a legislazione vigente del Documento e di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

⁶ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2017.

⁷ Cfr. art 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate

⁸ Cfr. art. 34-bis comma 3 della legge n. 196/2009 che ridefinisce e innova la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale.

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, in milioni di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica (spending review), che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE
Nuovo bando periferie	c	60,0	100,0	150,0	240,0	2021
Politiche giovanili	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE
Pari opportunità	c	5,0	5,0	5,0	5,0	A DECORRERE
Violenza sulle donne	c	20,0	20,0	20,0	20,0	A DECORRERE
Tratta	c	15,0	15,0	15,0	15,0	A DECORRERE
Pedofilia	c	2,5	2,5	2,5	2,5	A DECORRERE
Adozioni	c	10,0	10,0	10,0	10,0	A DECORRERE
Garante per l'infanzia e l'adolescenza	c	1,0	1,0	1,0	1,0	A DECORRERE
Anziani e disabili	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE
Fondo assunzioni Amministrazioni centrali	c	15,0	80,0	100,0	100,0	A DECORRERE
Manutenzione strutture e sicurezza nelle strutture penitenziarie	c	5,0	10,0	20,0	20,0	A DECORRERE
Rifinanziamento della legge "Smuraglia" sul lavoro dei detenuti	c	5,0	5,0	5,0	5,0	A DECORRERE
Fondo miglioramento qualità dell'aria	k	10,0	10,0	0,0	0,0	2019
Incremento del Fondo solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (ex ante). Dlgs 102/2004, art. 1, c. 3, lett. a) Incentivi assicurativi.	k	5,0	20,0	20,0	20,0	A DECORRERE
Rifinanziamento edilizia sanitaria	k	0,0	0,0	1000,0	2000,0	2022
Missioni internazionali	c	900,0	900,0	0,0	0,0	2019
Forestali Calabria	k	130,0	130,0	0,0	0,0	2019
FSC - Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2014/2020	k	0,0	0,0	0,0	5000,0	2025
Vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi	c	2,0	4,0	4,0	4,0	A DECORRERE
Promozione "Made in Italy"	k	130,0	50,0	50,0	0,0	2020
Fondo Africa	c	30,0	50,0	0,0	0,0	2019
Immigrazione (CIE)	c	50,0	100,0	0,0	0,0	2019
Rifinanziamento L. 499/99	k	15,0	0,0	0,0	0,0	2018
Bonus cultura diciottenni	c	290,0	290,0	0,0	0,0	2019
Attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale	k	0,0	0,0	5,0	5,0	A DECORRERE
Prepensionamenti istituzioni creditizie	c	0,0	39,0	21,0	0,0	2020
Ciechi ed ipovedenti (contributi Irifor, Irefop, ANPVI, Scuola cani guida, Polo tattile, BrailleOnlus Catania, CERVI)	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE
Rifinanziamento Fondo vittime reati intenzionali e violenti	c	7,4	7,4	7,4	7,4	A DECORRERE
Finanziamento Strutture di supporto al commissario Sisma	c	2,0	0,0	0,0	0,0	2018
Ricostruzione pubblica sisma 2016	k	0,0	0,0	0,0	1000,0	2022
Altri fondi	c	0,0	50,0	50,0	50,0	2021
Mantenimento in esercizio mezzi difesa	c	25,0	25,0	25,0	50,0	A DECORRERE
Finanziamento del Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) e della riserva operativa di KFOR (ORF btg).	c	12,2	12,6	0,0	0,0	2019
Finanziamento del Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) e della riserva operativa di KFOR (ORF btg).	k	0,8	0,4	0,0	0,0	2019
TOTALE PARTE CORRENTE	c	1.466,1	1.735,5	444,9	538,9	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	290,8	210,4	1.075,0	8.025,0	
TOTALE RIFINANZIAMENTI		1.756,9	1.945,9	1.519,9	8.563,9	

SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE
FSC - Fondo Sviluppo e Coesione	k	1.000,0	1.500,0	1.200,0	-3.700,0	2025
Trasferimenti FS	k	-1.000,0	950,0	-1.150,0	1.200,0	2022
Ricostruzione pubblica sisma 2016	k	-50,0	-50,0	0,0	100,0	2022
F.do investimenti, c. 140. - Manutenzioni straordinarie	k	-12,0	-21,0	-5,0	38,0	2031
F.do investimenti, c. 140. Edilizia pubblica	k	12,0	21,0	5,0	-38,0	2031
TOTALE PARTE CORRENTE	c	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	-50,0	2.400,0	50,0	-2.400,0	
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI		-50,0	2.400,0	50,0	-2.400,0	
SEZIONE II - DEFINZIAMENTI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE
Spese Funzionamento del commissario straordinario per la ricostruzione (finanzia strutture supporto)	c	-2,0	0,0	0,0	0,0	2018
Riduzioni Ministeri	c	-1.185,5	-1.150,8	-1.148,2	-1.148,2	A DECORRERE
Riduzioni Ministeri	k	-258,3	-139,1	-156,7	-156,7	A DECORRERE
Fondo occupazione (Copertura APE e RITA)	c	-75,5	-53,7	-87,6	-17,8	A DECORRERE
Fondo occupazione	c	-262,1	-135,0	-93,3	-2,0	A DECORRERE
Erasmus. (Copertura Fondo politiche attive del lavoro)	c	-2,0	-2,0	-2,0	-6,0	2023
Fondo Esigenze Indifferibili	c	-600,0	0,0	0,0	0,0	2018
Manovra compensativa Mise e Miur sez. I	k	-135,0	-65,0	-80,0	-270,0	2029
Prepensionamenti istituzioni creditizie	c	-49,0	0,0	0,0	0,0	2018
Funzionamento sedi estere	c	-2,0	0,0	0,0	0,0	2018
Agevolazioni fiscali per gli utenti del Trasporto pubblico locale (TPL)	c	0,0	-58,0	-58,0	-58,0	A DECORRERE
Trasferimenti FS	k	-420,0	0,0	0,0	0,0	2018
TOTALE PARTE CORRENTE	c	-2.178,1	-1.399,5	-1.389,1	-1.232,0	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	-813,3	-204,1	-236,7	-426,7	
TOTALE DEFINZIAMENTI		-2.991,4	-1.603,7	-1.625,7	-1.658,6	

Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali misure derivano, come detto, dalla formulazione di obiettivi di risparmio assegnato a ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al raggiungimento dei quali concorrono anche talune norme specifiche incluse nella sezione I (articolo 59).

In particolare, i suddetti riflessi finanziari complessivi per le Amministrazioni centrali dello Stato per il triennio 2018-2020, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno-Indebitamento netto		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
TOTALE COMPLESSIVO	1.483,2	1.325,4	1.339,8	1.001,2	1.005,8	1.008,4
<i>di cui Sezione I</i>	39,4	35,4	35,0	39,4	35,4	35,0
<i>di cui Sezione II</i>	1.443,8	1.290,0	1.304,8	961,8	970,4	973,4

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti delle misure di risparmio si fa rinvio alle relazioni tecniche della sezione I (articolo 59) ed alla tabella che espone per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi complessivamente conseguiti, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

Con riferimento al triennio 2018-2020, le riduzioni di spesa complessivamente disposte nell'ambito della sezione seconda ammontano a 2.991,4 milioni di euro nell'anno 2018, a 1.603,7 milioni di euro nell'anno 2019, a 1.625,7 milioni di euro nell'anno 2020, di cui una parte, pari a 1.447,6 milioni di euro nell'anno 2018, a 313,7 milioni di euro nell'anno 2019, e a 320 milioni di euro nell'anno 2020 viene utilizzata per la copertura di degli interventi previsti in manovra.

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

Titolo	Categoria	Riduzioni spesa ministeri (spending review)			Altre riduzioni di spesa			Rifinanziamenti			Riprogrammazioni			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
TITOLO I - SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	15,8	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	14,2	78,4	98,4
	CONSUMI INTERMEDI	-187,5	-182,9	-180,0	-2,0	0,0	0,0	44,4	51,6	49,0	0,0	0,0	0,0	-145,1	-131,3	-131,0
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-278,8	-262,6	-257,0	-390,6	-248,7	-240,9	126,0	204,0	236,0	0,0	0,0	0,0	-543,4	-307,3	-261,9
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-21,5	-24,1	-25,5	0,0	0,0	0,0	342,5	392,5	2,5	0,0	0,0	0,0	321,0	368,4	-23,0
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-44,3	-131,5	-131,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	-36,9	-124,1	-123,6
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	-0,5	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	49,7	-0,3
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	-400,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
	ALTRE USCITE CORRENTI	-201,3	-147,8	-152,7	-600,0	0,0	0,0	900,0	950,0	50,0	0,0	0,0	0,0	98,8	802,2	-102,7
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,0	12,0	21,0	5,0	12,8	21,4	5,0
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-244,8	-127,6	-149,2	0,0	0,0	0,0	285,0	190,0	1.055,0	938,0	1.429,0	1.195,0	978,2	1.491,4	2.100,8
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-1,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	5,0	20,0	20,0	-1.000,0	950,0	-1.150,0	-1.416,0	970,0	-1.130,0
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-3,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-2,5	-2,5
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-9,5	-9,0	-5,0	-135,0	-65,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,5	-74,0	-85,0
Totale complessivo		-1.443,8	-1.290,0	-1.304,8	-1.547,6	-313,7	-320,9	1.756,9	1.945,9	1.519,9	-50,0	2.400,0	50,0	-1.284,5	2.742,2	-55,8

Effetti finanziari del DL 148 del 2017

Le misure contenute nel provvedimento sono sostanzialmente neutrali sul saldo bilancio dello Stato, determinando un miglioramento di 7,7 milioni nel 2018, 4,6 milioni nel 2019 e 0,3 milioni nel 2020. In termini di indebitamento netto, tenuto conto dei diversi criteri di contabilizzazione delle

operazioni, è atteso un miglioramento di 9,7 milioni nel 2018 che aumenta a 95 milioni nel 2019 e a 90,7 milioni nel 2020.

Riepilogo effetti del DL 148/2017 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
INTERVENTI	2.633,7	543,6	343,8	1.433,7	543,6	343,8
MINORI ENTRATE	840,3	340,3	12,3	1.022,2	351,8	159,8
MAGGIORI SPESE	1.793,4	203,3	331,5	411,5	191,8	184,0
- correnti	930,9	203,3	331,5	149,0	191,8	184,0
- capitali	862,5	0,0	0,0	262,5	0,0	0,0
COPERTURE	2.641,4	548,2	344,2	1.443,4	638,6	434,5
MAGGIORI ENTRATE	2.106,0	160,7	57,7	1.054,2	449,5	233,3
MINORI SPESE	535,4	387,5	286,5	389,2	189,1	201,3
- correnti	535,4	387,5	286,5	300,4	189,1	201,3
- capitali	0,0	0,0	0,0	88,8	0,0	0,0
SALDO FINALE	7,7	4,6	0,3	9,7	95,0	90,7
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	1.265,7	-179,6	45,4	32,0	97,6	73,4
VARIAZIONE NETTA SPESE	1.258,0	-184,3	45,0	22,3	2,6	-17,3
- <i>variazione netta spesa corrente</i>	395,5	-184,3	45,0	-151,4	2,6	-17,3
- <i>variazione netta spesa capitale</i>	862,5	0,0	0,0	173,7	0,0	0,0

Il provvedimento prevede, tra l'altro l'istituzione di fondo con una dotazione pari a 600 milioni per l'anno 2018 (senza effetti sull'indebitamento netto) e l'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale per un importo di 130 milioni nel 2020. Le dotazioni di tali fondi sono ridotte con le disposizione recate dal disegno di legge di bilancio e utilizzate a copertura della manovra di finanza pubblica.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 2 a 18

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2018-2020** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 Settembre 2017. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato e del DL 148/2017, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2018-2020 nella presente tavola⁹ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del "Bilancio dello Stato") per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2018 un saldo netto da finanziarie di competenza pari a 45 miliardi dovuto a entrate finali pari a 579 miliardi e spese finali pari a 624 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2019 il saldo netto da finanziare è pari a 25 miliardi (le entrate finali si attestano a 597 miliardi e le spese finali a 622 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa). Nel 2020 il saldo netto da finanziare è pari a 13 miliardi: le entrate finali si attestano a 613 miliardi e le spese finali a 626 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 30 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa.

La **riga 2** ("Previsioni integrate del Bilancio dello Stato in SEC 2010"), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa e da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa.

⁹ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

Inoltre viene data specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2018 pari a 497 miliardi, inferiori di 82 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2018 pari a 542, inferiori di 82 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2019 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 511 miliardi, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 536, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2020 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 526 miliardi, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 539, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (43 miliardi di euro nel 2018, 24 miliardi di euro nel 2019 e 14 miliardi di euro nel 2020).

Nella **riga 4** "**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2018 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 38 miliardi e di 49 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo

sull'indebitamento netto, pari a 11 miliardi. Nel 2019 la riduzione delle entrate finali si attesta a 33 miliardi e quella delle spese a 38 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 5 miliardi. Infine, nel 2020, le entrate sono più basse di 33 miliardi, le spese di 41 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 8 miliardi.

La **riga 5**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica e nel DL 148/2017. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 32 miliardi nel 2018 con un livello di entrate finali pari a 458 miliardi e spese finali di 490 miliardi, a 19 nel 2019 con un livello di entrate finali pari a 476 miliardi e spese finali di 495 miliardi e a 6 nel 2020 con un livello di entrate finali pari a 491 e di spese finali di 497 miliardi.

La **riga 6** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra e del DL 148/2017, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2018, le entrate finali per la PA sono pari a 822 miliardi, le spese finali ammontano a 851 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 28 miliardi; nel 2019 le entrate finali sono pari a 850 miliardi, le spese finali ammontano a 866 e l'indebitamento si attesta su 16 miliardi; nel 2020 le entrate finali sono pari a 873 miliardi, le spese finali ammontano a 877 e l'indebitamento si attesta su 4 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2018-2020

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2018 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2018	579	624	-45	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2018	497	542	-45	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	496	539		-43
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-38	-49		11
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	458	490		-32
6		Conto economico programmatico - PA	822	851		-28

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2019 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2019	597	622	-25	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2019	511	536	-25	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	509	533		-24
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-33	-38		5
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	476	495		-19
6		Conto economico programmatico - PA	850	866		-16

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2020 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2020	613	626	-13	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2020	526	539	-13	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	525	539		-14
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-33	-41		8
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	491	497		-6
6		Conto economico programmatico - PA	873	877		-4